



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 238

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 dicembre 2009

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 4
2 ^a - Giustizia	» 7
3 ^a - Affari esteri	» 188
5 ^a - Bilancio	» 213
6 ^a - Finanze e tesoro	» 221
7 ^a - Istruzione	» 222
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 236
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 237
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 242
11 ^a - Lavoro	» 246
12 ^a - Igiene e sanità	» 249
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 253

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 285
Per la sicurezza della Repubblica	» 286

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 288
--	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 289
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 293
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 294

CONVOCAZIONI	Pag. 299
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 15 dicembre 2009

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 18,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore SARO (*PdL*) richiede un rinvio del seguito dell'esame, in sede di verifica dei poteri, della regione Lombardia: in tal modo si consentirebbe al Gruppo da lui rappresentato in Giunta – non presente a pieni ranghi in ragione del lutto familiare che ha colpito il senatore Maurizio Gasparri – di verificare le condizioni per un'intesa con cui addivenire ad una soluzione unitaria delle questioni sollevate dalla relatrice Leddi.

Con il consenso del Gruppo del partito democratico, espresso dal senatore SANNA (*PD*), la Giunta conviene.

Il Presidente FOLLINI dà notizia della trasmissione alla Giunta, da parte del Presidente del Senato, di una richiesta avanzata dall'onorevole Mastella, in riferimento alla quale si svolgerà una seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della presente seduta.

La seduta termina alle ore 18,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 15 dicembre 2009

149^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Piza.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto che alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa per le festività di fine anno inizierà il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza, a cominciare da quella del Ministro dell'interno; inoltre, potranno essere programmati alcuni sopralluoghi sia in Italia sia all'estero per acquisire informazioni sull'ordinamento e il funzionamento dei corpi di pubblica sicurezza.

Si intende procedere anche, con l'autorizzazione del Presidente del Senato, a un'indagine conoscitiva che consenta di svolgere una serie di audizioni propedeutiche all'avvio del procedimento legislativo per la discussione di riforme costituzionali. Saranno invitati esperti di diritto costituzionale, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle imprese e rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. I temi oggetto delle audizioni, sui quali potrà essere richiesta una relazione preliminare, sono quelli trattati nelle mozioni (1-00205 testo 3, 1-00207 e 1-00210) approvate dal Senato nella seduta del 2 dicembre 2009.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1929) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SARRO (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 170 e propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1929) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SARRO (*PdL*) ricorda la vicenda che ha portato il Governo a emanare il decreto-legge e si sofferma sul comma 2-*bis* dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati. Esso, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, stabilisce che fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento della procedura concorsuale annullata in via giurisdizionale, il personale in servizio continua a esercitare le funzioni, in via transitoria, nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Tale disposizione, insieme all'abrogazione della norma di sanatoria (articolo 1, comma 4-*quindedecies*, della legge n. 167 del 2009) a suo avviso è coerente con i principi costituzionali di organizzazione dell'attività amministrativa e in particolare con l'articolo 97 della Costituzione.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) osserva che la nullità degli effetti eventualmente prodotti dalla norma che aveva previsto la sanatoria, contenuta nel decreto-legge n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, non sembra in contrasto con la precisazione contenuta nella disposizione aggiunta dalla Camera dei deputati che fa salvi gli atti adottati dai dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale annullata.

Il relatore SARRO (*PdL*) sottolinea che quella indicata nella disposizione aggiunta dalla Camera è una chiara funzione di supplenza, ben nota all'ordinamento. Gli atti adottati dal personale di cui si tratta sarebbero comunque salvi, anche in mancanza di una apposita previsione in tal senso.

Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

La senatrice ADAMO (PD) ricorda che durante la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 134 erano stati ampiamente illustrati i profili di incostituzionalità della sanatoria disposta dalla norma poi abrogata. A suo avviso si sarebbero dovute riaprire le procedure concorsuali, facendo salvi gli atti compiuti dal personale assunto in base al concorso annullato. Il Governo, al contrario, ha scelto di abrogare la norma di sanatoria a suo tempo introdotta, mentre la Camera dei deputati ha disciplinato la fase transitoria con norme che, a suo avviso, destano perplessità. In particolare, non sono stabiliti termini all'esercizio provvisorio delle funzioni di dirigente scolastico; inoltre la precisazione sul mantenimento della sede assegnata alla data di entrata in vigore del decreto ha ricadute sull'ordinamento dei dipendenti pubblici, segnatamente sulla disciplina dei trasferimenti, e più in generale sull'efficienza dell'azione amministrativa.

Il senatore BATTAGLIA (PdL) contesta l'interpretazione della senatrice Adamo e condivide il contenuto della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 15 dicembre 2009

113^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

– e petizioni nn. 900 e 918 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà dapprima all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra l'emendamento 1.3, con il quale si intende sopprimere l'articolo 1. Tale disposizione presenta, come del resto rilevato nello stesso parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), evidenti profili di irragionevolezza. In particolare esprime un giudizio critico sulla previsione di termini di durata fissi e determinati per via legislativa, la quale rischia peraltro di determinare effetti negativi sull'efficienza della giustizia civile, nonché conseguenze negative sul piano della sostenibilità finanziaria. Conclude osservando come l'articolo in esame di fatto riproduca disposizioni già contenute, anche se in modo ben più sistematico, in un disegno di legge d'iniziativa governativa attualmente ancora all'esame della Commissione.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.11, con i quali si intendono introdurre, attraverso la integrale riscrittura dell'articolo 1, misure effettivamente idonee a migliorare la funzionalità del sistema giudiziario e a ridurre la durata dei contenziosi. In particolare l'emendamento 1.7, riprendendo quanto già contenuto in disegni di legge d'iniziativa parlamentare all'esame della Commissione, reca delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio del processo.

Gli emendamenti 1.8 e 1.9 invece prevedono deleghe al Governo in materia rispettivamente di dotazione organica e di assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria. Si sofferma infine sull'emendamento 1.11, il quale reca delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena nel libro I del codice penale. Al riguardo ricorda che la Commissione ha avviato l'esame di un disegno di legge volto a modificare la parte generale del codice penale.

Il senatore MARITATI (*PD*), dopo aver osservato come l'atteggiamento dell'opposizione non sia ispirato a logiche ostruzionistiche, ma anzi al tentativo di perseguire realmente l'obiettivo di ridurre i tempi «dei processi». interviene sull'emendamento 1.7, in materia di ufficio per il processo. Al riguardo, rileva che tale istituto appare, a differenza delle misure previste dal disegno di legge in esame, innegabilmente funzionale al rilancio dell'efficienza della giustizia, nonché alla riduzione dei tempi processuali. Tale istituto peraltro appare rispondente alla filosofia sottesa al nostro sistema giudiziario, incentrato sul ruolo della giurisdizione. Conclude soffermandosi sulla lettera *n*) del comma 2 dell'articolo 1 così come previsto dall'emendamento in esame. La possibilità di avvalersi delle prestazioni professionali di praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione rappresenta un utile strumento per l'accelerazione dei tempi di svolgimento dell'attività istruttoria, attualmente esclusivamente a carico dei magistrati.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) dà conto dell'emendamento aggiuntivo 1.0.4, il quale interviene sulla disciplina della recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale. In particolare con tale proposta si intende adattare tale istituto alla nuova struttura del processo penale, introdotta con la riforma del 1988. Si vuole in particolare evitare che la recidiva finisca per coincidere con una presunzione di colpevolezza per l'imputato, come del resto sembra ispirarsi il disegno di legge in esame. La proposta poi nel modificare l'articolo 99, attribuisce un particolare rilievo ai casi di recidiva per diritti di mafia.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 1.0.20 il quale interviene sull'articolo 415-*bis* del codice di rito relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Al riguardo rileva come la proposta in esame è volta ad assicurare il pieno rispetto del principio costituzionale del diritto alla difesa.

Il presidente BERSELLI illustra l'emendamento 1.27, con il quale si modifica il comma 3-ter dell'articolo 2 della «legge Pinto», prevedendo che nel caso di giudizio di rinvio si debba considerare un ragionevole tempo di durata un anno per ogni successivo grado di giudizio. L'emendamento inoltre incide, per ragioni di logica sistematica, anche sull'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Il senatore CASSON (PD) illustra quindi gli emendamenti 1.3 e 1.36, con i quali si intende fornire una più adeguata copertura finanziaria alle misure volte ad assicurare efficienza e celerità ai processi.

Riferisce poi sull'emendamento 1.0.2, il quale reca modifiche al codice penale in materia di non punibilità per non rilevanza del fatto. Tale previsione può, a suo parere, influire positivamente sull'efficienza degli uffici giudiziari.

Si sofferma infine sull'emendamento 1.0.7, il quale strettamente collegato all'emendamento precedente, reca modifiche al codice di rito per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto, inserendo fra l'altro una norma ad *hoc* per i casi di proscioglimento.

Il senatore LI GOTTI (IdV), nell'illustrare gli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.6 osserva come essi siano volti a risolvere sostanziali profili di criticità del disegno di legge. In particolare non appare comprensibile, in primo luogo, la decisione di non procedere all'esame congiunto del disegno di legge n. 1880 con i provvedimenti relativi all'ufficio per il processo, anch'essi volti ad assicurare un miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario con una conseguente riduzione dei tempi processuali. In secondo luogo il provvedimento introduce un istituto quale quello dell'estinzione del giudizio che appare difficilmente compatibile con l'assetto complessivo del nostro ordinamento processuale. Dopo aver svolto talune considerazioni sul rapporto fra prescrizione del reato ed estinzione del processo, esprime un giudizio critico sulla collocazione stessa nel codice di rito del nuovo articolo 346-bis. Dopo aver espresso perplessità per la mancata modifica del comma 2 dell'articolo 2 della «legge Pinto», il quale appare strettamente collegato all'articolo 3-ter, si sofferma sull'emendamento 1.6 il quale recepisce in larga parte quanto previsto nel disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di riforma del processo penale.

L'emendamento 1.5, poi, reca modifiche alle norme di attuazione del codice di rito in materia di programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali. Analoghe previsioni, sottolinea l'oratore, sono contenute nel disegno di legge n. 582 già all'esame della Commissione.

Il senatore GALPERTI (PD) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, svolgendo talune considerazioni sulla difficoltà di coordinare quanto previsto dal disegno di legge in esame con le norme dell'Atto Senato n. 1440 di riforma del processo penale. Quest'ultimo provvedimento introduce misure in linea generale più condivisibili in quanto di carattere maggiormente sistematico. Si sofferma in parti-

colare sull'emendamento 1.0.3, il quale introduce nel codice penale un articolo 49-*bis* in materia di particolare tenuità dell'offesa. Svolge infine talune considerazioni sull'emendamento 1.0.16 recante modifiche all'articolo 161 del codice di rito, in materia di notificazioni.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra gli emendamenti 1.0.8, 1.0.11 e 1.0.12 i quali incidono tutti sulla questione relativa alle notifiche. In particolare la prima delle proposte reca modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di forme delle notificazioni. L'emendamento 1.0.11 interviene invece sul codice di rito prevedendo che le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possano essere effettuate presso uno solo dei legali. Si sofferma infine sull'emendamento 1.0.12, il quale modifica l'articolo 157 del codice di procedura penale relativo alla prima notificazione all'imputato non detenuto.

Il senatore MARITATI (*PD*) si domanda per quale ragione ritmi di lavoro così serrati non siano stati adottati anche in passato per agevolare la conclusione dell'esame dei diversi disegni di legge, anche dell'opposizione, volti a migliorare l'efficienza della giustizia attualmente all'ordine del giorno della Commissione. Dopo aver ribadito il proprio giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso il quale non introduce in realtà misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, illustra l'emendamento 1.10. Tale proposta interviene sull'annosa questione della doppia dirigenza per il personale degli uffici giudiziari. Conclude invitando la maggioranza ed il Governo a rivalutare le previsioni del disegno di legge anche in ragione del possibile impatto che tale disegno di legge è destinato a produrre non solo su giudizi pendenti ma anche sui contenziosi futuri.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) fa presente di non aver presentato emendamenti all'articolo 1, salvo l'emendamento aggiuntivo 1.0.5, nella consapevolezza della difficoltà di modificare in maniera soddisfacente disposizioni profondamente irrazionali come quelle contenute nell'articolo 1, che in realtà è stato introdotto unicamente per giustificare, grazie all'individuazione di una disposizione generale sui tempi ragionevoli di durata del processo, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, che sono quelle che realmente stanno a cuore ai presentatori del disegno di legge.

L'articolo 1, infatti, interviene sulla legge Pinto introducendo un criterio *standard* per identificare la soglia di ragionevolezza della durata del processo, ma lo fa in maniera assolutamente rozza, oltretutto entrando in conflitto con altre disposizioni della legge sulla riparazione per ingiusta durata del processo, che restano in vigore, e che adottano quattro diversi criteri, desunti del resto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, attraverso i quali il giudice deve valutare la fondatezza della domanda di riparazione.

Il disegno di legge in realtà non interviene in alcun modo sulle cause della lentezza della giustizia, che sono strutturali.

Per quanto riguarda i processi civili, è del tutto illusorio stabilire un termine ragionevole di durata di due anni per ciascun grado di giudizio, laddove si pensi che in talune materie, come quelle afferenti ai diritti reali, i tempi complessivi sono anche di venti anni, un fenomeno in parte collegato all'eccessiva mobilità dei giudici civili che rende necessario ricominciare l'esame di una causa, a volte ripetutamente.

Per quanto riguarda poi il processo penale, la causa profonda dei suoi ritardi è nell'incompleta e incoerente adozione del modello processuale accusatorio, che per poter funzionare richiede che vi sia un numero limitato di processi dibattimentali e si faccia ampio ricorso al patteggiamento, che in alcuni Stati americani riguarda il 95 per cento dei procedimenti.

Non a caso, del resto, negli stessi Stati Uniti il modello processuale è entrato in sofferenza quando nelle numerosissime cause relative ad incidenti stradali le compagnie assicurative hanno cominciato ad opporsi sistematicamente ai patteggiamenti, con i quali l'imputato riconosceva la sua colpevolezza determinando l'obbligo di risarcimento a carico dell'assicurazione.

In Italia, da un lato il sistema del patteggiamento è stato copiato malamente, con l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta che, non determinando un giudizio di colpevolezza, finisce poi per trasferire il contenzioso per il risarcimento dalla sede penale a quella civile, dall'altro è stato introdotto il cosiddetto rito abbreviato che, certamente idoneo nella sua originaria formulazione a favorire la deflazione del processo penale, ha finito, con la riforma del 2000, per determinare la trasformazione dell'udienza preliminare in un vero e proprio separato grado di giudizio, con risultati – in particolare nei processi con più imputati, solo alcuni dei quali chiedano il ricorso al procedimento abbreviato – estremamente negativi per la durata del processo.

L'oratore si sofferma quindi sull'emendamento 1.0.5, che interviene sulle disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del codice di procedura penale in materia di incompetenza, stabilendo in particolare l'impugnabilità dell'ordinanza o della sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio, che diventano definitive salvo che non sia proposto contro di esse ricorso per cassazione, e ciò al fine di risolvere un problema che è tra le cause più gravi di dilatazione dei tempi processuali.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) illustra l'emendamento 1.1, osservando in via preliminare come da parte degli esponenti dei Gruppi di maggioranza e di opposizione che esercitano la propria attività professionale in ambito giudiziario vi sia una piena consapevolezza sulle problematiche connesse all'eccessiva durata dei procedimenti che stanno emergendo nel corso del dibattito. In tal caso, il ruolo costruttivo che sta svolgendo l'opposizione appare quanto mai difficile poiché a suo avviso vi è una pregiudiziale contrarietà da parte della maggioranza per ragioni esterne al tema in argomento. Ciò nondimeno sollecita una risposta da parte del Governo rispetto

al problema del potenziamento degli uffici giudiziari con particolare riferimento all'esigenza di implementare il numero dei cancellieri, anche tenuto conto dei prossimi passaggi in trattamento di quiescenza, paventando il rischio di paralizzare la celebrazione stessa di un gran numero di udienze. In particolare durante la scorsa legislatura si erano poste le basi per una soluzione, all'epoca condivisa da maggioranza e opposizione per l'assunzione di 2.800 cancellieri, proposta sulla quale vi era stata peraltro la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.

Occorre inoltre a suo avviso sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge in esame poiché è estraneo al sistema processuale italiano l'istituto dell'estinzione del processo, quale intervento fin troppo disarmonico in relazione all'impostazione complessiva del codice di rito. In particolare, appare impensabile contenere, nell'ambito di una durata predefinita, i tempi relativi al giudizio di primo grado, che al suo interno si compone di due distinti processi; d'altro canto il giudizio di appello e quello di legittimità soffrono di numerosi tempi morti che spezzano l'ordinato sviluppo del processo. Sarebbe invece preferibile a suo avviso un'attenta selezione dei reati per cui si ritenga necessario ridurre i tempi di durata dei procedimenti.

Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla norma transitoria di cui all'articolo 3, laddove applicando tale disposizione ai processi in corso si va ad incidere sullo svolgimento di processi modulati in assenza di una durata contingentata. Essa rappresenta a suo avviso un'eccessiva forzatura, giustificabile solo nell'ottica di voler sostenere ragioni estranee all'oggetto specifico della discussione.

Esprime infine apprezzamento per la proposta emendativa formulata dal Presidente riguardo alle ipotesi di rinvio, sottolineando tuttavia l'esigenza di individuare opportune forme di adattamento in caso di annullamento dell'udienza preliminare e rinvio degli atti al pubblico ministero.

Il presidente BERSELLI, nel ringraziare il senatore Li Gotti per il suo intervento, osserva però che l'emendamento 1.1 è da considerarsi inammissibile, in quanto diretto a sopprimere tutti gli articoli del disegno di legge.

Il senatore MARITATI (PD) interviene per illustrare l'emendamento 1.0.1 ed esprime l'auspicio di una proficua interlocuzione con i rappresentanti del Governo riguardo all'informatizzazione del procedimento penale. Si tratta a suo avviso di uno strumento cruciale che il Governo precedente aveva approntato, senza che potesse giungere a compimento a causa dell'anticipata conclusione della legislatura. L'emendamento in particolare recepisce il contenuto di uno studio accurato condotto a livello interministeriale secondo cui la riforma della giustizia è possibile solo attraverso la realizzazione di un sistema informatizzato della macchina giudiziaria. Tale proposta, oltre ad essere confluita in un disegno di legge presentato a sua firma e che a suo avviso non è stato sinora oggetto di attenta riflessione da parte della maggioranza parlamentare e del Governo, riguarda in partico-

lare la sistematizzazione informatica delle notizie di reato sulla base di uno schema già strutturato, con evidenti ricadute in termini di risparmi di tempo. Si prevede inoltre la formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari, che renderebbe possibile l'accesso da parte dei difensori autorizzati attraverso una casella di posta elettronica certificata, realtà peraltro già operativa in alcuni distretti e che sarebbe necessario estendere in modo uniforme sul territorio. Merita inoltre una riflessione la possibilità del pubblico ministero di accedere in via telematica alle banche dati di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati: operando in tale direzione è ben possibile che un grado di giudizio possa concludersi in un arco temporale di soli due anni. Si dispone quindi l'istituzione del registro delle intercettazioni, con possibilità di accesso selettivo: nel corso della precedente legislatura erano stati individuati specifici stanziamenti ai fini della realizzazione di un sistema basato su sonde. Si sofferma quindi sull'informatizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e del giudice, rilevando la necessità di realizzare il fascicolo dibattimentale informatico, nonché l'istituzione di un sistema informatico della cognizione penale, delle misure cautelare e dei beni confiscati.

Conclude rilevando come sia impensabile che la giustizia non si possa avvalere di adeguati supporti informatici alla luce dell'evoluzione tecnologica *in itinere*: tale proposta si colloca pertanto nella specifica direzione di voler offrire un correttivo al disegno di legge in esame ai fini del raggiungimento effettivo dell'obiettivo prefissato riguardo al contenimento dei tempi processuali.

Il presidente BERSELLI interviene incidentalmente per chiedere maggiori ragguagli in merito allo stato di avanzamento del processo di informatizzazione domandando altresì chiarimenti riguardo ai costi e alle ragioni che ne hanno impedito la piena realizzazione durante la scorsa legislatura.

Il senatore MARITATI (PD) fa presente che lo studio del sistema di informatizzazione, con la relativa sperimentazione, è stato già realizzato e riguarda tutti i profili segnatamente enunciati. Occorre tuttavia provvedere all'estensione capillare sul territorio di tali meccanismi che risultano già essere operativi in alcuni distretti giudiziari. Si tratta in particolare di un progetto frutto di un lungo lavoro svolto nei tempi in cui ricopriva l'incarico di Governo e per il quale erano stati individuati idonei stanziamenti, pari a 60 milioni di euro, necessari per l'approntamento delle macchine e l'avviamento della formazione del personale, progetto poi interrotto in ragione dell'anticipata conclusione della legislatura.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente BERSELLI dà conto del complesso delle proposte emendative presentate a sua firma sull'articolo 2, soffermandosi in parti-

colare sull'emendamento 2.88 in materia di esclusioni soggettive. Illustra quindi la proposta 2.120 che interviene nell'ambito delle esclusioni oggettive, con la precisa indicazione del riferimento ai delitti in materia di immigrazione. Quanto all'emendamento 2.124, sottolinea l'esigenza di aggiungere anche i delitti di maltrattamento in famiglia e a danno dei fanciulli, mentre la proposta 2.126 accoglie l'indicazione formulata dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura nel corso della sua audizione riguardo all'esigenza di prevedere, oltre alla fattispecie di omicidio colposo, anche il reato di lesioni personali gravi e gravissime. Dopo aver dato conto delle finalità sottese all'emendamento 2.128, illustra la proposta 2.130 volta a prevedere i reati di usura che molto spesso costituiscono una condotta prodromica all'attività della criminalità organizzata.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) svolge alcune considerazioni critiche sulle cifre fornite dal Ministro della giustizia circa il numero di processi che dovrebbero essere dichiarati estinti a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, cifre la cui fondatezza non sembra maggiore di quella delle previsioni a suo tempo offerte dal ministro Mastella in ordine agli effetti che avrebbe avuto l'approvazione dell'indulto relativamente alle pene inferiori a tre anni, previsioni sulla cui inattendibilità egli era stato fin troppo facile profeta.

La vicenda rischia ora di ripetersi, dal momento che le disposizioni in esame sembrano preludere ad una vera e propria estinzione di massa di processi, che, determinando, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, una sorta di prescrizione anticipata dei reati, finirà di fatto per operare – secondo quanto ha del resto rilevato il Consiglio Superiore della Magistratura – come una vera e propria amnistia, approvata però senza la maggioranza qualificata prescritta dalla Costituzione.

È evidente che se il Governo e la maggioranza si ostineranno nell'approvare in questi termini la nuova normativa, ciò determinerà un inevitabile ricorso alla Corte costituzionale e, nella probabilissima ipotesi di un suo accoglimento, in nuove infondate e pretestuose polemiche sull'indipendenza della Corte stessa.

Illustra poi l'emendamento 2.12, con il quale si intende affrontare una delle più gravi cause da un lato di dilatazione dei tempi processuali, e dall'altro di censura del processo italiano da parte della Corte europea dei diritti umani, modificando le disposizioni del codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento.

In particolare, egli sottolinea la necessità di garantire l'effettività della consegna della prima citazione, che deve essere sempre citazioni a mani, superando in tal modo quella che è stata una delle maggiori critiche avanzate negli anni dalla Corte di Strasburgo al processo italiano.

Una volta garantita l'effettività della prima citazione, le successive si riterranno validamente effettuate al domicilio del difensore di fiducia o d'ufficio.

Il senatore D'Ambrosio svolge poi una serie di considerazioni sugli snodi critici del processo penale italiano, osservando come nel corso degli

anni l'effettivo ricorso all'istituto del patteggiamento ha finito per essere limitato agli imputati detenuti, finendo di fatto per operare solo in presenza del ricorso al rito direttissimo.

Proprio per questo, all'epoca in cui egli aveva ricoperto le funzioni di procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Milano, aveva elaborato con i suoi sostituti una serie di protocolli operativi diretti a favorire – in particolare nei confronti di reati commessi da delinquenti abituali, come il furto con destrezza – il ricorso al rito direttissimo, adoperando però alcune accortezze che consentissero di uscire dal circolo vizioso del ritardato aggiornamento del casellario giudiziario, che rende difficile provare la recidiva, acquisendo ad esempio i dati relativi ai processi subiti ovvero relativi agli arresti.

L'oratore osserva infine che sarebbe necessario uno sforzo in direzione di un più coerente adeguamento del sistema ai principi del rito accusatorio; ad esempio, il principio della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva andrebbe applicato tenendo conto della profonda differenza di un processo basato sul sistema accusatorio rispetto a quello delineato dal codice del 1930, e dunque anche della possibilità di introdurre l'immediata esecutività della sentenza di primo grado.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per il contenuto di alcune delle proposte emendative del Presidente, che tuttavia non risolvono i dubbi di costituzionalità che il disegno di legge pone nel suo complesso, illustra l'emendamento 2.3, soppressivo dell'articolo 2. Al riguardo osserva come l'istituto dell'estinzione, del tutto ignoto agli ordinamenti degli altri paesi europei appaia difficilmente conciliabile con il sistema processuale nazionale, nella parte in cui peraltro si sovrappone all'istituto della prescrizione dei reati, ma rischi di comportare condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Rileva peraltro come l'asistematicità e la illegittimità costituzionale di tale norma sia stata posta in evidenza anche nei pareri resi dall'Unione delle camere penali e dal Centro Marongiu.

Illustra quindi l'emendamento 2.15 il quale, sostituendo integralmente l'articolo 2, riscrive l'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale in materia di udienza di programma e di disciplina delle udienze dibattimentali. Al riguardo si sofferma in particolare su quanto previsto dal comma 6 della disposizione, nella parte in cui prevede che non incidono sulla ragionevole durata dei giudizi i periodi di sospensione del processo imposti, fra l'altro, dai tempi necessari per ottenere l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, ovvero l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, nonché quelli dovuti ad attività dilatorie poste in essere dalle parti.

Dà conto poi dell'emendamento 2.17, il quale introduce nel codice penale, riprendendo quanto previsto nella relazione elaborata dalla Commissione Pisapia, l'articolo 48-*bis* relativo alla non punibilità per irrilevanza del fatto. Al riguardo rileva che tale istituto appare, alternativa-

mente ad un ampio intervento di depenalizzazione, un'efficace soluzione per ridurre il carico dei lavori degli uffici giudiziari.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'impatto che l'articolo 2 è destinato a produrre sull'efficienza del sistema giudiziario civile, illustra l'emendamento 2.19, con il quale, attraverso puntuali modifiche all'istituto della prescrizione, si introducono misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale. Al riguardo si sofferma in particolare sull'articolo 157 il quale, riprendendo quanto già previsto nel disegno di legge n. 1043 prevede diverse modulazioni dei termini di prescrizione dei reati a seconda della pena stabilita. Di analoga importanza è la previsione sulla sospensione del corso della prescrizione prevista dall'articolo 159.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di ampliare l'elenco dei reati per i cui giudizi non trova applicazione il disegno di legge, ricomprendendo ad esempio i reati contro la pubblica amministrazione e il cosiddetto autoriciclaggio, illustra l'emendamento 2.0.10, il quale riscrive l'articolo 572 del codice penale in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Dopo aver illustrato l'emendamento 2.0.13, il quale reca una serie articolata di misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, si sofferma sull'emendamento 2.0.14 il quale reca puntuali modifiche all'articolo 148 del codice di rito in materia di notificazioni attraverso il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata. Conseguenziale alle modifiche all'articolo 148 sono quelle previste con riguardo all'articolo 157.

Dopo aver riferito sull'emendamento 2.0.34, il quale interviene fra l'altro sull'istituto dell'incidente probatorio illustra l'emendamento 2.0.39, il quale prevede alcuni casi di sospensione processuale nelle ipotesi di soggetti latitanti.

Conclude illustrando l'emendamento 2.0.44, il quale modifica l'articolo 544 del codice di procedura penale.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra dapprima gli emendamenti 2.20 e 2.49 i quali intervengono sull'istituto della prescrizione del reato.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 2.63, il quale prevede che la prescrizione sia sempre rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale, si sofferma sugli emendamenti 2.65 e 2.66, i quali prevedono che il corso della prescrizione sia sospeso anche nel caso di perizie o di rogatorie internazionali.

Riferisce poi sull'emendamento 2.72, con il quale si prevede che il processo possa essere sospeso anche per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorenni.

Particolarmente rilevanti appaiono poi gli emendamenti 2.99, 2.100 e 2.101, con i quali si amplia il novero dei reati per i quali non può trovare applicazione l'istituto dell'estinzione processuale.

Conclude aggiungendo la propria firma ed illustrando l'emendamento 2.114, il quale esclude dall'ambito applicativo del disegno di legge anche i processi per omicidio colposo.

La seduta sospesa, alle ore 12,55, è ripresa alle ore 14,10.

Il senatore MARITATI (PD), nell'auspicare che possano trovare accoglimento talune delle proposte emendative presentate dall'opposizione, svolge ampie considerazioni sull'istituto della prescrizione processuale anche alla luce delle modifiche introdotte con la ben nota legge «Cirielli». Con riguardo al disegno di legge ribadisce le proprie perplessità di ordine costituzionale, nella parte in cui il provvedimento determina una iniqua disparità di trattamento fra imputati. Analoghe critiche destano poi le previsioni relative all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del disegno di legge, le quali finiscono per violare il diritto alla difesa di molti innocenti. Dopo aver invitato a riflettere sulle conseguenze negative sull'efficienza della giustizia, illustra l'emendamento 2.46. Tale emendamento prevede che ai fini del computo del termine di ragionevole durata dei processi si tenga conto anche della presentazione da parte del pubblico ministero di nuove contestazioni.

Dopo avere illustrato l'emendamento 2.50 il quale prevede che il processo si consideri sospeso anche nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, dà conto dell'emendamento 2.57.

Aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 2.128 e 2.129, i quali prevedono che l'istituto dell'estinzione non possa trovare applicazione con riguardo ai procedimenti aventi ad oggetto il reato di truffa ai danni dello Stato.

Si sofferma infine sull'emendamento aggiuntivo 2.0.8, il quale reca modifiche al codice penale in materia di celebrazione del procedimento in assenza dell'imputato, introducendo tra l'altro una nuova fattispecie di reato di frode.

Il senatore CASSON (PD) aggiunge la propria firma l'emendamento 2.132 il quale prevede che siano esclusi dall'ambito applicativo del disegno di legge i procedimenti per traffico illecito di rifiuti.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) illustra l'emendamento 2.42.

Nel fare rinvio al suo precedente intervento per quanto riguarda le innovazioni in tema di disciplina delle notificazioni, si sofferma sulle disposizioni dirette ad innovare le norme in materia di cognizione del giudice d'appello e di processo d'appello e di ricorso per cassazione.

In proposito, egli si riallaccia in primo luogo alle considerazioni svolte nei suoi precedenti interventi circa la necessità di portare alle sue logiche conseguenze l'adozione di un processo basato sul rito accusatorio.

Infatti, il presupposto del rito accusatorio è la formazione e l'esame della prova in dibattimento, che, evidentemente, confligge con una nuova cognizione del merito in appello; non a caso, nei Paesi di diritto anglosas-

sone, non solo l'appello contro una sentenza penale non è automatico ed è consentito solo in casi particolari, ma soprattutto il processo d'appello non è mai con giuria, proprio perché in esso non si ha formazione dibattimentale della prova, e molto spesso il giudizio d'appello, qualora rilevi vizi della sentenza di primo grado, impone la celebrazione di un nuovo processo. In questo senso, ad esempio, la sopravvivenza nel nostro sistema della corte d'assise d'appello integrata da giudici popolari rappresenta un'evidente anomalia.

Egli propone perciò di circoscrivere la cognizione del giudice di appello, modificando nel contempo l'articolo 603 del codice di procedura penale, nel senso di consentire la rinnovazione del dibattimento qualora l'appellante abbia chiesto l'assunzione di una prova non ammessa in primo grado e il giudice d'appello la ritenga rilevante ai fini della decisione, ovvero quando ritenga decisive e influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Allo stesso modo, si propone di riportare il ricorso per cassazione alla sua originaria funzione di mero giudizio di legittimità.

L'oratore si sofferma infine sulla soppressione della possibilità, attualmente prevista dall'articolo 613 del codice di procedura penale, della parte di ricorrere personalmente per cassazione. Tale disposizione infatti costituisce attualmente una delle più gravi cause di inflazione del contenzioso della suprema corte, dal momento che favorisce l'ipertrofia di ricorsi palesemente infondati che, benché rigettati poi dalla cassazione, determinano comunque gravi ritardi nelle attività di cancelleria.

Il senatore GALPERTI (*PD*) svolge considerazioni sul complesso degli emendamenti presentati dal Partito Democratico all'articolo 2, con i quali si delinea un'ampia ed organica riforma della giustizia penale, in parte in linea con quanto previsto nel disegno di legge governativo n. 1440. Sottolinea poi come dal complesso degli emendamenti emerga l'ampia disponibilità al dialogo e al confronto da parte dell'opposizione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nell'auspicare che si possa procedere ad una riforma quanto più organica del processo penale, precisa che l'istituto della frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato non può prescindere dalle norme in materia di sospensione del processo a carico di imputati irreperibili o assenti.

Non essendovi altri iscritti a parlare il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra dapprima l'emendamento 3.2, il quale, sulla base anche dei rilievi formulati dall'Unione camere penali, propone la soppressione della normativa transitoria di cui all'articolo 3. Tale disciplina infatti appare in contrasto non solo con l'articolo 3 della Costituzione, ma anche con l'articolo 79 nella parte in cui si configura di fatto in una forma inedita di amnistia. L'irragionevolezza

della disciplina emerge inoltre nella parte in cui si prevede l'applicazione di essa anche ai procedimenti per i quali sia stata svolta un'ampia istruttoria parlamentare.

Il presidente BERSELLI esprime apprezzamento per l'atteggiamento non ostruzionistico dell'opposizione e condivisione nel merito di alcune delle proposte emendative le quali tuttavia potranno trovare più adeguata collocazione nell'ambito di una riforma organica del processo penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

114^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

– e petizioni nn. 900 e 918 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore VALENTINO (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.27. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2 esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.45, 2.89, 2.120 e 2.121, 2.0.11, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.26, 2.68, 2.88, 2.124, 2.126, 2.128 e 2.129. Dopo aver invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 2.23, invita a riformulare l'emendamento 2.83. Dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 2.0.1, esprime parere contrario

su tutte le restanti proposte emendative. Relativamente all'articolo 3 esprime parere contrario su tutte le proposte ad esso riferite.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) fa proprio e ritira l'emendamento 2.23.

Il sottosegretario CALIENDO invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Con riguardo alle proposte relative all'articolo 2, dopo aver invitato i presentatori a riformulare gli emendamenti 2.26, 2.68, 2.83 e 2.88, 2.120, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.45, 2.121, 2.0.1, 2.0.11. Invita altresì i presentatori a ritirare le restanti proposte riferite all'articolo 2. Formula infine un analogo invito al ritiro con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

Art. 1.

1.1

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

1.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Sopprimere l'articolo.

1.4

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, LEGNINI

Sopprimere l'articolo.

1.5

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

''Art. 144-bis. – *(Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali)*. – 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale

della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

- a) per il giudizio di primo grado: anni due;
- b) per il giudizio in grado di appello: anni due;
- c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».

Consequentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.6

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "Chi ha subito" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito";

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo civile si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina

con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma *3-ter*, una espressa richiesta al giudice precedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma *3-bis*, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice precedente.

3-sexies. Il giudice precedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma *3-quinquies*. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. I Processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge'';

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

''Art. 3. – (*Procedimento*). – 1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del procedimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei Successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di pro-

cedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5'».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.7

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei cri-

teri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate "ufficio per il processo".

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dot-

torandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

h) previsione della assegnazione di cui alla lettera *g)* mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)*, che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti si dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.».

1.8

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, siano rideterminate secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale; prevedere altresì che i profili professionali del ruolo tecnico istituito ai sensi della predetta tabella A siano definiti in sede di contrattazione collettiva e che le successive rideterminazioni siano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) prevedere che eventuali posizioni soprannumerarie siano temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e siano riasorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui al presente articolo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.».

1.9

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la Programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) autorizzare, al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio per il processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012:

1) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere

dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei Processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizioni economiche B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010;

3) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine e nei termini di cui alla lettera *b*) del presente comma, ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.».

1.10

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega al Governo in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, ad integrazione e specificazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240:

1) che spettano al dirigente giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) che il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture ed agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata;

b) prevedere che, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dalla lettera *a)* del presente comma, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentino appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

1.11

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Delega per l'adozione di decreti legislativi in materia di punibilità ed estinzione del reato e della pena nel Libro I del codice penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di punibilità ed estinzione del reato e della pena nel Libro I del codice penale.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. prevedere che:

a) la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato commesso sia subordinata al verificarsi di condizioni estranee all'offesa, nominando le espressamente condizioni obiettive di punibilità;

b) le condizioni obiettive di punibilità operino oggettivamente;

2. prevedere che:

a) nei casi espressamente stabiliti dalla legge per reati di non particolare gravità, tali reati possano essere dichiarati estinti quando, prima del giudizio, l'agente abbia posto in essere adeguate condotte riparatorie o risarcitorie, sole o congiunte ad attività e prescrizioni stabilite dal giudice;

b) il giudice, se ritenga non adeguate le condotte riparatorie prestate, possa indicarne integrazioni assegnando un termine per l'adempimento;

3. prevedere quali cause di estinzione del reato:

a) la morte dell'imputato;

b) l'amnistia;

c) l'oblazione;

d) l'esito positivo della messa alla prova con sospensione del processo;

e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto;

4. prevedere che, a titolo di oblazione, l'imputato, se non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'agente, sia ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna:

a) nei reati puniti con la sola pena pecuniaria, una somma pari a due terzi della pena massima oltre alle spese del procedimento;

b) nei reati puniti con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa, una somma compresa tra i due terzi e la metà della pena pecuniaria massima oltre alle spese del procedimento;

5. prevedere che nel caso previsto al numero 1, lettera b), il giudice possa respingere con ordinanza la domanda di oblazione, in considerazione della gravità del fatto;

6. prevedere che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione estingua il reato;

7. prevedere che:

a) nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con altra pena non detentiva, il giudice possa disporre una sola volta, con il consenso o su richiesta dell'imputato, la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinando i presupposti per l'ammissione alla prova e le modalità del suo espletamento;

b) la sospensione del processo con messa alla prova possa essere disposta una seconda volta solo per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova;

c) l'esito positivo della prova estingua il reato;

8. prevedere che:

a) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato;

b) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato;

c) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato;

d) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato;

9. prevedere che, quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla pena più grave;

10. prevedere che i reati puniti con l'ergastolo non si prescrivano;

11. prevedere che ai fini della prescrizione non si tenga conto delle circostanze;

12. prevedere che:

a) la prescrizione operi rispetto ad ogni singolo reato e sia rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale;

b) nei casi di reato tentato la prescrizione decorra dal momento in cui è cessata l'attività dell'agente; in caso di reato permanente o di reato continuato, dal momento in cui è cessata la permanenza o la continuazione;

13. prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del processo sia imposta da una particolare disposizione di legge, nonché:

a) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

b) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

c) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione;

d) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;

14. prevedere che la prescrizione riprenda il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;

15. Prevedere che:

a) la pena della multa si estingua decorso un tempo di cinque anni se non ne sia iniziata l'esecuzione;

b) le pene interdittive e prescrittive si estinguano decorso un tempo di cinque anni;

c) la pena detentiva ordinaria si estingua decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venticinque anni e non inferiore a cinque anni;

d) la pena dell'ergastolo non si prescriva;

e) in caso di concorso di reati, si abbia riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene siano state inflitte con la medesima sentenza;

f) il tempo di estinzione della pena prescrittiva, interdittiva e detentiva sia computato dal giorno in cui diventa eseguibile.

1.12

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

Sopprimere il comma 1.

1.13

BARBOLINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.14

INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.15

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.16

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.17

CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.18

ADAMO, CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-bis».

1.19

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «con la pubblicazione della decisione» con le seguenti: «con il deposito della motivazione della decisione».

1.20

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato», con le seguenti: «Il processo penale si considera iniziato alla data di emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale».

1.21

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di assunzione della qualità di imputato» con le seguenti: «alla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna».

1.22

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis» ultimo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite di novanta giorni ciascuno».

1.23

BARBOLINI, ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-ter».

1.24

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

«3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicheranno gli stessi termini di cui alla presente lettera».

1.25

MAZZATORTA

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «due anni per il primo grado» con le seguenti: «tre anni per il primo grado».

1.26

MAZZATORTA

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «due anni per il giudizio di legittimità» con le seguenti: «un anno per il giudizio di legittimità».

1.27

BERSELLI

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «in ogni caso» con le seguenti: «per ogni successivo grado di giudizio nel caso».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera d), sostituire le parole: «senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» con le seguenti: «per ogni ulteriore grado di giudizio».

1.28

INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso: «3-quater».

1.29

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-quater», dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti parole: «, nonché del rigetto della domanda e della sua evidente infondatezza,».

Conseguentemente sopprimere le parole da: "L'indennizzo" fino alla fine del periodo.

1.30

LEGNINI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quater, sopprimere il secondo periodo.

1.31

GALPERTI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso "3-quinquies".

1.32

CHIURAZZI, GALPERTI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso: «3-sexies».

1.33

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-ter dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dal comma 1 della presente legge, si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma 3-bis, dopo l'entrata in vigore della presente legge».

1.34

GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Sopprimere il comma 2.

1.35

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziati in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-quater a 2-undecies.

2-quater. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2-quinquies. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

2-sexies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

2-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

2-nonies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-decies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

2-undecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.36

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, BAIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziati in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *2-quater*.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle somme ricavate dalle vendite all'incanto dei beni relativi ad esecuzioni immobiliari e mobiliari

e alle vendite fallimentari si applica un prelievo aggiuntivo del 2 per cento».

1.0.1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per l'informatizzazione del procedimento penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per l'informatizzazione del procedimento penale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema di notizie di reato, finalizzato all'acquisizione automatizzata e alla sistematizzazione delle notizie di reato, trasmesse dalla polizia giudiziaria con firma digitale, all'apposito portale di ciascuna procura della Repubblica;

b) previsione delle modalità di attuazione dell'obbligo, per ciascun ufficio del pubblico ministero, di formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari, da rendere accessibile, successivamente al deposito, ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

c) previsione della possibilità per il pubblico ministero di accedere in via telematica alle banche dati di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

d) istituzione del registro delle intercettazioni, finalizzato alla gestione informatizzata dei tabulati, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche disposte nei procedimenti penali, con possibilità di accesso unicamente da parte del pubblico ministero procedente e degli organi di polizia giudiziaria specificamente delegati al compimento delle operazioni di intercettazione; coordinamento di tale registro con il sistema unico nazionale delle intercettazioni di cui al comma 82 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) istituzione del ruolo informatico del pubblico ministero e del giudice, finalizzato alla gestione elettronica e al monitoraggio del ruolo dei procedimenti, nonché alla loro assegnazione tabellare;

f) previsione delle modalità di realizzazione del fascicolo dibattimentale informatico, nonché dell'archivio digitale delle sentenze, dei ver-

bali e delle registrazioni multimediali delle udienze dibattimentali, con possibilità di accesso da parte dell'autorità giudiziaria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

g) previsione delle modalità di realizzazione del sistema informativo della cognizione penale, finalizzato alla gestione informatizzata dei registri penali di primo e di secondo grado ed accessibile all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

h) istituzione del sistema informativo delle misure cautelari personali e reali, finalizzato alla gestione, al monitoraggio e all'archiviazione degli atti applicativi delle suddette misure, conservati in formato elettronico ed accessibili all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata, nonché alla gestione informatica dei corpi di reato e dei depositi giudiziari;

i) istituzione del sistema informativo delle esecuzioni, finalizzato alla gestione e al monitoraggio informatizzato dell'attività del pubblico ministero, del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza, in ordine alla fase dell'esecuzione della sentenza di condanna, con possibilità di accesso da parte della autorità giudiziaria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata; previsione che tale sistema informativo sia collegato al sistema della cognizione penale, di cui alla lettera g), al fine di monitorare gli estratti esecutivi telematici relativi a ciascun processo, al sistema delle misure cautelari personali, di cui alla lettera h), per consentire il controllo, l'annotazione e il computo del presofferto e delle ipotesi di fungibilità dei periodi di detenzione subiti, nonché alle banche dati degli uffici per l'esecuzione penale esterna;

l) istituzione del sistema informativo delle misure di prevenzione, finalizzato al monitoraggio e alla gestione informatizzata del procedimento di prevenzione, e suo coordinamento con la banca dati dei beni oggetto di misure preventive di natura ablatoria;

m) istituzione della banca dati nazionale dei beni confiscati e dei corpi di reato, del casellario giudiziario centrale informatizzato, della banca dati nazionale delle misure cautelari personali e reali nonché della banca dati nazionale delle sentenze di merito.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei

principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

1.0.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di non punibilità per irrilevanza del fatto)

1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 48-bis. – (*Non punibilità per irrilevanza del fatto*). – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno''.

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''come reato'' sono inserite le seguenti: ''o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa''».

1.0.3

GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale in materia di particolare tenuità dell'offesa)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 49-bis. – (*Particolare tenuità dell'offesa*). – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano

congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno''».

1.0.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 99. – (*Recidiva*). – Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna è pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.'''».

1.0.5

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incompetenza, incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari e impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza)

1. All'articolo 21 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: "entro i termini previsti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto".

2. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice di procedura penale, le parole: "al giudice competente" sono sostituite dalle seguenti: "al pubblico ministero presso il giudice competente".

3. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. – *(Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza).* – 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità".».

1.0.6

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di conflitto e di proposizione del conflitto)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

''2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1.

Tuttavia qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. Se il contrasto è tra due giudici dell'udienza preliminare, o in mancanza di questa, tra due giudici del Tribunale ed uno dei due si è già pronunciato affermando la propria competenza, prevale la decisione di questo. Se il provvedimento relativo è stato impugnato, il giudice può sospendere il processo per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di trasmissione del ricorso in Cassazione''.

2. Al comma 2 dell'articolo 30 del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: ''sino al termine dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, sino alla chiusura degli atti preliminari al dibattimento''».

1.0.7

CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''come reato'' sono inserite le seguenti: ''o che per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità''.

2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "non costituisce reato" sono inserite le seguenti: "o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità".

3. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis. – (Proscioglimento per particolare tenuità del fatto). –

1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità".

4. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità"».

1.0.8

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale in materia di forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo Periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo o trasmesso in conformità all'originale.".

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis.''.».

1.0.9

CAROFILIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 48 del codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente:

''5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato''.».

1.0.10

CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Notificazioni richieste dal pubblico ministero)

1. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine

o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire”».

1.0.11

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 154 e 157 del codice di procedura penale)

1. Dopo l’articolo 157 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 157-bis. – *(Notificazioni al difensore di fiducia)*. – 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 157, le notificazioni all’imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all’imputato è aumentato di tre giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità”.

2. All’articolo 154 del codice di procedura penale, dopo le parole: ”dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8” sono inserite le parole: ”e dell’articolo 157-bis”».

1.0.12

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 157 del codice di procedura penale)

1. L’articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

”Art. 157. – *(Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all’imputato non detenuto)*. – 1. La prima notificazione alla persona sot-

toposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata infondatazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio''.

2. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato».

1.0.13

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore d'ufficio o, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, presso lo studio di quest'ultimo'';

b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi».

1.0.14

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, è eseguita mediante consegna di copia al difensore presso lo studio di quest'ultimo''.

2. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 157 del codice di procedura penale sono soppressi.''.».

1.0.15

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 157 del codice di procedura penale in materia di notificazioni successive all'imputato non detenuto)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

''8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notifica-

zione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ieomunicazioni di atti e agli avvisi”».

1.0.16

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 161 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

”3-bis. Oltre a quanto previsto dal presente articolo l’imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo.”».

1.0.17

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Notificazioni ad altri soggetti)

1. L’articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

”Art. 167. – *(Notificazioni ad altri soggetti)*. – 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 154, commi 1,2,3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell’articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici”».

1.0.18

CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Relazione di notificazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione''».

1.0.19

CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nullità delle notificazioni)

1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 171. - *(Nullità delle notificazioni)* – 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161''».

1.0.20

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente"».

1.0.21

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione e di esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese

processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.0.22

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme sui depositi giudiziari)

1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archivi azione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto

entrate del bilancio dello Stato per essere rassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-*bis*, 111-*ter*, 111-*quater*, 112, 113, 113-*bis*, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare''.

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, di provvedere al versamento delle rispettive somme all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione secondo quanto disposto dai medesimi commi 1 e 2».

Art. 2.

2.1

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

2.2

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

2.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, Marco FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Sopprimere l'articolo.

2.4

CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI

Sopprimere l'articolo.

2.5

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

''Art. 346-bis - *(Non doversi procedere per estinzione del processo).*

– 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai cinque anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548;

b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;

c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617''.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui al comma 1 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di

imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

5. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicano gli stessi termini di cui al comma 1. Si applicano i termini di fase previsti al comma 1 anche in caso di revisione del processo ai sensi dell'articolo 629 e seguenti.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».

2.6

CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di difesa e di notificazioni degli atti del procedimento)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che provvede immediatamente alla nomina di un difensore d'ufficio, salva la nomina di un nuovo difensore di fiducia»;

b) all'articolo 121, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per posta elettronica certificata»;

c) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Il giudice può disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria; in tal caso le notificazioni sono eseguite con l'osservanza delle norme del presente titolo'';

d) all'articolo 148, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

''2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina o, ove non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo previsto dal primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale'';

e) all'articolo 150, comma 1, le parole: ''Quando lo consigliano circostanze particolari,'' sono soppresse;

f) all'articolo 151, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ovvero, quando concrete e motivate ragioni lo impongano, dalla sezione di polizia giudiziaria'';

g) all'articolo 152, comma 1, le parole: ''possono essere sostituite'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono sostituite'';

h) all'articolo 157, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

''8-*bis*. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Il presente comma si applica anche alle comunicazioni di atti e agli avvisi'';

i) all'articolo 157 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''8-*ter*. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-*bis*'';

l) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

''Art. 159. - (*Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità*). - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'ufficiale giudiziario procede, anche consultando i competenti uffici pubblici, a nuove ricerche dell'imputato presso l'amministrazione penitenziaria a centrale, i luoghi di nascita, residenza anagrafica, domicilio, dimora e lavoro, e procede d'ufficio alla nuova notificazione; l'ufficiale giudiziario procedente può incaricare della notificazione l'ufficiale giudiziario competente per territorio.

2. In caso di esito negativo delle ricerche eseguite ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere nominato un difensore all'imputato che ne è privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di unica copia dell'atto al difensore. L'autorità giudiziaria può rinnovare, ove assolutamente necessario, le ricerche tramite la polizia giudiziaria.

3. Le notificazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore'';

m) all'articolo 161, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: ''Nei casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'ufficiale giudiziario accerta l'impossibilità di eseguire la notifica dell'atto all'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domicilio determinato, procede alla notificazione dello stesso mediante consegna di unica copia al difensore, dando atto, nella relazione di cui all'articolo 168, dell'omessa notificazione presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato'' ;

n) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Non possono essere eseguite col mezzo degli uffici postali nei confronti degli imputati le notificazioni delle sentenze, dei decreti penali e dei relativi estratti''».

2.7

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Delega al Governo in tema di difesa e di notificazione degli atti del procedimento penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del procedimento, al fine di rendere operativo il processo telematico e di conseguire l'obiettivo della certezza dei tempi unitamente a quello dell'efficienza del sistema.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità procedente di nomi-

nare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del difensore;

b) provvedere al riordino delle disposizioni relative agli atti del procedimento penale, con particolare riferimento alle memorie e alle richieste scritte che le parti e il difensore possono presentare in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del codice di procedura penale, o mediante deposito in cancelleria o per posta elettronica certificata; prevedere la notificazione per posta elettronica certificata anche per la persona sottoposta ad indagini preliminari;

c) prevedere che il giudice possa disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria e, laddove ne ravvisi la necessità, ciò possa avvenire dinanzi al tribunale del riesame anche per soggetti diversi dai detenuti; prevedere che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo da indicare all'atto del deposito della nomina del difensore ovvero nel primo scritto difensivo e nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che, in caso di notificazioni urgenti, possa essere disposto dal giudice che gli avvisi siano eseguiti dai servizi di polizia giudiziaria territorialmente competenti;

d) prevedere che le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari siano eseguite anche dalla competente sezione di polizia giudiziaria;

e) modificare l'articolo 148 del codice di procedura penale, introducendo la previsione che, quando l'imputato è assistito da due difensori, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato;

f) modificare il comma 8-bis dell'articolo 157 del codice di procedura penale, prevedendo, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96 del medesimo codice e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera e) del presente comma.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei

principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

2.8

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera *a)*, anche dei dati relativi alle sopravvenienze *pro capite* civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazio-

nale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *b)* e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera *c)*;

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera *c)*, la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

2.9

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Delega al Governo per gli archivi informatizzati e per il processo telematico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la disciplina degli archivi informatizzati e del processo telematico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione, da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari;

b) previsione che l'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, sia gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, anche per gli avvocati;

c) per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello, nonché per l'assistenza e la manutenzione dei relativi sistemi operativi, previsione della autorizzazione di spesa per un importo di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2010;

d) previsione che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, siano obbligatorie dal 30 giugno 2010;

e) previsione che il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, disponga con decreto l'anticipazione del termine di cui alla lettera d), anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati;

f) previsione dell'applicazione ai procedimenti civili e penali, entro il termine di cui alla lettera d), delle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aventi ad oggetto la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, il documento informatico digitale e la trasmissione telematica degli atti, in quanto compatibili.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri diretti vi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

2.10

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

b) previsione che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria della forma telematica per le notificazioni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore, ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione del relativo pagamento per mezzo di strumenti telematici.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dell'attività di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri diretti vi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

2.11

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera *a)*, se non corretti entro un termine la cui durata, comunque breve, è definita dal Ministero della giustizia d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

d) stabilire che l'avviso di liquidazione è notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le

ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

2.12

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza contumaciale" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato";

b) l'articolo 190-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 190-bis. - *(Requisiti della prova in casi particolari)* – 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-*bis*»;

a) all'articolo 349:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-*bis*»;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

»4-*bis*. Quando procede alla identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il processo ai sensi dell'articolo 484-*bis*, la polizia giudiziaria notifica allo stesso il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'articolo 484-*bis*, ovvero quella emessa ai sensi dell'articolo 484-*quinqüies*, comma 1, e lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. La polizia giudiziaria può, ove necessario, accompagnare l'imputato nei propri uffici ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente occorrente ad effettuare la notifica.

4-*ter*. Nei casi di cui al comma 4-*bis*, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero procedenti»;

a) agli articoli 419, comma 1, 429, comma 1, lettera f), e 552, comma 1, le parole: »sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: »si procederà in sua assenza»;

b) l'articolo 420-*ter* è sostituito dal seguente:

»Art. 420-*ter*. – (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) – 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito»;

e) all'articolo 420-*quater*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assenza o allontanamento volontario dell'imputato»;

2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "ordina procedersi in assenza";

3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua assenza";

4) al comma 3, le parole: "la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "l'assenza";

5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza";

6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

7-ter. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.";

a) l'articolo 420-*quinquies* è abrogato;

b) dopo l'articolo 484 sono inseriti i seguenti:

''Art. 484-bis. - (*Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo*) – 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerge la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerge la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dando ne comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438. .

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-ter. - (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) – 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 484-quater. - (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*) – 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare

la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che riti elle rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quinquies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8»;

a) l'articolo 490 è sostituito dal seguente:

''Art. 490. - (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.'';

b) dopo l'articolo 493 è inserito il seguente:

''Art. 493-bis. - (*Mutamento della persona fisica del giudice*) – 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione'';

a) all'articolo 495, comma 4-bis, le parole: '', con il consenso dell'altra parte,'' sono soppresse;

b) all'articolo 511:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice'';

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.'';

a) all'articolo 513, comma 1, le parole: ''contumace o'' sono soppresse;

b) all'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, le parole ''contumace o'' sono soppresse;

c) agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), la parola: ''contumace'' è sostituita dalla seguente: ''assente'';

d) all'articolo 603, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa'';

a) il comma 2-bis dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-bis sono abrogati.»

2.13

D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione, al fine di assicurare la ragionevole durata dei giudizi penali)

1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''6. L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5. La corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dal medesimo articolo 127''.

2. All'articolo 428 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: ''ricorso per cassazione'' sono sostituite dalla seguente: ''appello'';

b) al comma 2, le parole: ''ricorso per cassazione'' sono sostituite dalla seguente: ''appello'' e il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le parole: ''la Corte di cassazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''la corte di appello''.

3. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''3-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché per illegalità della pena e della misura di sicurezza applicate''.

4. Il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad un apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassa-

zione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti proposto fuori del caso previsto dall'articolo 448, comma 2. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al Presidente della Corte''.

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: ''Salvo che la parte non vi provveda personalmente,'' sono soppresse».

2.14

D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'udienza preliminare e di richieste di prova)

1. All'articolo 421 del codice di procedum penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''salvo che accerti che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa'';

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Qualora il giudice accerti, ai sensi del comma 1, che il fatto è enunciato in forma non chiara e non precisa, ordina al pubblico ministero la correzione dell'imputazione concedendo, a richiesta dell'imputato e del suo difensore, un termine a difesa non superiore a cinque giorni'';

c) al quarto periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', anche sulla base dei verbali delle investigazioni difensive, depositati, a pena di decadenza, all'atto della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti''.

2. Al comma 1 dell'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In ogni Caso il giudice concede un termine a difesa non inferiore a cinque giorni''.

3. L'articolo 431 del codice di proceduta penale è sostituito dal seguente:

''Art. 431. - (*Fascicolo per il dibattimento*). - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, le parti costituite in-

dicano i fatti che intendono provare e i mezzi di prova di cui chiedono l'ammissione. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, di periti o di consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, indicare le circostanze su cui deve vertere l'esame.

2. Il giudice, nel contraddittorio delle parti, provvede sulle richieste di ammissione delle prove e alla formazione del fascicolo per il dibattimento, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Dispone quindi che, a cura delle parti che hanno chiesto l'ammissione delle prove, siano citati per il giudizio i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, nonché le persone indicate all'articolo 210.

3. Se necessario, anche d'ufficio, il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per le decisioni sulle richieste di prove e per la formazione del fascicolo. 4. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati all'articolo 236;

h) il corpo del reato e le Cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

5. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva».

4. L'articolo 468 del codice di procedura penale è abrogato.

5. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 493. - (*Richieste di prova*) – 1. Le parti private non costituite all'udienza preliminare indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. Il giudice ammette altresì i mezzi di prova non richiesti immediatamente dopo il decreto che dispone il giudizio dalle parti costituite in udienza preliminare se queste dimostrano di non averle potute indicare tempestivamente.

3. In ogni caso, le parti possono presentare direttamente a dibattimento, per l'assunzione a prova contraria, testimoni, periti e consulenti non indicati immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

4. Il giudice revoca il provvedimento di ammissione se la parte che ne ha fatto richiesta non ha provveduto alla citazione dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici nonché delle persone indicate all'articolo 210, salvo che non ricorrano giustificati motivi''».

2.15

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

''Art. 132-*bis*. - (*Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali*) – 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari (quali le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità *ex* articolo 181, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice di procedura penale; l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento; la riunione o la separazione di giudizi), alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice penale.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine, in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.

5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurarne la ragionevole durata, considerando altresì la Particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'extradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali, l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata Partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di riconsunzione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione'».

2.16

MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e all'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di determinazione delle priorità per l'esercizio dell'azione penale)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

''a) l'organizzazione dell'ufficio in attuazione dei criteri generali dettati dal Consiglio superiore della magistratura'';

b) alla lettera b) del comma 6, la parola: ''eventualmente'' è soppressa;

c) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''c-bis) le priorità nello svolgimento delle indagini preliminari relative a determinate categorie di reati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis'';

d) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''per l'approvazione. La modifica delle priorità nello svolgimento delle indagini deve essere preceduta dagli adempimenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1''.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 2-bis. - (Criteri di priorità nelle indagini preliminari). - 1. Il procuratore della Repubblica, sentiti il questore, i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i sindaci dei comuni e il presidente della provincia, i cui territori sono compresi in tutto o in parte nel circondario del tribunale, nonché i presidenti, o loro delegati, dei consigli dell'ordine forense territorialmente interessati, determina le priorità nello svolgimento delle indagini in relazione ai reati che, per la natura degli interessi lesi o messi in pericolo e per la Particolare frequenza di commissione, assumono connotazione di maggiore gravità.

2. Al fine di assicurare tempestività nella conduzione e nella definizione delle indagini preliminari per i reati di trattazione prioritaria individuati ai sensi del comma 1, il procuratore della Repubblica provvede all'organizzazione dell'ufficio individuando gruppi specializzati di magi-

strati per specifici settori di affari. Allo stesso fine, fissa altresì i criteri per la distribuzione e per l'uso delle risorse tecnologiche e per l'impiego della polizia giudiziaria''.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è sostituito dal seguente:

''Art. 4. - (*Impiego della polizia giudiziario e delle risorse tecnologiche e finanziarie*). – 1. Per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, oltre a determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria e nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2-bis del presente decreto, determina i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e delle priorità di indagine previamente individuate secondo la procedura di cui al citato articolo 2-bis''.

4. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ''Il Ministro della giustizia, inoltre, sulla base di una relazione del Consiglio superiore della magistratura, riferisce alle Camere sulle modalità organizzative delle procure della Repubblica in relazione alle priorità di indagine individuate secondo la procedura di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106''».

2.17

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 48-bis. - (*Non punibilità per irrilevanza del fatto*) – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comporta-

mento. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno''.

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa».

3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: «non costituisce reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa».

4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''Art. 530-bis. (*Proscioglimento per irrilevanza del fatto*). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di Proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la Particolare tenuità dell'offesa''.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale''.

6. Dopo l'articolo 125 delle nonne di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

''Art. 125-bis. - (*Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto*). – 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto''.

7. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-bis del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

c) il comma 3 è abrogato''.

9. All'articolo 3, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale;»».

2.18

CAROFILIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, GALPERTI, DELLA MONICA, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 62-bis, il secondo comma è abrogato;
- b) all'articolo 69, quarto comma, le parole: », esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,» sono soppresse;
- c) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;
- d) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

»Art. 99. - (*Recidiva*). – Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore a un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per tal uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale»;

e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;

f) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la continuazione";

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159 - (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di

procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime»;

h) all'articolo 160:

1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questo delegata", dopo le Parole: "sulla richiesta di archiviazione," sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2);

3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;

i) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per tal uno di essi ha effetto anche per gli altri».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 108, comma 2, le parole: "o la prescrizione del reato" sono soppresse;

b) all'articolo 175, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre";

c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;

d) all'articolo 671, il comma 2-*bis* è abrogato.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 47-*ter*:

1) al comma 01, le parole: "purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: ", sempre che tale misura sia idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati";

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-*bis*, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

c) l'articolo 50-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 58-*quater*, il comma 7-*bis* è abrogato».

2.19

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 157. - (*Prescrizione del reato.*) - 1. La prescrizione estingue il reato:

a) se l'azione penale non viene esercitata entro venti anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a quindici anni;

b) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

c) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

d) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

e) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

2. I termini di cui al comma 1 sono aumentati di un terzo quando si procede in ordine ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro II titolo secondo del codice penale e sono aumentati della metà quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e comunque quando si procede in ordine ai delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o a delitti per cui è contestata l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

3. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente pene di specie diversa, per determinare il termine della prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

4. La prescrizione è rinunciabile con dichiarazione presentata personalmente dall'imputato ovvero dal difensore munito di mandato speciale.

5. I reati puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non si prescrivono.

6. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze, salvo che per le circostanze aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

7. Ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura penale, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

a) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

b) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio.''.

2. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 158. - (*Operatività e decorrenza della prescrizione*). - 1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o di reato continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.''.

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). - 1. Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di:

a) autorizzazione a procedere;

b) deferimento della questione ad altro giudizio;

2. Il corso della prescrizione è inoltre sospeso:

a) per il tempo necessario per ottenere l'extradizione di un imputato dall'estero;

b) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

c) nel caso di una o più perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comportamenti, per ciascuna, la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

d) per tutto il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

e) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo della sentenza e la scadenza dei termini per l'impugnazione.

3. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

4. Nel caso di autorizzazione a procedere la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

2.20

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. – *(Prescrizione del reato.)* – 1. La prescrizione estingue il reato:

a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescritti va o pecuniaria.

2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.

4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze.'».

2.21

DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Sopprimre il comma 1.

2.22

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione,».

2.23

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale».

2.24

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione,» con le seguenti: «inferiore nel massimo ai cinque anni di reclusione,».

2.25

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «non superiore».

2.26

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, dopo le parole: «dieci anni di reclusione», inserire le seguenti: «o di arresto».

2.27

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«aa) dall'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 sono decorsi più di due anni senza che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 o abbia richiesto l'archiviazione».

2.28

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dalla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 o di notifica

del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna sono decorsi più di tre anni senza che sia stata redatta la sentenza che definisce il giudizio di primo grado, con deposito, contestuale o successivo, della motivazione ai sensi dell'articolo 544 e con le modalità di cui all'articolo 548;».

2.29

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado:

1) dalla data di notifica del decreto con il quale il giudice dispone il giudizio immediato;

2) nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, di cui all'articolo 461:

a) dalla data in cui il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5;

b) dal decreto in cui il giudice fissa l'udienza per il giudizio abbreviato;

c) dal decreto con il quale il giudice fissa un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso all'applicazione della pena su richiesta di parte;

3) nel giudizio direttissimo di cui all'articolo 449 dalla data in cui è stato eseguito l'arresto dell'imputato;

4) dalla data di emissione del decreto di giudizio immediato;

5) dalla data del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare *ex* articolo 424;

6) dalla data del provvedimento con cui il giudice esercita l'azione penale, nel giudizio abbreviato di cui all'articolo 438 e nel giudizio di applicazione su richiesta *ex* articolo 444.

7) dalla data della citazione diretta a giudizio.».

2.30

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado; qualora si proceda per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare di cui al libro V, titolo IX il termine complessivo per giungere all'emissione della sentenza di primo grado del giudizio è elevato a due anni e sei mesi».

2.31

MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

2.32

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dalla data di scadenza dei termini per l'impugnazione previsti dall'articolo 585 sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello, con deposito della motivazione;».

2.33

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dal momento del deposito dell'atto di impugnazione avverso la sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello».

2.34

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dal momento del deposito del ricorso avverso la sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di diciotto mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione».

2.35

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dalla data di scadenza per la proposizione del ricorso per cassazione è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione, con deposito della motivazione ai sensi dell'articolo 617;».

2.36

MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera c), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

2.37

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera c) sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

2.38

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera d).

2.39

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello oggetto del ricorso e decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».

2.40

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione».

2.41

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 1, lettera d), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

2.42

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 148. – (*Organi e forme delle notificazioni*) – 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in

cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.''.

1-ter. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e *difax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

L'atto è notificato anche al difensore.'';

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto.''.

1-*quater*. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 157. – (*Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto*). – 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto preso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio.''

1-*quinquies*. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 159. – (*Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità*) – 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.

2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei reati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno.''

1-*sexies*. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.

1-*septies*. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudiziaria a mezzo *fax* o messaggio di posta elettronica, seguiti da telegramma che conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148.''

1-*octies*. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

''Art. 24. – (*Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza*) – 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità.''

1-*nonies*. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

''Art. 597. – (*Cognizione del giudice di appello*) – 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova

e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.

4. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.''

1-*decies*. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

1-*undecies*. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

''1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno depresso in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.''

1-*duodecies*. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere *d*) ed *e*) sono soppresse e la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

''*c*) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello.''.

1-*terdecies*. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.

1-*quaterdecies*. All'articolo 613, comma 1, le parole: ''Salvo che la parte non vi provveda personalmente'' sono soppresse».

2.43

MAZZATORTA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento».

2.44

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento».

2.45

SCARABOSIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le previsioni del comma precedente si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

2.46

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui il pubblico ministero debba procedere a nuove contestazioni, il termine di fase di cui al comma 1, lettera a), può essere aumentato per un periodo non superiore a dodici mesi».

2.47

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la continuazione"».

2.48

GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 159. – (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

a) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

b) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime''».

2.49

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 159. - (*Mancata attuazione della prescrizione*). - La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato''».

2.50

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, qualora l'espleta-

mento delle stesse sia di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a diciotto mesi”».

2.51

CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questo delegata", dopo le parole: "sulla richiesta di archiviazione," sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,"; e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)";

3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso"».

2.52

CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri''».

2.53

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, dopo l'entrata in vigore della presente legge.»

2.54

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, lettera a), dopo le parole: «procedimento penale» inserire le seguenti: «o del processo penale».

2.55

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza

l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;».

2.56

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

''b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato;''».

2.58

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, lettera b), dopo le parole: «ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore» aggiungere le seguenti: «, o per revoca del mandato al difensore da parte degli imputati o dismissione del mandato da parte dei difensori».

2.57

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

''b-bis) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati''».

2.59

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) nei casi di svolgimento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, nel caso in cui l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità».

2.60

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) nei casi in cui sia emesso decreto di irreperibilità ai sensi degli articoli 159 e 160 del codice di procedura penale fino al momento in cui pervenga all'autorità giudiziaria notizia del reperimento o del decesso dell'imputato».

2.61

CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 2 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

2-ter. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta. 2-quater. Le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 2-ter non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo».

2.62

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 157. - (*Prescrizione del reato.*) – 1. La prescrizione estingue il reato:

a) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

b) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

c) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

d) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

2. Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

3. I reati puniti con l'ergastolo non si prescrivono.

4. Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze''».

2.63

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 157 del codice penale, il settimo comma è sostituito dal seguente:

''La prescrizione è sempre rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale''»

2.64

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, al numero 3), primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole ”, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.”».

2.65

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

”3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi.”».

2.66

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

”3-bis) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo.”».

2.67

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dai seguenti:

''La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

Una volta verificato si l'effetto interruttivo entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si compie se gli atti interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto, sono realizzati entro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due anni dall'atto che dispone il giudizio, per quanto attiene la sentenza dibattimentale di primo grado; entro un anno dall'atto antecedente negli altri casi.

Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravità, i termini più ampi operano per tutti i reati''».

2.68

CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al comma 2, lettera a), la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.».

2.69

GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il

corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta».

2.70

D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per tal uno di essi opera anche nei confronti degli altri.».

2.71

CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.».

2.72

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 31 del d.P.R. n. 448 del 1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

''1-bis. Nei casi in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario, il processo è sospeso per il tempo strettamente necessario a conseguire la presenza dell'imputato minorene''».

2.73

MARITATI, D'AMBROSIO, CASSON, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 3.

2.74

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 3.

2.75

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 3.

2.76

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, o nell'ipotesi di gravi e lunghe carenze dell'organico di magistrati e di personale amministrativo, può aumentare sino alla metà il decorso dei due anni necessari all'estinzione del processo.»

2.77

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I termini di cui al comma 1, lettera a), possono essere aumentati per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora nei casi di svolgi-

mento di perizie e di consulenze tecniche, ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale, l'espletamento delle stesse sia di particolare complessità.».

2.78

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il giudice può aumentare fino alla metà i termini di cui al comma 1 nei casi di maggiore complessità del processo, per numero di parti o di imputazioni o per altri motivi rimessi al suo apprezzamento. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518, comma 2, i termini di cui al comma 1 non possono essere aumentati complessivamente per più di sei mesi.».

2.79

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, i termini di fase di cui al comma 1 sono aumentati del tempo necessario al suo espletamento.».

2.80

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, LATORRE, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 4.

2.81

CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, ADAMO, CECCANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 5.

2.82

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicano gli stessi termini di cui al comma 1. Si applicano i termini di fase previsti al comma 1 anche in caso di revisione del processo ai sensi dell'articolo 629 e seguenti.».

2.83

CENTARO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5 sostituire le parole da: «Le disposizioni» a «tentati» con le seguenti: «5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 99, commi 1 e 2 del codice penale e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:».

2.84

INCOSTANTE, SANNA, CASSON, LEGNINI, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere le parole «nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e».

2.85

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, sopprimere le parole: «nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale e,».

2.86

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere le parole da: «nei processi» a: «o professionale».

2.87

ADAMO, INCOSTANTE, SANNA, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere le parole «nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione.».

2.88

BERSELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sostituire le parole da: «ha già riportato» a «professionale,» con le seguenti «è stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza».

2.89

SANNA, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo le parole «precedente condanna» inserire la seguente «definitiva».

2.90

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, sopprimere le parole: «anche se è intervenuta la riabilitazione».

2.91

SANNA, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, LEGNINI, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere le parole «o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e».

2.92

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, dopo le parole: «o contravventore abituale o professionale,», inserire le seguenti: «eccetto che nelle ipotesi di applicazione concordata della pena di cui all'art. 445, qualora il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi del comma 2 del richiamato articolo, nonché nelle ipotesi di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 167 del codice penale,».

2.93

CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE, CECCANTI, ADAMO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere le parole da «e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:» fino alla lettera o) inclusa.

2.94

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere le parole: «e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

- a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;*
- b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;*
- c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;*
- d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;*

- e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;
- f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;
- g) delitti di furto di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale;
- h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;
- i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*;
- l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);
- m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;
- n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
-

2.95

GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LEGNINI, DELLA MONICA, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

*Al comma 1, capoverso «Art. 346-*bis*», nel comma 5, sopprimere la lettera a).*

2.96

SCARABOSIO

*Al comma 1, capoverso «Art. 346-*bis*», nel comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) delitti di cui agli articoli 216 e 223 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorra l'aggravante del danno di particolare gravità di cui all'articolo 219, comma 2, stesso decreto».

2.97

CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera b).

2.98

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, sopprimere la lettera b).

2.99

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui all'articolo 572 del codice penale;».

2.100

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) delitto di prostituzione minorile, di cui all'articolo 600-bis del codice penale;».

2.101

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) delitto di corruzione di minorenne, di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;».

2.102

DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera c).

2.103

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», al comma 5, sopprimere la lettera c).

2.104

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera d).

2.105

INCOStANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera e).

2.106

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere le lettere f) e g).

2.107

BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera f).

2.108

ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, SANNA, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera g).

2.109

CARUSO, ALLEGRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) delitti di truffa di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale».

2.110

SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, MARITATI, D'AMBROSIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera h).

2.111

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera h).

2.112

MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, D'AMBROSIO, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera i).

2.113

D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, CASSON, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera l).

2.114

GRANAIOLA, CASSON

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) delitto di omicidio colposo, di cui all'articolo 589 del codice penale;».

2.115

CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera m).

2.116

MARCUCCI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) delitti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale;»

2.117

INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, BAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera n).

2.118

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera n).

2.119

MUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5 sopprimere la lettera n).

2.120

BERSELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, lettera n) sostituire la parola: «reati» con la seguente: «delitti».

Conseguentemente nel medesimo comma 5 sopprimere le parole: «o contravventore».

2.121

CENTARO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, lettera n), sostituire la parola: «reati» con la seguente: «delitti».

2.122

DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, sopprimere la lettera o).

2.123

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) delitti di corruzione di cui agli articoli 318, 319, 320, 321 e 322 del codice penale».

2.124

BERSELLI, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all'articolo 572 del codice penale».

2.125

CENTARO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) delitto di omicidio di cui all'articolo 589 del codice penale;».

2.126

BERSELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) delitto di omicidio di cui all'articolo 589 del codice penale e delitto di lesioni personali gravi o gravissime di cui all'articolo 590, comma 2, del codice penale, se commessi con colpa professionale».

2.127

CENTARO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) delitto di cui all'articolo 590 del codice penale, se commesso per colpa professionale;».

2.128

BERSELLI, GALLONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) delitti di cui agli articoli 640, comma 2, n. 1) e 640-bis del codice penale».

2.129

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI,
MARITATI

Al comma 1, capoverso "Art. 346-bis", nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) truffa nell'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale».

2.130

BERSELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) delitto di usura di cui all'articolo 644 del codice penale».

2.131

CENTARO, MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) delitto di usura di cui all'articolo 644 del codice penale».

2.132

DELLA SETA, FERRANTE, CASSON

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.133

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» nel comma 5, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) delitti in materia di colpa professionale medica».

2.134

GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 6.

2.135

CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 6, sopprimere il primo periodo.

2.136

SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», nel comma 6, sopprimere il secondo periodo.

2.137

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis» sopprimere il comma 7, conseguentemente, aggiungere il seguente capoverso:

«Art. 346-ter – (Richiesta di prosecuzione). – 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-bis. La richiesta è for-

mulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di tal una delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.

5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

2.138

CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 1, capoverso «Art. 346-bis», sopprimere il comma 7.

2.139

CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, LATORRE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui al presente articolo. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.

5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

Conseguentemente, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

2.140

CAROFILIO, CASSON, SANNA, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentare previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di taluno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

2.0.1VALENTINO, *Relatore**Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Clausola di monitoraggio)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione».

2.0.2

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)*

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa"».

2.0.3

MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

''1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera *m*), inserire la seguente:

'*m-bis*) la reiterata o grave inosservanza dei termini indicati per la durata ragionevole dei processi;''».

2.0.4

MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia – amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato:

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali pubbliche, di cui al numero 1), al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti

nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, l'attivazione nel medesimo triennio di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

2.0.5

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia – amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'attivazione di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree, consentite secondo l'ordinamento previgente ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, siano svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

2.0.6

MAZZATORTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

L'articolo 160 del codice penale è abrogato».

2.0.7

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione
e alla criminalità organizzata)*

1. All'articolo 314 le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

2. All'articolo 319 del codice penale le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a dodici anni".

3. All'articolo 319-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dodici anni";

b) al secondo comma, prima parte, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni".

4. All'articolo 648-bis, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

5. All'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

2.0.8

MARITATI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di celebrazione del procedimento in assenza dell'imputato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 374-bis è inserito il seguente:

''Art. 374-ter. – (*Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato*) – Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifici o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione'';

b) all'articolo 383, dopo le parole: ''preveduti dagli articoli'' è inserita la seguente: ''374-ter''».

2.0.9

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 374-ter. – (*Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato*). – Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifici o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione''.

2. All'articolo 383 del codice penale, dopo le parole: ''preveduti dagli articoli'' è inserita la seguente: ''374-ter''».

2.0.10

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 572. – (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a undici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a tredici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni''».

2.0.11

CENTARO, MUGNAI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai

sensi dell'articolo 129 o dell'articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente''».

2.0.12

SCARABOSIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Misure a supporto del giudizio penale)

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 140 è inserito il seguente:

''Art. 140-bis. Quando si procede alla redazione del verbale in forma riassuntiva, il giudice può provvedere direttamente senza assistenza del cancelliere''.

2. Nel codice di procedura penale, all'articolo 140, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. Il giudice dispone che il verbale sia redatto in forma riassuntiva nel caso in cui non sia possibile procedervi con l'ausilio del cancelliere, purchè sia garantita la riproduzione fonografica o audiovisiva ai sensi dell'articolo 139''.

3. Nel regolamento sull'ordinamento giudiziario, all'articolo 43-bis si sostituisce il secondo comma con il seguente:

''2. In caso di mancanza o di impedimento del giudice ordinario, i giudici onorari di tribunale possono essere chiamati ad integrare il collegio. Al di fuori di tali ipotesi essi trattano i procedimenti affidati al tribunale in composizione monocratica''».

2.0.13

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

''2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.''

2. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

''5-*ter*. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato''.

3. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

''8-*ter*. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-*bis*''.

4. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

''1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 572, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente proba-

torio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.'';

5. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

''2-*bis*. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*''.

6. All'articolo 396 del codice di procedura penale, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: ''il pubblico ministero'' sono inserite le seguenti: '' la persona offesa dal reato'';

2) dopo le parole: ''fondatezza della richiesta,'' sono inserite le seguenti: ''le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*,'';

7. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''dalla persona sottoposta alle indagini'' sono inserite le seguenti: ''o dalla persona offesa dal reato'';

8. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''La persona sottoposta alle indagini'' sono inserite le seguenti: '' la persona offesa dal reato'';

9. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima della parola ''600'' è inserita la seguente: ''572,'';

2) le parole ''vi siano minori di anni sedici,'' sono sostituite da ''vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,'';

3) le parole ''quando le esigenze del minore'' sono sostituite da ''quando le esigenze di tutela delle persone'';

4) le parole ''abitazione dello stesso minore'' sono sostituite dalle seguenti ''abitazione della persona interessata all'assunzione della prova'';

10. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-*bis*. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.''

11. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-*ter* è modificato come segue:

1) dopo le parole: ''di cui gli altri articoli'' è inserita la seguente: ''572,'';

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";

12. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto, per circostanze di tempo e di luogo, e titolo di reato per cui si considerano concluse le indagini".

13. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni."

14. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-*bis*. – (*Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo*) – 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia,

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-*quater*. – (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*) – 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-*bis*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti

in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quinquies. – (*Assenza dell'imputato in casi particolari*) – 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.'';

15. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 490. – (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*) – 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.'';

16. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''Art. 493-bis. – (*Mutamento della persona fisica del giudice*) – 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-bis e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.'';

17. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-*bis*, le parole: ”, con il consenso dell'altra parte,” sono soppresse;

18. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

”5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.”;

19. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: ”contumace o” sono soppresse;

20. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole ”contumace o” sono soppresse;

21. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d*), la parola: ”contumace” è sostituita dalla seguente: ”assente”;

22. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.”;

23. Il comma 2-*bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.

24. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

”Art. 143-*bis*. – (*Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato*) – 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni”.

25. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 27, comma 3, lettera b), le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".

26. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 71 e 484-bis, comma 2,";

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Art. 41. - (*Assenza dell'ente*) - 1. Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza".

27. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale";

b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"l-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-bis) comma 6, del medesimo codice"».

2.0.14

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, BAIO, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2.

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

''*2-bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai Consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'Autorità giudiziaria può disporre che vengano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.'';

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma *8-bis* le parole: ''Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione'' sono soppresse.

b) dopo l'articolo *8-bis* è inserito il seguente:

''*8-ter*. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma *2-bis*''».

2.0.15

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 148. – (*Organi e forme delle notificazioni*). – 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziaria, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziaria o del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie''».

2.0.16

CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 149. – *(Notificazioni a mezzo telefono o fax o strumenti informatici)*. – 1. Le persone diverse dall'imputato possono essere avvisate o convocate a mezzo telefono, fax o posta elettronica, a cura della cancelleria o dalla polizia giudiziaria. Con gli stessi mezzi possono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni ai difensori.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario, ovvero a mezzo telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente alla casa di abitazione od al luogo di lavoro indicato. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario.

4. Dell'avviso e della convocazione deve essere immediatamente data conferma al destinatario mediante telegramma''».

2.0.17

CHIURAZZI, CAROFILIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 150 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 150. – *(Altre forme di notificazione in casi particolari)*. – 1. La notificazione a persona diversa dall'imputato può, in casi particolari, es-

sere eseguita mediante l'impiego di altri mezzi tecnici, indicati dal giudice che procede in apposita ordinanza, purché garantiscano la conoscenza dell'atto».

2.0.18

GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 154 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 154. – *(Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria).* –
1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona offesa dal reato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona convivente, anche solo temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona offesa ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle persone di cui al comma 1. Se anche questi luoghi non sono noti, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria.

3. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

4. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'avviso che, se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

5. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita mediante consegna di copia dell'atto all'interessato.

6. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile''».

2.0.19

MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto)

1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.'';

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:

''Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto''».

2.0.20

MAZZATORTA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

a) all'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "estingue il reato" sono inserite le seguenti: ", se non è esercitata l'azione penale,";

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. dopo l'esercizio dell'azione penale, la prescrizione si compie nei termini indicati all'articolo 346-bis del codice di procedura penale.";

b) all'articolo 159 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "o del processo penale" sono soppresse;

2) al comma 1, numero 3), le parole "o del processo penale" e le parole "In caso di sospensione del processo" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

c) all'articolo 160 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2-bis. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena."».

2.0.100

MAZZATORTA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

a) all'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole “estingue il reato” sono inserite le seguenti parole: “, se non è esercitata l'azione penale,”;

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

“Dopo l'esercizio dell'azione penale, la prescrizione si compie nei termini indicati dal codice di procedura penale.”;

b) all'articolo 159 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “o del processo penale” sono soppresse;

2) al comma 1, numero 3), le parole “o del processo penale” e le parole “In caso di sospensione del processo” fino alla fine del periodo, sono soppresse;

c) all'articolo 160 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2-bis. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena.”

2.0.21

CAROFILIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Articolo 158. – *(Operatività e decorrenza della prescrizione)* – 1. La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o di reato continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato''».

2.0.22

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFILIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità)

1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 159. – *(Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini)*. – 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività

lavorativa o dove gli stessi ritengano più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.

2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.

3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte lo consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.

4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3.'».

2.0.23

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

''3-bis) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi;

3-ter) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

3-quater) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione''».

2.0.24

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

”Art. 161. – *(Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato).* – 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di *fax*, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di *fax* e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sot-

toposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159''.

1-ter. Gli articoli 162, 163, 164 e 165 del codice di procedura penale sono abrogati».

2.0.25

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 161. – *(Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato).* – 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiara di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di *fax* e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159'».

2.0.26

MARITATI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente)

1. L'articolo 166 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 166. – *(Notificazioni ad imputato interdetto o infermo di mente)*. – 1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il curatore''».

2.0.27

MARITATI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 169 del codice di procedura penale, in materia di notificazioni all'imputato all'estero)

1. All'articolo 169 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Qualora l'indagato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con le indicazioni e gli avvisi di cui all'articolo 157";

b) il comma 4 è abrogato».

2.0.28

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

1. Al codice di procedura penale, all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza contumaciale" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato"».

2.0.29

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 184 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

''3-bis. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di questi non abbia ricevuto un avviso prescritto, la nullità deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio dell'attività alla quale l'avviso si riferisce''».

2.0.30

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

1. l'articolo 190-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 190-bis. – *(Requisiti della prova in casi particolari)* – 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis.'».

2.0.31

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Informazione di garanzia)

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 369. – *(Informazione di garanzia)*. – 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avvertendo la persona sottoposta alle indagini che tutte le ulteriori notifiche riguardanti il processo saranno eseguite presso di lui.

2. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata alla persona sottoposta ad indagini a norma dell'articolo 157, comma 2, ed alla persona offesa a norma dell'articolo 154''».

2.0.32

VETRELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 369 del codice di procedura penale, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: ''Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere'';

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'informazione di garanzia è comunque obbligatoria trascorsi due anni dall'avvio delle indagini».

2.0.33

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Adempimenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nei casi di arresto e fermo)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 386, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

»3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e, comunque, non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, i precedenti risultanti dal centro di documentazione elettronica e, se utili, quelli del centro elettronico di rilievo e confronto delle impronte.

4. Qualora il pubblico ministero non disponga che l'arrestato o il fermato sia portato immediatamente in udienza dinanzi al giudice del dibattimento, formulando e comunicando il capo d'imputazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito agli arresti domiciliari a norma del comma 1 dell'articolo 284. In tale ipotesi, se l'arrestato è tossicodipendente il pubblico ministero può disporre che lo stesso, se consenziente, sia condotto presso il servizio tossicodipendenze per la formulazione di un programma di recupero, da attuare presso una comunità terapeutica»;

b) all'articolo 390 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il fermo è stato eseguito in relazione ad un reato indicato nell'articolo 51, comma 3-bis, o di competenza di tribunale diverso, il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.»;

2) al comma 3, le parole: "L'arresto o" sono soppresse;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Richiesta di convalida del fermo"».

2.0.34

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2.

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis";

2. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato"; e dopo le parole: " fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato" e al secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

3. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno''.

4. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-ter è modificato come segue:

1) dopo le parole: ''di cui gli altri articoli'' è inserita la seguente: ''572, '';

2) dopo le parole: ''l'esame del minore vittima del reato'' sono inserite le seguenti: ''ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato'';

5. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: ''richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411'', sono inserite le seguenti: ''e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto e titolo di reato''.

6. All'articolo 418, comma 2, la parola: ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''sessanta'';

7. All'articolo 419, comma 4, la parola: ''dieci'' è sostituita dalla seguente: ''trenta'';

8. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni''.».

2.0.35

D'ALIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Strumenti di deflazione del procedimento penale)

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:

''Art. 408-bis. – *(Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione del reato).* – 1. Fuori dal caso previsto dall'ar-

ticolo che precede, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi.”.

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-*bis*, è inserito il seguente:

”Art. 346-*ter* – (*Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*). – 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.

2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale”.

3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

«Art. 161-*bis*. – (*Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale*). – 1. Il giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle di prevenzione.

3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudiziaria di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e ri-

paratorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.

6. Qualora accertati che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.».

2.0.36

CAROFILIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 420-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-ter. – (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) – 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento,

il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.'';

e) all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assenza o allontanamento volontario dell'imputato";

2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "ordina procedersi in assenza";

3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua assenza";

4) al comma 3, le parole: "la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "l'assenza";

5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza";

6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

7-*ter*. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.'";

2. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è abrogato».

2.0.37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti:

''5-bis. Quando l'impedimento del difensore è costituito dal suo concomitante impegno professionale davanti a più autorità giudiziarie, egli deve comunicarlo a tutte le medesime non appena gli è nota la contemporaneità dell'impegno. Le autorità giudiziarie interessate possono concertare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rinvio degli altri e comunicando prontamente al difensore l'esito degli accordi.

5-ter. Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e di dibattimento particolarmente complesso, il difensore, se richiesto dal giudice, deve nominare un sostituto allorché nell'udienza per la quale invoca l'impedimento si svolgono attività che non coinvolgono il suo assistito''.».

2.0.38

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 449 è sostituito dal seguente:

''Art. 449. – *(Casi e modi del giudizio nei confronti di imputati arrestati o firmati).* – 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza del Tribunale, o è stata fermata per uno degli stessi reati, esclusi quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il pubblico ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto o di

fermo davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo.

2. Il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato o fermato.

3. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, cui devono essere allegati il certificato del centro elettronico di documentazione, il certificato del registro generale e l'eventuale certificato del registro generale e l'eventuale certificato della polizia scientifica relativo alle impronte digitali, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

4. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

5. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione trasmessa dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 386, comma 3.'';

b) l'articolo 450 è abrogato;

c) l'articolo 451 è sostituito dal seguente:

''Art. 451. – (*Svolgimento del giudizio*). – 1. Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati, indicando le pene edittali previste dagli stessi.

2. Subito dopo la contestazione il presidente del Tribunale o il giudice unico chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

3. Se l'imputato ammette i fatti addebitati e il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, convalida l'arresto e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena, dispone che l'imputato sia condotto presso la casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato, agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.

4. Se ritiene invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo Stato, sentenza di condanna, il giudice procede a norma dei commi 5 e 6. Solo se manca una condizione di procedibilità il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero''.

5. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore, il giudice procede alla convalida dell'arresto, secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5, e 6.

6. Con il provvedimento che dispone sulla convalida e sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti ed i testimoni presenti compaiano, senza ulteriore avviso, dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora.

Nello stesso modo procede se l'imputato, anche tramite il suo difensore, contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia subito al giudice la più corretta.

7. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

8. La parte lesa non presente alla convalida, i verbalizzanti ed i testimoni, indicati dalla polizia giudiziaria negli atti, non presenti, sono citati a cura del pubblico ministero. La difesa cita per la stessa udienza i testimoni a discarico.

9. L'imputato oggetto di una misura cautelare in carcere viene condotto all'udienza dalla polizia penitenziaria su ordine del pubblico ministero.

10. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida; la riduzione della pena per effetto del patteggiamento non può superare un quarto della pena da infliggere in concreto. Non è ammesso il ricorso al rito abbreviato.

11. Nell'attesa della udienza per la decisione prevista dall'articolo 447 il pubblico ministero può procedere ad ulteriori indagini e la difesa ad indagini difensive.

12. Contro il provvedimento di applicazione di misura coercitiva è ammesso appello al Tribunale del riesame solo se il reato è di competenza del giudice monocratico. La proposizione del ricorso non pregiudica l'ulteriore corso del processo.

13. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma degli articoli da 470 a 548»;

d) l'articolo 558 è sostituito dal seguente:

«Art. 558. - (*Possibilità di utilizzazione della procedura per gli imputati arrestati a seguito di misura cautelare e per gli imputati fermati o arrestati in flagranza di reato di competenza della procura distrettuale*).

– 1. Il pubblico ministero può utilizzare la procedura di cui agli articoli 449 e seguenti nei confronti degli imputati arrestati a seguito di misura di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, quando la procedura stessa non può recare pregiudizio alle indagini in corso.

2. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

3. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alla indagini espletate».

e) la rubrica del titolo III del libro VI è sostituita dalla seguente:

«Giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale».

2.0.39

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

''Art. 484-bis. - *(Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo)* – 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione.

Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) – 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospen-

sione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-*quinquies*. - (*Assenza dell'imputato in casi particolari*) – 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8.»;

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 490. - (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*) – 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.»;

3. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 493-*bis*. - (*Mutamento della persona fisica del giudice*) – 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-*bis* e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.»;

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-*bis*, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;

5. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.»;

6. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

7. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse;

8. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d*), la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

9. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.»;

10. Il comma *2-bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.

2.0.40

CAROFILIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

''Art. 484-*bis*. - (*Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo*) – 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-ter. - (*Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore*) -. 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di compa-

rire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 484-*quater*. - (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quinquies. - (*Assenza dell'imputato in casi particolari*) - 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-bis, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-bis, comma 8.''.».

2.0.41

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 490. - (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento

coattivo dell'imputato assente, quando la sua rinecessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.''».

2.0.42

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.'';

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.'';

2. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «contumace o» *sono soppresse*;

3. All'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, del codice di procedura penale le parole ''contumace o'' sono soppresse;

4. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale la parola ''contumace'' è sostituita dalla seguente: ''assente''».

2.0.43

CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 544 e 545 del codice di procedura penale in materia di redazione della sentenza e di termini per l'impugnazione)

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

''3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, e unicamente qualora vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione è di trenta giorni nel caso di cui al comma 3 e di quarantacinque nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-bis''.

2. All'articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: ''544, comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''544, commi 1 e 3-ter, primo periodo''.».

2.0.44

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

''3-ter. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, solo se vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero,

il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione non deve eccedere i novanta giorni nel caso di cui al comma 3 ed è raddoppiabile nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-*bis*'.

2. All'articolo 585 del codice di procedura penale, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-*ter*, primo periodo".».

2.0.45

BAIO, ADAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.2-*bis*.

1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o verso i fanciulli.";

b) al comma 1, dopo la parola "maltratta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero pone in essere una punizione corporale verso";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Se il fatto viene commesso in presenza di un minore la pena è aumentata di un terzo.";

d) al comma 3, le parole "otto anni" sono sostituite dalle seguenti "tredici anni".

2. All'articolo 147 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il minore ha il diritto alla tutela e alla sicurezza, deve essere trattato con rispetto come persona, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti".».

2.0.46

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche agli articoli 593, 597, 599 e 603
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono aggiunte le parole: "o di proscioglimento";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto";

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relativa a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".

2. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 597. - *(Cognizione del giudice di appello)*. - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale e fatta dai giudici di primo grado.

- 4. Quando appellante è il pubblico ministero:

- a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto

una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.''.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

''1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno depresso in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado''».

2.0.47

D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di ricorso, spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, annullamento senza rinvio, annullamento con rinvio, nonché provvedimenti conseguenti alla sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere *d)* ed *e)* sono soppresse e la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

''*c)* inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello''.

2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

''Art. 616. - *(Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso)*. - *1.* Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro 300 a euro 3.000. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione''.

3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea è sostituita dal seguente: ''La Corte pronuncia sentenza di annullamento:'';

b) la lettera *l)* è abrogata.

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

''Art. 623. - *(Annullamento con rinvio)*. - *1.* Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giu-

dice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte”.

5. Il comma 1 dell’articolo 625 è abrogato.

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati.”».

2.0.48

D’AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al titolo III del libro IX del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere *d*) ed *e*) sono soppresse e la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

”*c*) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d’appello o il giudice di primo grado, se l’inosservanza ha formato oggetto dei motivi d’appello”.

2. L’articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

”Art. 616. – *(Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso)* – 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro trecento a euro tremila. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell’ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione”.

3. All’articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’alinea è sostituito dal seguente: ”La Corte pronuncia sentenza di annullamento.”;

b) la lettera *l*) è abrogata.

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

''Art. 623. – (*Annulamento con rinvio*). – 1. Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte».

5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati''»

Art. 3.

3.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

3.2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, BAIO, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, MARCO FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Sopprimere l'articolo.

3.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

3.4CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE,
D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA,
LATORRE, BAIO

Sopprimere il comma 2.

3.5D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.6

PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.7

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, ad

eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

3.8

PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

3.9

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE, BAIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo».

3.10

MAZZATORTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano, ove più favorevoli all'imputato, ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

3.11

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

3.12

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

3.13

SCARABOSIO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, ad eccezione» fino alla fine del periodo.

3.14

PORETTI, PERDUCA

Al comma 2 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'Appello o alla Corte di Cassazione», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che sono pendenti nel grado di appello o di legittimità».

Tit.1

VETRELLA

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni nel confronti delle indagini e delle prescrizioni di reato».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 15 dicembre 2009

72^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1460) MICHELONI. – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1498) Mirella GIAI. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) RANDAZZO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

(1557) PEDICA. – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

– e petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il presidente DINI ricorda che per l'esame dei disegni di legge in titolo la Commissione aveva deliberato di istituire un Comitato ristretto.

Detto Comitato ha svolto una serie di audizioni dei soggetti interessati a vario titolo dalle proposte di modifica legislativa.

Informa altresì che il relatore Tofani ha elaborato, sulla base dei rilievi emersi nel corso dei lavori del Comitato ristretto, una proposta di testo unificato da sottoporre all'attenzione della Commissione.

Il relatore TOFANI (*PdL*) procede quindi all'illustrazione di una proposta di testo unificato recante nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Sottolinea, in premessa, che tale testo tiene conto sia del contenuto dei disegni di legge all'ordine del giorno, sia delle audizioni e, in generale, del lavoro svolto dal Comitato ristretto. Esso affronta unitariamente tanto la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero quanto del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Descrive poi nel dettaglio i contenuti della proposta.

L'articolo 1 concerne l'istituzione dei Comitati degli italiani all'estero e individua differenti soglie minime di consistenza delle collettività italiane nel mondo, necessarie per procedere alla formazione di detti organismi. Fa peraltro presente che all'articolo 2, mediante il sistema dei Comitati non elettivi, viene assicurata la rappresentanza anche delle comunità più piccole.

L'articolo 4 ridefinisce le funzioni e i compiti dei Comitati. A tal fine, si sofferma in particolare sul comma 8, il quale indica i contenuti della relazione annuale che ciascun Comitato è chiamato a redigere, per dare conto degli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Il comma 10, inoltre, stabilisce che le relazioni sono sottoposte al Capo della rappresentanza diplomatica locale, il quale deve rispondere agli eventuali quesiti in essa contenuti.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, il quale stabilisce che in ciascun Paese in cui è formato più di un Comitato, è istituito un Comitato dei Presidenti, detto «Intercomites».

L'articolo 6 riguarda il bilancio preventivo dei Comitati e l'articolo 7 disciplina la composizione dei Comitati, la cui consistenza numerica varia da 9 a 18 membri, in relazione alla consistenza della comunità italiana di riferimento.

L'articolo 9 stabilisce la durata in carica dei componenti del Comitato, pari a 5 anni, e la decadenza dalla carica in caso di mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive.

L'articolo 10 riguarda la partecipazione ai Comitati, per cooptazione, di cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana.

L'articolo 12 riguarda il sistema elettorale dei Comitati, mediante il voto di lista e individua al comma 8 le categorie di soggetti che non possono essere candidati.

L'articolo 14 disciplina la stampa e l'invio del materiale elettorale, il comma 6 specifica le modalità di reinvio delle schede elettorali da parte degli elettori, con modalità che tendono a impedire il verificarsi di abusi e disfunzioni.

L'articolo 15 concerne l'espressione del voto e costituisce una proposta su di una materia rispetto alla quale il relatore manifesta ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti ed ulteriori riflessioni.

L'articolo 21 regola poteri e funzioni dell'Esecutivo che ciascun Comitato elegge al proprio interno. In particolare, uno dei due Vice presidenti è rappresentativo della minoranza del Comitato.

L'articolo 22 riguarda le sedute del Comitato e la validità delle deliberazioni e stabilisce, al comma 5, che alle sedute possano partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani, e non solamente quelli eletti nella circoscrizione Estero o appartenenti alle Commissioni affari esteri o ai Comitati per le questioni degli italiani all'estero dei due rami del Parlamento.

Fa presente, poi, che la seconda parte della proposta di testo unificato riguarda la disciplina del Consiglio degli italiani all'estero. Essa intende tenere conto dell'introduzione del sistema di rappresentanza parlamentare degli italiani residenti nella circoscrizione Estero; inoltre, l'obiettivo è anche quello di delineare un organismo che si ponga quale anello di congiunzione tra istanze centrali e prerogative delle regioni e degli enti locali in materia di raccordo con le comunità italiane nel mondo.

L'articolo 24 modifica anzitutto la denominazione dell'attuale Consiglio generale degli italiani all'estero, che dovrebbe divenire Consiglio degli italiani all'estero.

L'articolo 25 individua la composizione del Consiglio, che include 82 membri, del quale fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché i presidenti dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). A tale ultimo proposito, sottolinea l'importanza del coinvolgimento degli esponenti di rango politico espressivi delle istanze delle comunità locali. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che i rimanenti membri del Consiglio siano eletti dagli Intercomites.

L'articolo 27 individua gli organi del Consiglio e l'articolo 32, al comma 2, prevede che possano essere invitate a partecipare ai lavori delle Assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 personalità competenti sui temi all'ordine del giorno.

Il presidente DINI apprezza i contenuti della proposta di testo unificato testé illustrata dal relatore e propone che essa venga adottata quale testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Il senatore PEDICA (*IdV*) pur apprezzando il lavoro del relatore ricorda che il disegno di legge a propria firma si muove in senso nettamente differente con particolare riferimento al Consiglio generale degli italiani

all'estero, organo di cui ritiene opportuna la soppressione e non un semplice riassetto.

Nell'esprimere, pertanto, una presa di distanza rispetto a tale proposta, non condivide l'ipotesi delineata dal Presidente per l'adozione della stessa quale testo base sul quale comunque si riserva di elaborare proposte emendative.

Il senatore MICHELONI (*PD*) osserva in premessa che la proposta del relatore è frutto di una approfondita analisi ed opera di mediazione tra i diversi disegni di legge.

Fa tuttavia presente come alcune delle tematiche affrontate dalla proposta di testo unificato siano senz'altro meritevoli di ulteriore riflessione. Il riferimento è rivolto all'individuazione delle circoscrizioni elettorali, nonché agli effetti rispetto alle collettività italiane all'estero della prevista riduzione del numero dei Comites.

Ritiene meriti altresì particolare attenzione la prevista coincidenza della carica di presidente di Intercomites e di componente del Consiglio degli italiani all'estero, alla luce dell'esigenza di non accentrare eccessivi compiti e responsabilità in capo al medesimo soggetto, il quale svolge attività prettamente volontaristica.

Esprime poi perplessità sulla presidenza del Consiglio degli italiani all'estero, che non viene più affidata al Ministro degli affari esteri. Anche le modalità di voto per l'elezione dei Comites andrebbero valutate anche alla luce dell'esperienza e delle ipotesi di riassetto del sistema previsto per le elezioni politiche nella circoscrizione Estero. Infatti, il voto per corrispondenza andrebbe accompagnato da cautele per evitare fenomeni di malfunzionamento o abuso.

Auspica pertanto che la Commissione possa disporre di un adeguato termine per la formulazione di proposte emendative, onde dar modo a tutti i senatori, eletti in Italia ovvero all'estero, di intervenire.

Conclude sottolineando come la proposta di testo unificato predisposta dal relatore tenda ad esprimere in una sintesi unitaria le istanze di rappresentanza e di collegamento al territorio delle comunità italiane nel mondo.

Il sottosegretario MANTICA esprime anzitutto apprezzamento per l'operato del relatore Tofani e per l'approfondito lavoro svolto dal Comitato ristretto.

Richiama l'attenzione sulla proposta di un sistema elettorale per i Comitati che prevede la presentazione di liste con una presenza minima di un terzo per genere e di un terzo per candidati di età inferiore ai 35 anni.

Nel preannunciare che il Governo si riserva di valutare la presentazione di proposte emendative, fa presente la necessità che il Consiglio generale degli italiani all'estero possa svolgere una funzione di raccordo tra politiche statali e politiche delle regioni e degli enti locali a favore delle comunità italiane all'estero.

Ricorda, infine, l'obiettivo normativamente stabilito di tenere le elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio entro la fine del prossimo anno, ovvero, al più tardi, nei primi mesi del 2011, secondo un nuovo sistema elaborato dal Parlamento.

Presente il numero legale per deliberare, e con il voto contrario del senatore Pedica, la Commissione conviene quindi di adottare la proposta di testo unificato illustrata dal relatore quale testo base per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti per giovedì 28 gennaio 2010 alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1828) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la propria relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 17.

TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 E 1557

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero

PARTE I

DISCIPLINA DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Articolo 1.

(Istituzione)

1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani può essere istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato «Comitato».

2. Il numero minimo di cittadini italiani per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila residenti per la formazione di Comitati in Europa; quindicimila residenti per la formazione di Comitati nelle Americhe; diecimila residenti per la formazione di Comitati in Asia ed Oceania; cinquemila residenti per la formazione di Comitati in Africa.

3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività fa fede l'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

4. Al fine di tutelare i Paesi con collettività di minore entità è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione diplomatico-consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa.

Articolo 2.

(Comitati non elettivi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati dall'Autorità consolare e sono determinati nel numero di sei.

3. I Paesi nei quali si procede all'istituzione di Comitati non elettivi sono individuati dal decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. Il numero dei Comitati di tipo non elettivo non può essere superiore al dieci per cento dei Comitati elettivi.

5. Per il bilancio dei Comitati non elettivi si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 6 della per i Comitati elettivi.

Articolo 3.

(Decreto del Ministro)

1. Con decreto del Ministro degli Affari esteri, da emanarsi centotanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati di cui all'articolo 1, sono individuati:

le sedi dei Comitati da istituire ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire una equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi;

il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della presente legge;

le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Articolo 4.

(Funzioni e compiti del Comitato)

1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero. La rappresentanza diplomatico – consolare italiana informa le autorità di accreditamento dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta.

2. Il Capo dell'Ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione e, in quella sede, o quando particolari circostanze lo richiedano, informa il Comitato in merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

3. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.

4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune ini-

ziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ed opera per la loro realizzazione.

5. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che operano nel territorio di riferimento.

6. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 6 della presente legge;

e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale.

8. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel proprio territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti

adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi.

9. La relazione è trasmessa al Capo dell'Ufficio consolare, al Capo della rappresentanza diplomatica ed ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, nella ripartizione di riferimento.

10. Le relazioni presentate ai sensi del comma 8 sono esaminate in sede di riunione dell'Intercomites ed il Capo della Rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti in essa contenuti. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, una riunione del Comitato è dedicata all'esame della relazione, alla presenza del Capo della rappresentanza diplomatica e dei Capi degli uffici consolari. In quella sede il Capo della rappresentanza diplomatica deve rispondere agli eventuali quesiti contenuti nella relazione.

11. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento.

Articolo 5.

(Comitato dei Presidenti)

1. In ciascun Paese nel quale è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei Presidenti, di seguito denominato «Intercomites». Ne fanno parte due membri per ciascun Comitato: il Presidente, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo, ed un ulteriore rappresentante, espressione della minoranza, all'uopo delegato dal medesimo Comitato.

2. L'Intercomites si riunisce due volte all'anno, esamina le relazioni presentate da ciascun Comitato ai sensi dell'articolo 4, commi 8 e 9, ed elabora una relazione generale per il Paese da esaminare in sede di Consiglio degli italiani all'estero.

3. L'Intercomites elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente di ciascun Intercomites è membro di diritto del Consiglio degli italiani all'estero.

4. L'Intercomites elegge i membri del Consiglio degli italiani all'estero, di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge, tra i membri di tutti i Comitati del Paese di riferimento. Le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio sono determinate con il regolamento d'attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge.

5. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci dei Comitati cui i singoli membri appartengono.

6. Alle riunioni dell'Intercomites partecipano il Capo della rappresentanza diplomatica e i Capi degli uffici consolari, e possono partecipare i parlamentari italiani.

Articolo 6.

(Bilancio)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

- a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
- b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli Affari esteri;
- c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
- d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
- e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera *b)*, il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.

5. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, colui che cessa dalla carica ha l'obbligo di consegnare entro dieci giorni tutta la documentazione contabile e amministrativa al nuovo titolare.

9. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

10. I bilanci del Comitato sono pubblici.

Articolo 7.

(Composizione del Comitato ed eleggibilità)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e:

- a) da nove membri per le comunità composte da un massimo di cinquantamila residenti,
- b) da dodici membri per quelle composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti;
- c) da diciotto membri per quelle composte da più di centomila residenti.

Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

Articolo 8.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 9.

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del Presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della presente legge, in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia tre sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare il Ministro degli affari esteri dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Articolo 10.

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.

2. I membri cooptati sono designati dagli ambasciatori e non possono superare il numero di una unità nei Comitati composti da nove membri, di due unità nei Comitati composti da dodici membri, e di tre unità nei Comitati composti da diciotto membri. A tal fine il Capo della rappresentanza diplomatica si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare.

3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.

Articolo 11.

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Articolo 12.

(Sistema elettorale e formazione delle liste)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. Il voto è espresso per corrispondenza.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente del Comitato. L'assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge.

3. I Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge formano le circoscrizioni elettorali. Ciascuna circoscrizione elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla propria consistenza numerica nel territorio in cui si elegge il Comitato stesso. Il numero di componenti il Comitato espresso da ciascuna circoscrizione elettorale è individuato all'interno del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. A pena di inammissibilità, le liste devono garantire una presenza minima di un terzo per genere e di un terzo per candidati di età inferiore di anni 35.

5. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un massimo di cinquantamila residenti, non inferiore a duecento per le collettività composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti, e non inferiore a trecento per le collettività composte da più di centomila residenti.

6. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano.

Articolo 13.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste di candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato non possono far parte i candidati.

3. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

5. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo 14.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire

nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 8 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli Affari esteri.

Articolo 15.

(Espressione del voto)

1. La votazione per l'elezione dei membri del Comitato e per l'elezione del Presidente del Comitato avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato Presidente, affiancato dalla lista dei candidati della medesima lista.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati

da eleggere, apponendo un segno accanto al nome/i nomi dei candidati prescelti.

4. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

5. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

6. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

7. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Articolo 16.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i Presidenti dei seggi. Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal Presidente; funge da Vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal Presidente e dal Segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Se uno scrutatore o il Presidente sono assenti all'atto dell'insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina dei sostituti.

5. Ai Presidenti dei seggi, ai Segretari e agli scrutatori spetta un rimborso spese, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 17.

(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

5. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Articolo 18.

(Ripartizione dei seggi)

1. Alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste, in misura proporzionale ai voti conseguiti. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

Articolo 19.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e del Presidente, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 2.

Articolo 20.

(Poteri e funzioni del Presidente)

1. È proclamato eletto Presidente del Comitato il candidato Presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Comitato.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

Articolo 21.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il Presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età. È eletto, altresì, un secondo Vicepresidente tra i membri della minoranza del Comitato.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Articolo 22.

(Sedute del Comitato e validità delle deliberazioni)

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

2. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

4. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

5. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani.

Articolo 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della parte prima della presente legge, valutato in 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2011, si provvede a carico degli appositi stanziamenti di bilancio, già previsti ai sensi della legge 23 ottobre 2003, n. 286, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Articolo 24.

(Istituzione e finalità)

1. È istituito il Consiglio degli italiani all'estero, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è l'organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappresentate e le Autorità nazionali centrali e regionali, ed ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

Articolo 25.

(Composizione)

1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri.

2. Ne fanno parte di diritto i Presidenti degli Intercomites di ciascun Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il Presidente dello stesso, e i Presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.).

3. I rimanenti membri del Consiglio sono eletti dagli Intercomites, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della presente legge, e sono ripartiti proporzionalmente tra i Paesi nei quali risiedono le collettività più numerose in base al metodo d'Hondt.

4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari.

Articolo 26.

(Compiti e funzioni)

1. Il Consiglio approva una relazione programmatica ed una relazione consuntiva entro, rispettivamente il 31 ottobre ed il 31 maggio di ciascun anno. La relazione programmatica rileva le criticità emerse durante l'anno con riferimento alle comunità italiane all'estero, all'interno di ciascuna

area geografica e nei rispettivi Paesi, sia sotto il profilo dell'azione dello Stato, sia sotto il profilo dell'integrazione delle comunità nei Paesi esteri, e propone tutte le iniziative necessarie, anche sul piano finanziario, a garantire il regolare svolgimento delle attività in favore di tali comunità. La relazione consuntiva esamina, sulla base degli interventi legislativi ed amministrativi, gli obiettivi realizzati. La relazione programmatica ha proiezione triennale. Le relazioni sono trasmesse a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Ai fini dell'elaborazione delle relazioni il Consiglio esamina le relazioni di cui all'articolo 27, comma 8, della presente legge.

2. Il Consiglio può formulare ai parlamentari proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito alle politiche in favore delle comunità italiane all'estero.

3. Il Consiglio collabora a realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle Regioni in favore delle comunità italiane all'estero.

Articolo 27.

(Organi)

1. Il Consiglio si articola in:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidenti;
- c) Ufficio di Presidenza;
- d) Commissioni per le aree continentali;
- e) Commissione regionale;
- f) Assemblea plenaria.

2. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti all'interno dei membri del Consiglio. I Vice Presidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale e uno in rappresentanza delle Regioni. Il Presidente deve essere un componente il Consiglio in rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

3. Per l'elezione del Presidente si procede con votazioni successive. È eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti.

I Vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti tra i componenti il Consiglio appartenenti alla relativa area. Il Vicepresidente in rappresentanza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è eletto tra i componenti la Commissione regionale. Per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea plenaria e l'Ufficio di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

5. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente ed i Vicepresidenti. Fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività e l'elaborazione della relazione annuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.

6. Le Commissioni continentali corrispondono alle ripartizioni della circoscrizione elettorale Estero, individuate dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le commissioni continentali si riuniscono una volta all'anno nelle proprie aree geografiche di riferimento e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal Vice Presidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle commissioni continentali nell'area geografica di riferimento si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

7. Della Commissione regionale fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'U.P.I.. La Commissione regionale si riunisce una volta l'anno a rotazione nelle diverse Regioni o Province autonome e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie ed è presieduta dal Vice Presidente eletto per la Commissione regionale.

8. Le Commissioni continentali e la Commissione regionale redigono annualmente una relazione sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti e sulle necessità delle stesse comunità. La relazione è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di Assemblea plenaria.

Articolo 28.

(Convocazione delle riunioni)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, qualora l'Ufficio di Presidenza ne ravvisi la necessità sulla base di questioni di improrogabile urgenza e purché le relative spese siano finanziate a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso l'Ufficio di Presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Le riunioni dell'Assemblea plenaria, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni continentali convocate in occasione delle Assemblee plenarie si tengono presso il Ministero degli affari esteri.

4. Le Assemblee plenarie del Consiglio sono pubbliche.

Articolo 29.

(Segreteria)

1. Presso il Ministero degli Affari esteri ha sede la Segreteria del Consiglio, affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

2. Il funzionario di cui al comma 1 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

Articolo 30.

(Durata in carica dei componenti)

1. I membri del Consiglio rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati di cui alla parte prima della presente legge.

2. I membri del Consiglio decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati. I membri di diritto del Consiglio decadono dalla carica qualora decadano dalla carica di presidente di Comitato, Presidente di Intercomites, assessore, ovvero ai membri delegati sia ritirata la delega.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei membri eletti, di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con l'elezione di un nuovo membro con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

Articolo 31.

(Rimborsi)

1. Ai membri del Consiglio che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio e un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario per le spese telefoniche e postali.

2. Gli importi dei rimborsi sono determinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge.

Articolo 32.

(Rappresentanti)

1. Partecipano ai lavori del Consiglio, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti:

a) il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e il Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli Affari Esteri;

b) il Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, o un suo delegato;

c) un rappresentante del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, un rappresentante del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, e un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. L'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a 10 personalità competenti sui temi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie all'attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del Consiglio al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori dell'assemblea plenaria del Consiglio con solo diritto di parola.

Articolo 33.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della parte seconda della presente legge, valutato in 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2011, si provvede a carico degli appositi stanziamenti di bilancio, già previsti ai sensi della legge 6 novembre 1989, n. 368, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Articolo 34.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la legge 23 ottobre 2003, n. 286, la legge 6 novembre 1989, n. 368, e la legge 18 giugno 1998, n. 198.

Articolo 35.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

BILANCIO (5^a)

Martedì 15 dicembre 2009

263^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore AZZOLLINI (*PdL*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Con il parere conforme del rappresentante del Governo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione esprime infine parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

(1929) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, e ferma restando la clausola d'invarianza degli oneri aggiunta al provvedimento su richiesta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio della Ca-

mera dei deputati, che occorre tuttavia acquisire chiarimenti dal Governo in ordine al destino giuridico dei trecento dirigenti del concorso annullato che continueranno, secondo quanto stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 1, a svolgere le funzioni dirigenziali attribuite dal medesimo concorso oggetto di annullamento.

Il vice ministro VEGAS rileva che la norma è volta a garantire una continuità rispetto alla situazione venutasi a determinare, seppure temporaneamente rispetto all'espletamento del nuovo concorso, segnalando comunque che il testo reca una clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore MORANDO (PD) sottolinea come il testo in esame, nella versione modificata presso la Camera dei deputati, appaia problematico rispetto all'originaria formulazione del decreto-legge. Non si comprende, infatti, quale esito avrà la situazione giuridica attualmente in capo ai dirigenti scolastici vincitori dell'originaria prova concorsuale, rispetto ai quali si prevede, in via transitoria, il mantenimento in servizio nelle posizioni attualmente rivestite, con conseguenti effetti di onerosità e di potenziale ricorso successivo in sede giurisdizionale. Sottolinea, inoltre, l'ingente portata sul piano finanziaria della disposizione.

Il PRESIDENTE rileva che eventuali effetti di onerosità potrebbero determinarsi solo in relazione all'espletamento del nuovo concorso, non rinvenendosi effetti finanziari diretti al momento attuale rispetto al provvedimento. Rileva, dunque, che sussistono gli elementi per l'espressione di un parere di semplice contrarietà con l'osservazione che appare necessario tenere fermo il numero delle posizioni originariamente previste per i dirigenti scolastici, senza che si determinino effetti di aumento del numero dei dirigenti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) propone di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame ai fini del necessario approfondimento sui profili emersi.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Garavaglia, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri, Fanna Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri

(66) TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(287) BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative

(305) **BIANCONI e CARRARA.** – *Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative*

(477) **MASSIDDA.** – *Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dello scorso 10 dicembre.

Il vice ministro VEGAS, in relazione ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, rileva che risulta necessario apportare talune modifiche al testo in esame, posto che le risorse originariamente previste a copertura sono state nel frattempo utilizzate nell'ambito del disegno di legge finanziaria. Risulta quindi necessario modificare il tenore del testo, prevedendo la decorrenza dell'onere a partire dall'anno 2010. Illustra quindi le modifiche necessarie in relazione agli articoli 3, 4, 5, 6, 9, e 12.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti in ordine all'introduzione delle terapie del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza che, pur pienamente condivisibile da un punto di vista di merito, profila un effetto rilevante a carico delle Regioni, che non si comprende come possa essere fronteggiato senza un cospicuo aumento delle risorse del Fondo sanitario nazionale. Risulta, in particolare, problematico l'articolo 5 del provvedimento, atteso che, al di là delle prassi eventualmente già invalse presso le strutture sanitarie, comporta un ingente impegno di risorse finanziarie.

Dopo un intervento del vice ministro VEGAS, che sottolinea come le terapie del dolore risultino già praticate presso molte strutture di assistenza risultando il provvedimento volto a garantire invece un generale profilo organizzativo in materia, il senatore MERCATALI (*PD*) fa presente che l'introduzione di tali terapie nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza implica la previsione di appositi reparti.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato come resta fermo che potranno comunque essere individuate ogni anno le opportune risorse da destinare al fondo sanitario nazionale, propone l'espressione di un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, accogliendo le proposte di modifica illustrate dal Rappresentante del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone dunque ai voti una proposta di parere sul testo del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «servizi sanitari regionali,» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «2009-2011» con le seguenti: «2010-2012» e sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Per la realizzazione delle campagne di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012»;

all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «si provvede» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 12, comma 2,»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: «è autorizzata» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per l'anno 2010 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2011»;

all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «dall'anno 2009» con le seguenti: «dall'anno 2010»;

sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 9, comma 5, pari a 1.650.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011, a 300.000 euro per l'anno 2012 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 650.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, quanto a 1.000.000 euro per l'anno 2010, a 1.300.000 euro per l'anno 2011 e a 300.000 euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1 annessa alla presente legge.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

TABELLA 1
(Articolo 12, comma 1)

(migliaia di euro)

	2010	2011	2012
Ministero dell'economia e delle finanze .	200	–	250
Ministero dell'interno	800	1.300	50
TOTALE . . .	1.000	1.300	300

La Commissione approva.
L'esame degli emendamenti è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità revisionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2009 da accantonare ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (n. 153)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è finalizzato a garantire il conseguimento di risparmi, pari a 415 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 482 e 483, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per l'anno 2007), nelle more del riordino degli enti pubblici e del conseguente contenimento strutturale della spesa stabilito dall'articolo 17 comma 3 del decreto legge n. 78 del 2009, utilizzando allo scopo la procedura di cui al comma 4 del medesimo articolo. L'allegato al provvedimento, che ne costituisce parte integrante, contiene le unità su cui sono operati i risparmi effettuati rendendo indisponibili in maniera lineare una parte delle risorse in esse contenute. Rileva che in assenza di tali risparmi, come affermato nella relazione illustrativa, si procederà anche negli esercizi successivi al 2009 avvalendosi della procedura di accantonamento lineare di cui all'articolo 17, comma 4 sopra ricordato. Fa presente che lo schema in esame costituisce pertanto, sempre secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, un'anticipazione del provvedimento che definirà gli obiettivi di risparmio da assegnare a ciascuna amministrazione secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, del decreto legge n. 78/2009. Per il dettaglio degli accantonamenti lineari e le osservazioni relative ai medesimi e in relazione alla loro effettiva sussistenza dato lo scadere dell'esercizio finanziario in corso, su cui appare opportuno acquisire dal Governo conferma, rinvia alle osservazioni contenute nella nota n. 61 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro VEGAS dà lettura di una nota nella quale si conferma la realizzabilità dei risparmi, atteso che le somme risultano rese indisponibili e dunque verrebbero, ad ogni modo, acquisite al risparmio del bilancio.

Il PRESIDENTE, acquisiti i chiarimenti del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre scorso.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra una proposta di parere recante due osservazioni relative agli articoli 20, in materia di credito d'imposta, e 16, in materia di nuove attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni, entrambe volte a segnalare i profili di copertura finanziaria e di non conformità al sistema contabile. In particolare, in relazione all'articolo 20, l'osservazione è finalizzata a segnalare l'opportunità, in relazione ai profili di corretta copertura dell'agevolazione fiscale prevista, di individuare un meccanismo di effettivo tetto di spesa nell'ambito del testo normativo, con conseguente copertura finanziaria, a fini di garanzia di certezza in ordine ai profili di copertura; in relazione all'articolo 16, comma 2, rileva, in linea generale, come l'attribuzione all'amministrazione di nuove attività, suscettibili di determinare effetti finanziari nella fase di primo avvio, senza la corrispondente attribuzione di apposite risorse aggiuntive, costituisca una prassi non coerente con il sistema contabile.

Il senatore MORANDO (*PD*), pur condividendo il tenore delle osservazioni proposte dal relatore in ordine allo schema in esame, propone di rafforzare le medesime attraverso uno specifico richiamo all'articolo 81 della Costituzione, al fine di evidenziare la necessità di tenere conto di tali aspetti in relazione alla correttezza della copertura.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la proposta del senatore Morando in ordine ad un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, verificata la presenza del prescritto numero, pone quindi ai voti una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto).

La Commissione approva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1880 recante Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni rese ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

– in relazione all'articolo 20, in materia di credito d'imposta, si segnala che il meccanismo di copertura delineato presenta elementi di aleatorietà tali da profilare problemi applicativi in ordine all'attuazione della disposizione fiscale. Si segnala al riguardo che sarebbe opportuno, in relazione ai profili di corretta copertura dell'agevolazione fiscale prevista, individuare un meccanismo di effettivo tetto di spesa nell'ambito del testo normativo, con conseguente copertura finanziaria, a fini di garanzia di certezza in ordine ai profili di copertura;

– in relazione all'articolo 16, comma 2, si prende atto del chiarimento circa lo scarso o nullo impatto, a regime, dei nuovi compiti posti a carico della pubblica amministrazione, pur rilevando in linea generale come l'attribuzione all'amministrazione di nuove attività, suscettibili di determinare effetti nella fase di primo avvio, senza la corrispondente attribuzione di apposite risorse aggiuntive, costituisca una prassi non coerente con il sistema contabile.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 15 dicembre 2009

128^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, accertata la mancanza del numero legale prescritto per l'esame degli Atti del Governo n. 146, n. 154 e n. 159, all'ordine del giorno dell'odierna seduta, propone di rinviarne la trattazione a un'apposita seduta da convocare alle ore 8,30 di domani, mercoledì 16 dicembre.

La Commissione conviene con tale proposta.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 8,30 di domani, mercoledì 16 dicembre, con il medesimo ordine del giorno.

Appreziate le circostanze, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 15 dicembre 2009

153^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'AGGRESSIONE SUBITA

Il senatore RUSCONI (PD) esprime, a nome del Gruppo, la solidarietà al presidente Berlusconi per l'aggressione subita nei giorni scorsi, che giudica inqualificabile e lesiva del ruolo istituzionale del Presidente del Consiglio.

Dopo l'augurio di pronta guarigione manifestato al *premier* dal senatore BEVILACQUA (PDL), la Commissione tutta si associa alle attestazioni di piena solidarietà.

SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RUSCONI (PD) esprime amarezza per le decisioni assunte nel corso delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari circa l'organizzazione dei lavori delle scorse settimane, lamentando che sia stata svolta la seduta del 9 dicembre scorso benché molti senatori, tra cui i Capigruppo del PD e del PdL, avessero dichiarato in anticipo la propria indisponibilità. A fronte di tale atteggiamento, tiene a precisare di aver deciso di non partecipare alla seduta della scorsa settimana, giudicando inopportuno che il Parlamento rincorra l'opinione pubblica per dimostrare di non perdere giorni di lavoro.

Deplora altresì che la Commissione, lo scorso 10 dicembre, abbia audito in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari le organizzazioni sindacali e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) sull'atto n. 156, pur in assenza dei Capigruppo. Prende perciò atto di tali modalità organizzative, stigmatizzando altresì che il disegno di legge n. 1813 sullo sport dilettantistico non sia stato calendarizzato per la settimana in corso. Si riserva infine di valutare l'atteggiamento che il suo Gruppo assumerà in occasione delle prossime programmazioni dei lavori.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*).

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), pur avendo a suo tempo manifestato perplessità circa la possibilità di proseguire i lavori la scorsa settimana, puntualizza di aver compreso la decisione della Presidenza in considerazione dei tempi ristretti per l'esame dei molteplici provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione. Nel sottolineare ad esempio la necessità di concludere questa settimana l'*iter* dell'atto n. 156 sul riordino degli enti di ricerca, onde non far decorrere il termine per l'esercizio della delega, invita a considerare le ultime convocazioni come un'eccezione rispetto alla normale condivisione che si registra sulla programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE puntualizza che le decisioni circa i lavori della settimana passata sono state motivate dall'enorme mole di lavoro che grava sulla Commissione, soprattutto con riferimento agli atti in scadenza. Era pertanto indispensabile consentire quanto meno l'avvio del disegno di legge n. 1905 sulla riforma universitaria, in ordine al quale il relatore ha infatti svolto una dettagliata esposizione introduttiva, nonché svolgere una parte di audizioni sull'atto n. 156, che sono poi proseguite in maniera massiccia nella mattinata odierna.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO BONDI IN COMMISSIONE

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) rinnova con forza la richiesta di audire il ministro Bondi in Commissione, lamentando l'assoluta mancanza di rispetto del Ministro nei confronti del Parlamento, considerate le numerose sollecitazioni ricevute. Stigmatizza quindi che, a fronte delle continue anticipazioni dichiarate in altre sedi, il Ministro non informi il Parlamento delle decisioni circa le Fondazioni lirico-sinfoniche, nonostante la Commissione abbia a più riprese ribadito la volontà di dialogare.

Ritiene quindi essenziale reiterare oggi stesso la richiesta al Ministro, il quale deve assumersi la responsabilità di rinunciare consapevolmente al dibattito con il Legislatore. Nel giudicare infine alquanto imbarazzante la situazione riscontrata, fa osservare che la presenza del Ministro dovrebbe

essere assicurata in tempi assai celeri, altrimenti risulterebbe addirittura inutile.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ricorda che anche la sua parte politica aveva avanzato la richiesta di un'audizione del Ministro. Ritiene pertanto che il Governo debba prestare particolare attenzione al Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura che reitererà al ministro Bondi l'invito a riferire in Commissione sul riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche e sui finanziamenti al settore.

IN SEDE REFERENTE

(1929) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (*PdL*), il quale osserva con soddisfazione che il provvedimento, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, risolve la dibattuta questione del corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali, bandito nel 2004, con riferimento alla Regione siciliana. Rammenta in proposito che il concorso ha portato in Sicilia alla nomina di più di 300 dirigenti scolastici; come precisa la relazione al disegno di legge presentato presso l'altro ramo del Parlamento, le commissioni giudicatrici sono state composte secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente, in base alla quale esse potevano essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati superassero complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, restando unico il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non poteva essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100. In Sicilia, considerato il numero di candidati, la commissione operava divisa in due sottocommissioni con la presenza di un unico presidente, così come prescriveva la normativa.

Segnala inoltre che alcuni candidati, non ammessi alle prove orali, avevano presentato ricorso davanti al TAR lamentando che le due sottocommissioni operavano contestualmente e che, pertanto, non poteva essere assicurata la costante presenza del presidente violando in tale modo il principio del «collegio perfetto». Il TAR, con ordinanza cautelare, ha disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte da parte di una sottocommissione diversa da quella che aveva in precedenza effettuato la prima correzione. A seguito della rivalutazione, prosegue il relatore, i ricorrenti, non essendo stati ammessi ancora una volta alle prove orali, hanno proposto ricorso per motivi aggiunti con i quali hanno chiesto anche l'annullamento di tutte le prove concorsuali e, perciò, dell'intero con-

corso. Dopo la pronuncia di inammissibilità del TAR per un vizio nella notifica del ricorso, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA) ha ritenuto ancora esistente l'interesse delle parti ricorrenti alla decisione, nonostante la nuova bocciatura operata da una diversa sottocommissione.

Puntualizza altresì che in esecuzione della decisione del CGA, il dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha nominato un'ulteriore nuova sottocommissione del tutto diversa dalla precedente per correggere nuovamente le prove scritte delle parti ricorrenti. Tuttavia, con la sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, il CGA in sede di giudizio di ottemperanza per la presunta errata esecuzione operata dal dirigente generale della precedente sentenza, ha chiarito la portata della propria decisione statuendo la nullità di tutto il corso-concorso svolto in Sicilia in base al principio del «collegio perfetto» in sede di valutazione delle prove scritte, cioè giudicando illegittima la composizione della commissione nel suo complesso.

Fa presente poi che le ultime pronunce dell'organo di giustizia amministrativa siciliana sono intervenute durante lo svolgimento dei lavori parlamentari relativi alla conversione del decreto-legge n. 134 del 2009; in particolare, ricorda che durante la prima lettura presso la Camera dei deputati è stato approvato dall'Assemblea un emendamento (divenuto il comma 4-*quinqüesdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009) secondo cui l'annullamento delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico per concorsi svolti antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incideva sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, fossero già stati assunti in servizio. Nel frattempo, precisa, è intervenuta la pronuncia in ottemperanza del CGA che rende necessario l'intervento legislativo abrogativo dell'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies*, del summenzionato decreto-legge n. 134 del 2009. Pone peraltro l'accento sul parere reso dalla Commissione giustizia del Senato, la quale aveva avanzato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma ripresi anche nell'ambito della discussione in sede referente presso la 7^a Commissione. Richiama dunque che in questa sede, benché fosse stato presentato un emendamento soppressivo del comma citato, a prima firma del senatore Giambrone, i ristretti tempi per la conversione non hanno consentito la modifica del provvedimento.

Sempre al Senato, in occasione dell'esame in Aula, è stato tuttavia accolto dal Governo un ordine del giorno a sua firma in qualità di relatore che impegnava l'Esecutivo a dare soluzione alla questione, nel rispetto dei provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati. Il testo originario del decreto-legge n. 170 si inseriva pertanto in tale contesto e abrogava *tout court* il comma 4-*quinqüesdecies*, rendendo nulli gli effetti eventualmente prodottisi a seguito della sua entrata in vigore. Sottolinea inoltre che durante l'esame presso la Camera è stata rilevata l'esigenza di non penalizzare i numerosi dirigenti scolastici attualmente in servizio e di salvaguardarne gli atti adottati, pena la disfunzionalità di moltissime scuole

siciliane; il provvedimento è stato dunque modificato prevedendo che, fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, «il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto». Sono altresì fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi. Fa notare in proposito che la disposizione ricalca il contenuto della condizione formulata dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, la quale aveva ritenuto necessario mantenere in carica i vincitori del concorso annullato fino alla «rinnovazione» del concorso. La precisazione che la permanenza in carica debba durare fino al «completamento» della nuova procedura concorsuale richiama una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Il relatore tiene a precisare che in occasione del voto finale in Commissione alla Camera, pur essendosi registrata la convergenza degli schieramenti sulle finalità del disegno di legge, è stato manifestato disappunto per le modalità di intervento, frutto di un susseguirsi di decreti-legge; detti rilievi si sono perciò tradotti nel voto di astensione dei Gruppi PD, IdV e UDC. Durante l'esame in Assemblea, conclude, è stata confermata l'astensione dell'UDC, mentre gli altri Gruppi hanno manifestato un voto favorevole, tanto che il provvedimento è stato approvato pressoché all'unanimità con 494 voti favorevoli, 9 astenuti e un voto contrario.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore ASCIUTTI (*PdL*) propone di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, rinunciando a fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, tenuto conto che il decreto-legge deriva da una comune richiesta avanzata in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1835 e che esso è già calendarizzato domani in Assemblea.

Il PRESIDENTE precisa che l'esame in Assemblea dovrebbe iniziare domani pomeriggio, ferme restando le decisioni che assumerà la Conferenza dei Capigruppo domani mattina.

In discussione generale prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale, nel dichiarare di non essere contrario al provvedimento, rammenta che esso è stato motivato dall'esigenza di abrogare una norma contenuta nel decreto-legge n. 134 in quanto si è ritenuto preferibile non modificare quel provvedimento onde non rischiare di pregiudicarne la conversione.

Chiede poi chiarimenti al Governo circa il comma *2-bis*, inserito durante la prima lettura, ritenendo che la salvaguardia degli atti adottati dai dirigenti scolastici dovrebbe coprire un periodo limitato e ben identificato, cosa che invece non si evince nel testo considerato il riferimento al rinnovo e al completamento delle nuove procedure concorsuali. Nel ricono-

scere la necessità di preservare la continuità didattica – che pure il Governo ha in altre occasioni dimostrato di non reputare meritevole di tutela – manifesta forti dubbi circa l'illimitata tempistica prevista, mentre i dirigenti scolastici attualmente in sede dovrebbero a suo avviso ricoprire le relative funzioni tutto al più fino al termine dell'anno scolastico, o comunque fino ad una data certa, onde non generare nuove situazioni di precariato.

Rimarca inoltre che il giudizio negativo non investe i singoli candidati bensì il concorso, in quanto gestito in maniera discutibile, e sollecita conclusivamente il Governo a fornire risposte tecniche al quesito posto, al fine di non creare nuova confusione e il rischio di dover adottare successivi interventi legislativi correttivi. Conseguentemente non ritiene di poter accedere alla richiesta del senatore Asciutti di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, insistendo per la fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) manifesta compiacimento per il provvedimento in titolo, rivendicando la sua personale battaglia svolta in occasione del decreto-legge n. 134 nella prospettiva di affermare il principio di legalità e di rispetto delle sentenze della magistratura. Precisa altresì che la sua parte politica non nutre alcun accanimento nei confronti dei partecipanti al concorso in questione.

Ammette a sua volta l'esistenza di un problema di continuità didattica che occorre assicurare, invitando l'Esecutivo a provvedere celermente alla rinnovazione della procedura concorsuale. Sottolinea peraltro che lo stesso giudizio di ottemperanza del Consiglio di giustizia amministrativa fissa a 60 giorni il termine per il nuovo concorso, altrimenti sarà nominato un commissario *ad acta*.

Plaude comunque che attraverso tale provvedimento sia stato riconosciuto il principio della non interferenza legislativa nelle pronunce del giudice e che, conseguentemente, il concorso espletato vada annullato nella direzione di quanto deciso dal giudice amministrativo.

Nel preannunciare che la propria parte politica non intende presentare emendamenti, domanda rassicurazioni al Governo circa la tempistica da seguire per il rinnovo del predetto concorso.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) nel concordare a sua volta che il concorso debba essere annullato, fa presente che accanto ai dirigenti scolastici titolari è prevista la figura del dirigente scolastico incaricato, svolta da docenti con un incarico temporaneo privi perciò di specifica abilitazione. In proposito puntualizza che ad essi è corrisposta una lieve maggiorazione dello stipendio, comunque inferiore a quanto percepito dal dirigente scolastico titolare. Nel condividere la salvaguardia degli atti adottati fino ad ora dai dirigenti vincitori del concorso, chiede delucidazioni circa la retribuzione che spetterà loro a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali.

Domanda a sua volta maggiori dettagli circa i tempi di svolgimento del nuovo concorso.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*), nel manifestare assoluto rispetto per le sentenze della magistratura, rivendica la legittimità del Parlamento a disciplinare la posizione dei dirigenti scolastici dopo l'annullamento del concorso, tenuto conto dei tempi imposti dal giudizio di ottemperanza.

Tiene comunque a precisare che detti soggetti risultano vincitori di un concorso svolto secondo le stesse modalità di altre Regioni, in cui tuttavia non si è verificato il contenzioso riscontrato in Sicilia. Reputa peraltro imprescindibile assicurare la continuità didattica ed evitare il vuoto di gestione.

Nega poi con forza che i vizi della procedura concorsuale siano il sintomo di una realtà manipolata, deplorando che l'Italia si è disabituata a svolgere pubblici concorsi nella scuola, costituita perciò da precari su cui è costretto ad intervenire il Parlamento con sanatorie. Ritiene quindi che, nel caso della Sicilia, sia stato messo in atto un meccanismo volto a scardinare tutto il concorso a causa di alcune esclusioni, peraltro riconfermate nella correzione degli elaborati ad opera di diverse sottocommissioni.

Avviandosi alla conclusione, dà atto al Governo e ai Gruppi parlamentari della sensibilità manifestata nei confronti della situazione in cui versano i 400 dirigenti, salvaguardandone gli atti adottati. Reputa infine che l'intera vicenda mortifichi quanti hanno duramente studiato per partecipare al concorso in questione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a immedesimarsi nella condizione dei dirigenti scolastici siciliani, penalizzati da un vizio procedurale non attribuibile a loro ma a una scorretta gestione delle sottocommissioni. Detti soggetti, prosegue, dovranno sostenere un nuovo concorso, svolgendo per ora solo l'incarico di dirigente senza alcun riconoscimento in ruolo. Giudica quindi positivo il comma 2-*bis* nell'ottica di assicurare la continuità didattica e ribadisce la volontà di non presentare emendamenti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) reputa utile il provvedimento per il buon funzionamento della scuola siciliana nel corrente anno scolastico, atteso che si è verificato un *vulnus* non addebitabile ai vincitori del concorso. Occorre pertanto tener conto dei diritti degli studenti e delle aspettative delle famiglie in termini di funzionalità del servizio scolastico.

Nel ricordare che il suo Gruppo ha votato favorevolmente presso l'altro ramo del Parlamento, sollecita una risposta dal Governo circa i tempi della nuova tornata concorsuale, rimarcando l'esigenza di una data perentoria di conclusione.

Coglie altresì l'occasione per lamentare che, a dispetto dei proclami sulla progressione di carriera dei docenti, si possono verificare penalizzazioni causate da episodi che nulla hanno a che fare con lo svolgimento della professione.

Nega poi che vi siano pregiudizi circa la situazione siciliana che, al pari degli altri territori, deve essere disciplinata secondo uguaglianza, trasparenza e regolarità. Si interroga inoltre sulle responsabilità del dirigente scolastico regionale che ha causato un oggettivo danno per i vincitori del concorso. Al riguardo pone l'accento sull'opportunità di rendere più chiare le modalità di espletamento delle procedure concorsuali onde evitare interpretazioni fuorvianti.

Osserva altresì che detti dirigenti debbano essere considerati come meri incaricati e non più come titolari, con conseguente riduzione dello stipendio. In conclusione, nell'evidenziare che il concorso rappresenta il principale strumento selettivo nella pubblica amministrazione, si augura che anche nella scuola possano essere previste periodiche tornate concorsuali.

Il senatore FIRRARELLO (*PdL*) rimarca la gravità dell'episodio accaduto in Sicilia che ha generato conseguenze irreparabili, a causa di una cattiva gestione. Registra con soddisfazione il mutamento di atteggiamento della Commissione rispetto alla vicenda, a differenza di quanto si è verificato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 134.

Richiamandosi alla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa in ordine alla violazione del principio del «collegio perfetto», fa presente che le stesse modalità di espletamento con la suddivisione in più sottocommissioni sono state adottate in altre realtà territoriali, ai sensi della normativa vigente. Sarebbe stato quindi necessario che le sottocommissioni, con a capo lo stesso presidente, non fossero state convocate negli stessi orari.

Paventa poi il rischio di numerosi ricorsi anche in altre Regioni, nonché di una rivalsea dei dirigenti siciliani nei confronti del Ministero.

Coglie infine l'occasione per riflettere sulla composizione del Consiglio di giustizia amministrativa che è diventato, a suo giudizio, uno strumento politico, data l'eccessiva presenza di componenti nominati dal Presidente della Regione. Stigmatizza conclusivamente i contrasti tra istituzioni che mettono a repentaglio la funzionalità della scuola siciliana.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) dichiara di essere favorevole al provvedimento che offre una risposta adeguata ad una situazione ritenuta inaccettabile. Nell'affermare il pieno rispetto del Parlamento per le sentenze della magistratura, rammenta che in occasione del decreto-legge n. 134 si era convenuto sulla necessità di abrogare l'articolo 1 comma 4-*quinqüiesdecies* in un successivo provvedimento onde non pregiudicare la conversione del decreto. In ossequio a tali finalità, reputa preferibile approvare il testo come trasmesso dalla Camera dei deputati senza ulteriori emendamenti.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BEVILACQUA (*PdL*) il quale ritiene che la responsabilità sia da imputare esclusivamente al presidente delle sottocommissioni, convocate contestualmente

inficiando perciò il principio del «collegio perfetto». Si interroga peraltro sulla mancata verifica della illegittimità nel funzionamento di tali sotto-commissioni durante lo svolgimento del concorso.

Reputa dunque necessario il provvedimento, che tiene conto anche della posizione dei vincitori del concorso. Quanto alle osservazioni della senatrice Aderenti, fa presente che, a fronte dell'annullamento della procedura concorsuale, i dirigenti percepiranno solo un incremento stipendiale correlato alle funzioni di presidi incaricati, non essendo più valida la relativa abilitazione.

Domanda a sua volta al Sottosegretario chiarimenti circa i tempi per il nuovo concorso.

Il sottosegretario PIZZA ripercorre l'origine dell'emendamento che ha portato al comma 4-*quinquiesdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134, precisando che inizialmente esso constava di due parti ed era perciò più equilibrato della formulazione approvata definitivamente dalla Camera. Rammenta altresì che durante l'*iter* di conversione del predetto decreto-legge è intervenuto il giudizio di ottemperanza che ha imposto lo svolgimento di un nuovo concorso. In ossequio a tale decisione il provvedimento in esame ribadisce l'annullamento senza tuttavia compromettere definitivamente il sistema scolastico siciliano.

Assicura comunque che il testo approvato dalla Camera dei deputati non ingenera alcuna aspettativa giuridica sui presidi che continueranno in via transitoria a svolgere la relativa funzione, atteso che sarà espletata una nuova tornata concorsuale. Auspica conclusivamente che non siano presentati emendamenti e garantisce l'impegno del Governo a portare a termine tutti gli adempimenti in tempi realmente ristretti, pur prefigurando il rischio di nuovi contenziosi.

In una breve interruzione il senatore FIRRARELLO (*PdL*), alla luce delle affermazioni del Sottosegretario, suggerisce la presentazione di un ordine del giorno firmato da tutti i Commissari con il quale si impegna il Governo a concludere tutti gli adempimenti entro il 12 gennaio, che rappresenta il termine ultimo imposto dal giudice amministrativo, oltre il quale occorrerà procedere al licenziamento dei dirigenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a oggi, alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l'anno 2009 (n. 163)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale ricorda anzitutto che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, il finanziamento degli enti di ricerca è annualmente disposto in Tabella C della legge finanziaria, attraverso l'apposito «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca». Per l'anno 2009, detto Fondo aveva una disponibilità iniziale di 1.741.455.000 euro, al netto dei 2.800.000 euro trasferiti a favore dell'Ente italiano montagna (EIM). La predetta somma è peraltro comprensiva dei 14.000.000 euro destinati alla Società Sincrotrone di Trieste, nonché dei 232.405 euro disposti in favore del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (CISAM).

Il Presidente relatore rammenta inoltre che, dal predetto stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso indisponibile la somma di 98.806.366 euro ai sensi del combinato disposto della legge finanziaria per il 2007 e dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 (cosiddetto «anticrisi»). Ne consegue che, per il 2009, la disponibilità del capitolo è pari a 1.642.846.634 euro. L'accantonamento operato dall'Economia determina una flessione di circa il 5,6 per cento dell'originario stanziamento e difficilmente potrà essere reso disponibile nel prossimo futuro. Va tuttavia considerato che la riduzione è in gran parte compensata dalla consistenza iniziale del Fondo per il 2009, superiore in termini assoluti rispetto al 2008, anche in considerazione dell'inclusione di alcune somme dovute agli enti per oneri di personale a regime, per poco più di 19 milioni di euro.

Il Presidente relatore evidenzia altresì che gli enti erano stati invitati ad elaborare i propri bilanci di previsione per il 2009 avendo come riferimento il 98 per cento delle assegnazioni ricevute nel 2008 a titolo di contributo ordinario. In sede di riparto del Fondo, il Ministero ha pertanto assicurato a tutti gli enti la predetta assegnazione del 98 per cento ed ha ripartito la cifra residua, pari a poco meno di 12 milioni di euro, per interventi di carattere straordinario. Ad esempio, 10 milioni di euro sono stati destinati al Programma nazionale di ricerche in Antartide, rispetto al quale è peraltro consentita la mera sopravvivenza della logistica, non certo lo svolgimento di attività di ricerca. Per il potenziamento delle ricerche nella genomica funzionale e nelle neuroscienze, nell'ambito dell'accordo quadro CNR-Fondazione EBRI, sono stati poi assegnati 1,3 milioni di euro al CNR. Sempre al CNR sono stati accordati circa 200.000 euro per la partecipazione dell'Italia all'Associazione scientifica internazionale non lucrativa «Istituto Von Karman», nonché la somma residua di circa 400.000 euro in considerazione della forte diminuzione delle assegnazioni ordinarie e delle maggiori sofferenze di bilancio dell'Istituto. Né va dimenticato, prosegue il Presidente relatore, che l'assegnazione in favore del CNR è comprensiva, anche per il 2009, degli oltre 2,5 milioni di euro destinati all'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

Conclude precisando che, per il biennio successivo, il provvedimento prevede che gli enti possano eccezionalmente considerare quale dato certo per la predisposizione del bilancio di previsione 2010 il 100 per cento

delle assegnazioni 2009, al netto di quelle aventi carattere straordinario. Analogamente, il Governo propone il mantenimento del 100 per cento anche relativamente all'esercizio 2011, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni derivanti dal riordino degli enti di ricerca.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori sull'atto in titolo.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) risponde che il termine per l'espressione del parere scade improrogabilmente l'8 gennaio 2010. Pertanto, stante l'imminente pausa natalizia, occorre concludere l'esame il più sollecitamente possibile, anche per consentire agli enti di predisporre in tempo i propri bilanci.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) sollecita alcune delucidazioni in ordine ai fondi disponibili cui risponde il presidente relatore POSSA (*PdL*).

Il senatore de ECCHER (*PdL*) invita il rappresentante del Governo a precisare se e come ha ottemperato alle osservazioni poste dalla Commissione nell'analogo parere reso lo scorso anno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino degli enti di ricerca» (n. 156)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la quale premette di condividere molte delle considerazioni svolte dal Presidente relatore nella sua esposizione introduttiva, riservandosi di chiedere un approfondimento su alcuni profili e di sollevarne qualche altro a suo avviso meritevole di riflessione.

In primo luogo, concorda sul rilievo relativo alla eterogeneità degli enti oggetto di riordino, che rende difficile un inquadramento legislativo omogeneo. Tuttavia, non condivide la preoccupazione per la notevole autonomia che il decreto sembra concedere agli enti. Al riguardo, rammenta che l'INFN, dalla sua fondazione oltre mezzo secolo fa, ha sempre goduto di notevole autonomia, compresa la designazione dei vertici, senza che ciò potesse essere considerato negativamente. È infatti essenziale che all'autonomia sia associata una valutazione rigorosa delle attività di ricerca e in tal senso lamenta il ritardo nell'attivazione dell'ANVUR e lo scarso peso attribuito, nella suddivisione delle risorse, alla prima valutazione globale della ricerca italiana condotta dal CIVR alcuni anni fa. È evidente, prosegue, che deve esistere una linea di confine fra la completa

autonomia degli enti e le responsabilità del Ministro e che quest'ultimo deve poter intervenire quando si presenti il rischio di una pericolosa deriva negativa; si tratta comunque di ambiti che debbono essere e rimanere distinti.

Passando all'articolato del decreto, pone l'accento sul comma 1 dell'articolo 2 sull'autonomia statutaria ed in particolare sul richiamo alla Carta europea dei ricercatori. Quanto al comma 2, ritiene che la missione e gli obiettivi di ricerca di ciascun ente debbano essere individuati dal Ministro in coerenza, oltre che con il PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea, anche con gli obiettivi fissati dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte. Suggerisce pertanto un'analogia modifica anche all'articolo 3, comma 1. In ordine al comma 3 del medesimo articolo 3, condivide le perplessità espresse dal Presidente relatore, manifestando in linea di massima un parere favorevole sulla formulazione e deliberazione degli statuti in prima applicazione da parte dei consigli di amministrazione attualmente in carica, integrati da 5 esperti, sollecitando tuttavia la massima attenzione nella nomina degli esperti stessi.

Con riguardo all'articolo 4, concorda con il giudizio positivo del Presidente relatore sul comma 1, dichiarando invece di nutrire perplessità sul comma 2. Invita infatti a tenere presente la situazione reale del finanziamento pubblico della ricerca, rammentando che quest'anno la quota residua, pari al 2 per cento, del Fondo ordinario non verrà distribuita, per mancanza di fondi. Né la situazione è destinata a migliorare nei prossimi anni. Imporre pertanto per legge uno storno del 7 per cento dal Fondo ordinario a partire dal 2011 comporta la paralisi operativa di enti che già si trovano in grave difficoltà a svolgere i propri compiti istituzionali. Occorre pertanto che la quota premiale sia elargita in aggiunta al finanziamento ordinario e sia pertanto prevista nella prossima manovra finanziaria.

Passando all'articolo 5, condivide le osservazioni del Presidente relatore. Rileva altresì l'assenza di un termine certo entro cui il Ministero dovrebbe approvare i PTA. Suggerisce quindi di integrare il comma 2 con un termine di 90 giorni, decorso il quale i PTA si intendono approvati.

Dopo aver accennato brevemente agli articoli 6, 7 e 8, sui quali si associa alle considerazioni del Presidente relatore, si sofferma sull'articolo 9, comma 2, concordando con la impostazione del Presidente relatore a favore del ruolo determinante dei dipartimenti del CNR. Ella dichiara di condividere altresì le osservazioni del Presidente relatore sul comma 4 del medesimo articolo 9, relativo all'INFN. Reputa infatti che la riduzione di due membri del consiglio direttivo di tale istituto sia del tutto marginale e metta al contrario in evidenza la situazione anomala dell'Istituto rispetto agli altri enti. Ad esso non si applica infatti gran parte della disciplina recata dal decreto di riordino. Pur riconoscendo l'indubbio successo dell'INFN, si chiede quindi come mai altrettanta attenzione non abbia ricevuto un ente come l'INAF, del tutto simile all'INFN. Ritiene del resto urgente che l'INAF distingua le strutture deputate all'implementazione e gestione di grandi apparecchiature di rilevanza internazionale, anche con forme organizzative che possano garantire programmazione, partecipa-

zione qualificata ed efficacia in settori strategici della ricerca astronomica, nonché il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive. In particolare, suggerisce che le suddette strutture possano costituirsi in forme adeguate quali fondazioni con *partner* pubblici e privati e laboratori nazionali.

Si sofferma infine sull'articolo 10, condividendo il rilievo del Presidente relatore secondo cui il limite massimo di 7 componenti per i consigli scientifici non tiene conto della diversità degli enti.

Non formula infine alcuna osservazione sui restanti articoli.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) preannuncia fin d'ora un giudizio senz'altro favorevole sul decreto di riordino. Rammenta peraltro che, nella scorsa legislatura, il Centro-destra, allora all'opposizione, si impegnò per introdurre nel disegno di legge Mussi alcune importanti modifiche, fra cui la procedura di selezione dei presidenti attraverso *search committee*, la valutazione dei risultati a cui collegare la distribuzione delle risorse, la fissazione degli obiettivi di ricerca da parte del Governo, il possibile commissariamento degli enti nel caso di evidente malfunzionamento.

Si tratta quindi, prosegue, di enti sostanzialmente strumentali, che devono collaborare con il Governo per il raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo, pena addirittura il commissariamento. In ciò consiste del resto la profonda differenza con il sistema universitario da sempre caratterizzato invece dall'autonomia.

Nel sottolineare quindi come alcune disposizioni del decreto debbano essere a suo avviso modificate, esprime anzitutto stupore per la concessione agli enti di ricerca di un grado di autonomia addirittura maggiore rispetto a quello conferito all'università nell'impianto del disegno di legge n. 1905. Rileva altresì criticamente le differenze fra la filosofia di fondo del riordino degli enti di ricerca e quella della riforma universitaria, come configurata dal predetto disegno di legge n. 1905. In particolare, registra che nei consigli di amministrazione degli enti di ricerca è prevista la presenza di ricercatori, mentre in quelli universitari manca il riferimento ai professori; il ruolo stesso dei consigli di amministrazione è molto diverso, risultando assai più limitato quello degli enti di ricerca, laddove gli organi universitari hanno ad esempio competenza su tutte le assunzioni di personale; addirittura, il parere dei consigli di amministrazione degli enti sulle nomine dei dirigenti non è vincolante.

Dopo aver invitato ad un rispetto rigoroso dei contenuti della legge di delega, ad esempio con riferimento all'INVALSI, onde non incorrere nel vizio di eccesso di delega, si sofferma indi sul ruolo dei consigli scientifici ricordando di aver a suo tempo insistito per la loro natura consultiva e non decisionale. Insiste quindi che il parere sul PTA non sia in alcun modo vincolante.

Quanto ai dipartimenti del CNR, rammenta l'accordo *bipartisan* a suo tempo raggiunto sul ruolo centrale da assegnare loro.

Passando alle procedure di selezione dei presidenti, lamenta la ristrettezza delle rose di candidati che gli appositi comitati dovrebbero sottoporre al Ministro. Esse non consentono infatti quella valutazione discre-

zionale che il Ministro dovrebbe poter operare sulla base di una valutazione di qualità garantita.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce la richiesta di maggiore coerenza con l'impostazione della riforma universitaria in ordine alle attribuzioni dei consigli di amministrazione delineate all'articolo 12, comma 3. Rileva invece positivamente la permanenza delle chiamate dirette di studiosi italiani e stranieri. Si augura infine l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo, che tenga tuttavia conto delle osservazioni formulate dal Presidente relatore e nel dibattito.

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha ritenuto di non dover più sottoporre all'esame della Conferenza unificata l'articolo 17 dell'atto in titolo in quanto, a seguito di approfondimenti, esso non sembra presentare profili idonei a radicare la competenza in sede consultiva. La Commissione ha quindi titolo per concludere l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede conferma che il Governo abbia rinviato a marzo le preiscrizioni alla scuola secondaria superiore, alla luce del parere che avrebbe reso il Consiglio di Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 15 dicembre 2009

149^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, constatata l'assenza del numero legale prescritto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento, apprezze le circostanze, toglie la seduta.

Pertanto, il seguito dell'esame degli atti del Governo nn. 141 e 147 è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E DI GIOVEDÌ

Il presidente GRILLO avverte che le sedute della Commissione, già convocate per domani, mercoledì 16 dicembre 2009, alle ore 8,30 e alle ore 15, nonché per giovedì, 17 dicembre 2009, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 15 dicembre 2009

110^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI***La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

(1909) Nuova disciplina del commercio interno del riso, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore PICCIONI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa a firma del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per i rapporti con le Regioni, avente ad oggetto una nuova disciplina del commercio interno del riso, rilevando che lo stesso è stato approvato in prima lettura dalla Camera, al termine di un *iter* che ha portato all'introduzione di alcune modifiche rispetto al testo originario.

Prima di procedere alla descrizione dell'articolato del provvedimento soffermandosi su tali modifiche, appare opportuno richiamare preliminarmente l'attenzione sulla rilevanza del settore e sulle ragioni alla base del disegno di legge che è all'attenzione della «filiera risicola» da alcuni anni, ma che finalmente è all'esame del Parlamento e va a incidere su una legge che risale al 18 marzo 1958, la n. 325.

Sotto il generale profilo dell'alimentazione, il riso ha costituito a livello mondiale una delle principali risorse alimentari in assoluto in relazione sia alla sua importanza nutrizionale sia alla sua grande produttività.

Nel contesto europeo, dove la superficie coltivata risulta essere pari a circa 460.000 ettari con una produzione di circa 3.165.000 tonnellate di risone, una posizione di primo piano spetta all'Italia, la quale con una superficie coltivata di circa 240.000 ettari (al secondo posto troviamo la Spagna con 120.000 ettari, poi Grecia con 30.000 ettari, Portogallo con 26.000 ettari e Francia con 21.000 ettari), e con una produzione di circa 1.640.000 tonnellate di risone risulta *leader* non soltanto in termini di pro-

duzione, ma anche in termini qualitativi, laddove si evince che la resa media dei risi lavorati risulta pari al 60 per cento con una produzione di riso bianco pari a circa 1.000.000 tonnellate.

In Italia la coltivazione del riso primeggia nella provincia di Vercelli con circa 74.000 ettari, segue la lomellina con 61.000 ettari, il novarese con 35.000 ettari, il pavese con 20.000 ettari, la provincia di Ferrara con 7.000 ettari, Alessandria con 8.000 ettari, Biella con 4.000 ettari, e tante altre province con modeste coltivazioni.

Il primato della qualità del settore del riso italiano in Europa trova senza dubbio le proprie radici e la propria peculiarità nella grande diversificazione delle qualità di varietà coltivate, circa 145 iscritte al Registro varietale, ed altre 70 effettivamente coltivate, tali da caratterizzare un settore in grado di esprimere prodotti di assoluta eccellenza, a partire dalle storiche Carnaroli, Arborio, Vialone Nano, S'Andrea e che negli anni successivi, a seguito di una ricerca del miglioramento genetico, ha portato tantissime altre varietà quali Karnak, Volano, Gladio, Libero.

L'aspetto della tutela e della valorizzazione della qualità, prosegue il relatore, assume pertanto un ruolo fondamentale tra le ragioni che hanno ispirato il provvedimento in esame, insieme alla necessità, avvertita ai diversi livelli, di superare la precedente normativa (la legge n. 325 del 1958), ritenuta ormai non più adeguata alle esigenze di mercato e alle normative comunitarie, che non sempre collimano con i termini quali eccellenze, qualità superiore, prodotti tipici e consorzi di valorizzazione, sempre invece evocati dall'agricoltura italiana.

In questo senso, si tratta di un provvedimento volto ad andare incontro alle attese delle varie articolazioni della filiera, peraltro non sempre sulla stessa linea, cercando di tener conto sia del profilo agronomico sia di quello commerciale, al fine di fare fronte al periodo di particolare difficoltà economica che l'agricoltura e di conseguenza il comparto risicolo stanno affrontando.

La stessa relazione governativa al disegno di legge, più specificamente, individua la finalità del provvedimento nella necessità di rispondere alle pressanti esigenze della filiera interessata all'aggiornamento dei criteri di riconoscimento, relativi all'etichettatura delle molteplici varietà di riso coltivate in Italia, e definiti dagli esperti di settore secondo parametri di trasparenza, oggettività e rispetto della normativa comunitaria che è più portata ad un allineamento verso il basso della qualità dei prodotti, laddove le «diversità» sono una delle caratteristiche che da sempre distinguono l'eccellenza agroalimentare italiana. Da tale impostazione deriveranno benefici sia quanto alla commercializzazione del prodotto, sia in fase di orientamento dei programmi di miglioramento genetico, che negli anni scorsi ha avuto enormi successi studiando varietà resistenti ai fungicidi, al freddo, ad una maggiore quantità produttiva, sia in rapporto alla tutela e alle garanzie dei consumatori, che però vogliono la differenziazione dei prodotti e sono alla ricerca delle varietà storiche, della tipicità, della territorialità e non sempre basandosi sul minor prezzo.

Venendo all'illustrazione dell'articolato, occorre rilevare che l'articolo 1 detta le definizioni del riso in relazione della lavorazione o al trattamento subito, mentre l'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione della presente legge ai diversi tipi di riso prodotti (questa una modifica della Camera al testo), confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo escludendo dalla normativa quei risi che hanno riconoscimenti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 (D.O.P. e I.G.P.). In riferimento a detto articolo, sempre in visione di una maggiore qualità, tracciabilità, etichettatura e per posizionarsi sul mercato ad un più alto livello, bisognerebbe escludere dall'ambito di applicazione della legge anche quei risi che hanno riconoscimenti territoriali e consorzi di tutela rispettosi di rigidi disciplinari e certificati da organismi legalmente riconosciuti (CCIAA ed Ente Risi).

L'articolo 3, prosegue il relatore, disciplina dettagliatamente la classificazione del riso e le denominazioni di vendita, rimandando all'allegato 4 il dettaglio. Questo allegato è stato modificato, rispetto all'originario, inserendo con un emendamento una ulteriore casella al fine di denominare il Carnaroli Speciale (intendendo la varietà storica) ed il Carnaroli Grezzo, intendendo il Karnak, il Carnise, cioè risone di varietà molto simili, di maggior resistenza alle malattie, di maggior produzione, di più facile coltivazione, ma che inducono confusione nel consumatore, tra l'altro non salvaguardando la tipicità del vero Carnaroli ed Arborio che hanno fatto la storia del riso italiano.

Dopo opportune audizioni sarà necessario rivedere l'allegato 4 auspicando che si arrivi ad un testo definitivo salvaguardando almeno le varietà storiche quali Carnaroli, Arborio, differenziandole dalle varietà Karnak e Volano, molto simili tra di loro ma necessariamente da differenziare a salvaguardia della «storia» del riso e per la tutela del consumatore.

L'articolo 4, nello stabilire disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo tramite rinvio alle caratteristiche qualitative, definisce difetti e metodi di analisi di cui all'allegato 1-2-3, dove peraltro le caratteristiche qualitative (allegato 1) potrebbero essere modificate in senso restrittivo (5 per cento grani rotti e spuntati), e d'altronde diversi disciplinari di qualità (e non solo D.O.P. e I.G.P.) già contengono il 2-3 per cento. La norma dispone altresì che eventuali modifiche degli allegati avverrà per mezzo di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, snellendo perciò la procedura dell'iter parlamentare.

Il coinvolgimento della Conferenza citata e delle Commissioni parlamentari è frutto di una modifica apportata nell'esame presso la Camera, che ha altresì previsto la salvaguardia delle competenze regionali in materia di produzioni e specificità territoriali.

L'utilizzo dei marchi collettivi, prosegue il relatore, è disciplinato dall'articolo 5, mentre il regime sanzionatorio è oggetto dell'articolo 6, con la previsione di una giusta sanzione amministrativa pecuniaria che l'e-

same alla Camera ha fissato entro i limiti tra 3.500 euro e 18.000 euro, prevedendo la competenza generale all'irrogazione in capo alle Regioni, secondo le vigenti norme.

L'articolo 7 disciplina la revisione delle analisi a seguito di eventuali procedimenti giudiziari amministrativi, da effettuarsi per il tramite del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Istituto sperimentale per la cerealicoltura – sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, e dell'Istituto Superiore della Sanità, con la esplicitazione della clausola d'invarianza di spesa apposta con emendamento alla Camera.

L'articolo 8 prevede un periodo transitorio di dodici mesi per il confezionamento, e conseguentemente vendita, del riso in conformità alla vigente normativa, di cui infine l'articolo 9 dispone l'abrogazione.

Il Presidente relatore prospetta infine l'opportunità di apportare modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, atteso che lo stesso presenta taluni profili problematici, soprattutto con riguardo alle esigenze del settore risicolo, nell'ambito del quale si registra peraltro una divergenza di opinioni tra coloro che ritengono necessaria una salvaguardia delle varietà storiche di riso e coloro che invece propendono per soluzioni atte a favorire la modifica delle varietà tipologiche tradizionali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) prospetta l'opportunità di attivare un ciclo di audizioni, finalizzate ad approfondire gli articolati profili attinenti al testo normativo in esame, rispetto al quale – come evidenziato anche dal relatore – si registra una divergenza di opinioni all'interno del comparto risicolo.

Dopo che il senatore ANDRIA (*PD*) ha dichiarato di condividere la proposta formulata dal senatore Zanoletti, finalizzata all'attivazione di un ciclo di audizioni, il senatore VALLARDI (*LNP*) manifesta il proprio avviso favorevole in ordine alla stessa, rilevando altresì, in riferimento al testo normativo in esame, che lo stesso è condivisibile nella sua impostazione di fondo, orientata nella direzione della valorizzazione delle tipicità territoriali e del *made in Italy*.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) precisa che l'*iter* presso la Camera dei deputati del disegno di legge in titolo ha registrato un consenso unanime nelle fasi iniziali, mentre nella fase successiva le modifiche introdotte in corso d'opera hanno alterato la struttura originaria del provvedimento.

Il presidente PICCIONI, in riferimento alle considerazioni espresse dalla senatrice Mongello, evidenzia che i punti cruciali della disciplina in esame sono stati affrontati dalla Camera con un approccio improntato su esigenze di compromesso, che tuttavia non sempre hanno dato risultati pienamente soddisfacenti.

Per quel che concerne la proposta di effettuare audizioni, il Presidente rileva che la stessa risulta quanto mai opportuna, sottoponendola quindi alla Commissione.

La Commissione conviene sul tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.10.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 15 dicembre 2009

108^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

indi del Vice Presidente

GARRAFFA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Diana Bracco, vice presidente di Confindustria con delega sul Progetto speciale «Ricerca ed Innovazione» ed Expo 2015, accompagnata dal dottor Daniel Kraus, vice direttore generale, dalla dottoressa Patrizia La Monica, direttore rapporti istituzionali, dalle dottoresse Nicoletta Amodio e Maria Carla Moglia, del settore politiche industriali economia della conoscenza, Europa ed internazionalizzazione, dalla dottoressa Simona Finazzo, della direzione rapporti istituzionali, dalla dottoressa Serenella Mariani e dal dottor Giuliano Faliva, rispettivamente responsabile rapporti istituzionali e responsabile comunicazioni esterne del Gruppo Bracco, nonché il dottor Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte, accompagnato dal dottor Antonio Auricchio, vice presidente, dal dottor Leonardo Bonanomi, membro del consiglio direttivo, dal dottor Adriano Hribal, consigliere delegato alla presidenza – direttore generale, dal dottor Philippe Laborne e dalla dottoressa Rossella Saoncella, membri della giunta esecutiva e dall'avvocato Vito Basile, responsabile rapporti istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione della dottoressa Diana Bracco, vice presidente di Confindustria con delega per la ricerca, innovazione ed Expo 2015, e del dottor Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto alla dottoressa Bracco, ringraziandola per la sua presenza all'odierna seduta della Commissione e la invita a svolgere il suo intervento.

La dottoressa BRACCO svolge un'ampia e dettagliata relazione, soffermandosi sulle grandi opportunità fornite alle imprese e all'intero sistema Paese dall'Expo 2015 assegnato alla città di Milano.

Fornisce quindi alcuni dati sugli investimenti in atto con particolare riguardo al settore del turismo, per promuovere il quale sarà necessario valorizzare il patrimonio storico artistico italiano e si sofferma sulle finalità dell'Expo 2015, dedicato al tema: «Nutrire il Pianeta, energia per la vita» che è strettamente legato alle potenzialità del comparto agroalimentare italiano.

Richiama, infine, una serie di interventi strategici, nel campo della ricerca e dell'innovazione, che l'Italia dovrà avviare in tempi rapidi non solo in vista dell'Expo 2015, ma anche per assicurare una maggiore competitività all'intero sistema Paese.

Il senatore BUBBICO (*PD*) esprime apprezzamento per la relazione svolta dalla dottoressa Bracco e si sofferma sul coinvolgimento degli attori imprenditoriali responsabili dell'organizzazione dell'Expo 2015 rispetto alle scelte del Ministero dello sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. In relazione agli incentivi a favore della ricerca, evidenzia l'importanza di prevedere un meccanismo di erogazione di tipo premiale.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) chiede alcune informazioni circa i finanziamenti privati a favore della ricerca svolta da enti di natura pubblica.

Il senatore MONTI (*LNP*) evidenzia la necessità, in vista dell'Expo 2015, di potenziare le strutture turistico ricettive e le principali opere infrastrutturali di collegamento.

La senatrice FIORONI (*PD*) ricorda gli obiettivi del VII Programma Quadro dell'UE e chiede alcune informazioni circa i finanziamenti e gli incentivi disponibili a favore dell'innovazione e della ricerca.

La dottoressa BRACCO risponde ai quesiti posti dai senatori intervenuti evidenziando i raccordi tra il mondo imprenditoriale e i Ministeri competenti soffermandosi sulle principali opere infrastrutturali in programma e sugli interventi previsti nel settore della ricerca.

In relazione al VII Programma Quadro, dà conto dei risultati fino ad ora ottenuti, evidenziando le opportunità per le imprese.

Il presidente CURSI ringrazia la dottoressa Bracco per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e ne dichiara conclusa l'audizione.

Rivolge quindi un saluto di benvenuto al dottor Ambrosi, ringraziandolo per la presenza alla seduta odierna.

Il dottor AMBROSI illustra un documento, consegnato agli atti della Commissione, soffermandosi sulle potenzialità dell'industria lattiero casearia italiana, che rappresenta più del 12 per cento del fatturato complessivo del *food* nazionale.

Fornisce quindi alcuni dati sulle importazioni e sulle esportazioni di prodotti lattiero caseari e richiama l'importanza di tutelare i prodotti *made in Italy*.

Il dottor AURICCHIO richiama l'importanza di salvaguardare i prodotti tipici tradizionali, mentre il dottor BONANOMI fornisce alcuni dati sulle vendite di prodotti lattiero caseari e si sofferma sulla necessità di prevedere adeguati controlli sui distributori automatici di latte crudo al fine di tutelare la salute dei consumatori.

La dottoressa SAONCELLA si sofferma sulle diverse fasi produttive e sulla necessità di procedere a delle aggregazioni delle aziende per aumentarne la competitività.

Il dottor LABORNE fornisce alcuni dati sulle esportazioni e sui consumi di prodotti lattiero caseari.

Il presidente CURSI chiede alcuni dati circa la produzione e i controlli sulla qualità dei prodotti.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede delucidazioni sulle ragioni per cui la quantità di prodotto trasformato è superiore rispetto alla materia prima che, quindi, viene importata da altri Paesi, con rischi per la tutela dei prodotti tipici.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) chiede le ragioni per cui non è possibile aumentare l'offerta di prodotti lattiero caseari a fronte di un incremento della domanda e si sofferma sui recenti interventi previsti dalla legge sviluppo a favore dell'internazionalizzazione delle imprese.

Il senatore GARRAFFA (PD) chiede alcuni dati sull'impiego di lavoratori stranieri nel settore, mentre il senatore PARAVIA (PdL) si sofferma sugli oneri fiscali gravanti sul comparto.

Dopo che il senatore TOMASELLI (PD) ha evidenziato come il *made in Italy* dovrebbe essere tutelato anche attraverso un riconoscimento dei prodotti agroalimentari realizzati con materie prime italiane, il senatore CAGNIN (LNP) chiede alcuni chiarimenti sui costi di trasporto dei prodotti lattiero caseari e sugli standard di qualità del latte italiano.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori GARRAFFA (PD) e VETRELLA (PdL), la senatrice GRANAIOLA (PD) si sofferma sull'importanza di far conoscere la qualità dei prodotti lattiero – caseari italiani.

Il presidente CURSI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione dei rappresentanti di Assolatte ad altra seduta.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E CONVOCAZIONE PER LA GIORNATA DI DOMANI

Il presidente CURSI informa che la riunione della Sottocommissione per i pareri prevista per oggi non avrà luogo.

La sottocommissione stessa è convocata per domani, mercoledì 16 dicembre alle ore 13,45.

La commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 15 dicembre 2009

124^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 16,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo» (n. 155)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), che osserva preliminarmente che il comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 demanda ad un regolamento di delegificazione la determinazione della disciplina dei limiti massimi degli emolumenti a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente e autonomo; in particolare, il comma 52-*bis* stabilisce i criteri per la definizione della disciplina regolamentare, tra i quali, in primo luogo, l'esclusione – ai fini del computo del limite – sia della retribuzione percepita dal dipendente pubblico sia del trattamento pensionistico. Gli altri criteri si sostanziano nell'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina degli emolumenti correlati a prestazioni professionali, o a contratti d'opera di natura non continuativa, nonché degli emolumenti spettanti agli amministratori di società investiti di particolari cariche; nell'obbligo, per l'amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno ad un soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico secondo i principi del merito e della trasparenza e di dare adeguatamente conto nella motivazione dell'atto di conferimento dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto, in relazione alla tipologia della prestazione e alla misura del compenso; nell'obbligo per il soggetto che riceva un incarico di comunicare all'amministrazione conferente gli altri incarichi in corso, nonché nella definizione di un regime di adeguata pubblicità degli incarichi; nell'individuazione di forme di vigilanza e controllo sulle modalità

applicative della disciplina. Dall'applicazione del regolamento, secondo l'articolo 1 dello schema, sembrerebbero esclusi gli incarichi svolti all'estero.

L'articolo 2 individua i «soggetti conferenti» nelle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici, economici e non economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le società controllate dalle suddette. Per quanto riguarda la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti, l'articolo fa salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge n. 244, che estende al personale di tali organismi gli obblighi di pubblicità per gli emolumenti superiori al limite, fissando uno specifico limite, costituito dal doppio del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

I soggetti destinatari vengono individuati dall'articolo 3 dello schema nelle persone fisiche che percepiscono emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, in ragione del rapporto di lavoro subordinato o autonomo con i soggetti conferenti.

L'articolo 4 stabilisce il limite massimo annuale degli emolumenti e contempla una serie di deroghe ed eccezioni. In particolare, il comma 1 prevede che il limite sia pari alla misura del trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al primo presidente della Corte di cassazione. Il successivo comma 2 esclude, ai fini del computo del limite, il corrispettivo globale per il rapporto di lavoro dipendente o il trattamento pensionistico, specificando che è esclusa dal computo anche la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione del regolamento le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa e i contratti d'opera di natura non continuativa, nonché gli emolumenti spettanti agli amministratori di società investiti di particolari cariche. Il comma 4 ammette che i soggetti conferenti deroghino al limite massimo (o al limite specifico previsto per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti) per un periodo non superiore a tre anni e solo per esigenze di carattere eccezionale, sottoposte al «vaglio preventivo» del Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 5 prevede che, nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisca nello stesso anno ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, in deroga al limite massimo degli emolumenti, l'atto di conferimento debba contenere motivazioni specifiche circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario e recare in allegato il *curriculum vitae* del destinatario medesimo.

In considerazione delle finalità di trasparenza dell'azione amministrativa cui l'atto intende corrispondere, il Presidente relatore propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore ROILO (PD) chiede di differire l'inizio della discussione generale e il voto sulle osservazioni alla seduta antimeridiana di domani.

Il senatore CASTRO (*PdL*), richiamandosi ad alcune valutazioni, ampiamente condivise, emerse nel corso dell'esame di taluni ordini del giorno presentati nel corso del dibattito in Assemblea sul disegno di legge n. 1167 (*Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali*), prendendo spunto dall'esame dell'atto governativo, suggerisce che la Commissione promuova un'indagine conoscitiva riguardante le politiche retributive degli enti e delle società a partecipazione pubblica non quotate in Borsa.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) concorda con tale suggerimento. Accogliendo quindi la richiesta del senatore Roilo, dispone il rinvio del seguito dell'esame dell'atto di Governo n. 155 e toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 15 dicembre 2009

133^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri

(66) TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(287) BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative

(305) BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative

(477) MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre scorso.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*), dopo aver evidenziato che il disegno di legge n. 1771 è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento dalla gran parte delle forze politiche, rileva che tale iniziativa legislativa colma una lacuna nella disciplina dell'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, attraverso la previsione di due reti che sono estese sull'intero territorio nazionale in modo da garantire al malato continuità assistenziale sia in ambito ospedaliero sia in quello domiciliare. Peraltro, le varie figure professionali che sono contemplate nell'articolato sono chiamate a possedere un'univoca preparazione professionale, tanto più necessaria in un set-

tore dove fino a questo momento non si sono avute specifiche specializzazioni.

Dopo aver espresso un giudizio positivo sulla previsione riguardante l'accesso alle cure palliative anche per la pediatria di base, fa presente che quattro Regioni, Lazio, Veneto, Sicilia ed Emilia Romagna, sono state assunte come modello di riferimento per la formazione nella terapia del dolore, mentre la regione Piemonte è stata scelta come modello di riferimento per quanto concerne i *master* universitari, anche allo scopo di realizzare quell'univocità di formazione dei medici, richiamata in precedenza. A suo avviso, infatti, sarebbe utile tenere nella massima considerazione i risultati derivanti dalle esperienze di coloro che hanno seguito tali *master*, i quali potrebbero essere affiancati da un esame di idoneità.

Per le ragioni esposte, esprime l'auspicio che il Senato in tempi rapidi possa approvare il disegno di legge in titolo, nello stesso spirito di collaborazione tra le varie forze politiche che ha connotato i lavori presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nell'aderire all'auspicio espresso dalla senatrice Rizzotti circa l'esigenza che la convergenza maturata presso la Camera dei deputati tra le varie forze politiche all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 1771 possa riscontrarsi anche in Senato, ritiene che l'iniziativa legislativa in argomento dia risposta al diritto umano di non patire dolori atroci per effetto di malattie croniche, in modo che alla persona malata possa essere riconosciuta una adeguata e dignitosa protezione anche nella fase terminale della sua esistenza, senza il rischio di essere abbandonato.

Del resto, in una serie di raccomandazioni, l'Unione europea, già da diversi anni, aveva raccomandato ai Paesi membri di adottare misure, non solo legislative, per l'organizzazione e la diffusione di apposite reti per la terapia del dolore. Tale esigenza risulta condivisibile nell'ottica di superare le attuali differenze esistenti non solo tra le Regioni, ma anche tra grandi centri urbani e piccoli centri.

La tematica delle cure palliative assume caratteristiche peculiari dal momento che investe la cosiddetta medicina olistica nella quale, oltre agli aspetti strettamente attinenti alla cura della malattia, entrano in causa anche aspetti legati al supporto spirituale e psicologico del paziente e della famiglia che lo assiste. Al di là di questi profili, l'estrema rilevanza di tale disciplina si ravvisa anche nel fatto che, grazie ad essa, si recupera il senso della morte all'interno delle vicende umane, in una società, qual è quella attuale, in cui sembrano contare esclusivamente valori legati alla gioventù e alla bellezza. Durante il percorso di fine vita è facile essere presi dal senso di incertezza, soprattutto quando non è soddisfatto il bisogno di protezione o quando il malato versa in una condizione di solitudine tanto più insopportabile nel momento in cui intorno a lui la morte viene come rimossa.

Per tali ragioni, giudica positivamente quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, laddove si pone l'accento sulla tutela della dignità e dell'auto-

nomia del malato, nonché le disposizioni volte a semplificare le procedure di accesso dei medicinali impiegati nella terapia del dolore, con ciò superando un pregiudizio etico e culturale in relazione a tali farmaci. Altrettanto positiva è poi la norma che prospetta l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica in quanto per troppo tempo il dolore non è stato né considerato né adeguatamente studiato. Si tratta di elementi che consentono di raffigurare l'iniziativa legislativa in argomento come una prova di civiltà e di profondo rispetto verso il senso della vita e della morte.

Rileva inoltre che altre parti dell'articolato sono meritevoli di apprezzamento: la campagna di informazione per promuovere la lotta contro il dolore; l'organizzazione di reti nazionali e regionali, anche allo scopo di prevedere interventi di carattere domiciliare; la elaborazione di apposite linee guida da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni; il rafforzamento del progetto «Ospedale-Territorio senza dolore».

Infine, risulta particolarmente significativo il risalto dato alla formazione professionale, nonché all'istituzione di un apposito Osservatorio per le cure palliative e per le terapie del dolore dove far convergere le valutazioni e le esperienze maturate in tale settore. Coglie l'occasione per sottolineare come in alcuni punti dell'articolato non sembra sempre definita con chiarezza la diversità di interventi legati, rispettivamente, alle cure palliative e alla terapia del dolore; inoltre, nell'ambito della formazione dei medici preposti alle cure palliative si potrebbe valorizzare l'esperienza che si è avuta in alcune Regioni dove viene persino studiato l'ambiente presso il quale vive il malato.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Il relatore, senatore DE LILLO (*PdL*), intervenendo in sede di replica, ringrazia tutti i senatori intervenuti nel corso della discussione che hanno sottolineato l'estrema importanza del disegno di legge in titolo, l'attenzione nei confronti delle terapie del dolore e delle cure palliative e l'esigenza di organizzare una rete che integri entrambi questi profili. D'altro canto, la recente visita del Pontefice presso l'*Hospice* del Sacro Cuore sottolinea ulteriormente la portata di tale iniziativa legislativa e il dovere che il legislatore deve avvertire nel momento in cui è chiamato a disciplinare tale settore.

Nel merito di quanto scaturito nel corso della discussione, ritiene di condividere gli aspetti legati al potenziamento delle cure oncologiche pediatriche, al riconoscimento della figura dell'anestesista negli *hospice*, nonché all'esigenza di semplificare le procedure di prescrizione dei farmaci utilizzati nelle terapie del dolore.

Si associa quindi all'auspicio espresso da tutti i senatori intervenuti circa una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

(56) TOMASSINI. – *Disciplina delle attività nel settore funerario*

(95) Marco FILIPPI ed altri. – *Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione*

(511) PORETTI e PERDUCA. – *Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Non essendovi ulteriori senatori iscritti a parlare, il presidente TOMASSINI dichiara conclusa la discussione generale congiunta e cede la parola al relatore per la replica.

Il relatore DI GIACOMO (*PdL*), in riferimento agli spunti ed ai suggerimenti emersi nel corso della discussione, preannuncia la presentazione, nella seduta di domani, di una proposta di testo unificato. Al riguardo, osserva come si sia imposta l'esigenza della stesura di un nuovo testo che tenesse conto e sintetizzasse i contenuti di tutte le proposte legislative all'esame congiunto della Commissione.

Il presidente TOMASSINI avverte quindi che, nella seduta di domani la Commissione sarà chiamata a valutare l'adozione della proposta di testo unificato preannunciata dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame congiunto.

Il senatore BOSONE (*PD*) interviene incidentalmente per sapere se, ai fini dell'adozione del testo base, nella seduta di domani sarà possibile intervenire in merito alla proposta di testo unificato preannunciata dal relatore.

Il presidente TOMASSINI, replicando al senatore Bosone, fa presente come la proposta di testo unificato che il relatore si accinge a presentare già tiene conto dei profili emersi nel corso della discussione generale, nonché del contributo derivante dalla documentazione fornita da alcune associazioni operanti nel settore. Ritiene pertanto che non vi siano le condizioni per lo svolgimento di considerazioni integrative, ferma restando la facoltà della Commissione di valutare l'opportunità di un tale supplemento istruttorio.

Nel ricordare che le proposte in esame sono volte a sopperire alle carenze normative presenti nell'ambito della regolamentazione di igiene e sanità sulle onoranze funebri e sulle sepolture, coglie infine l'occasione per esprimere l'auspicio che il relativo *iter* parlamentare possa concludersi in tempi brevi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 15 dicembre 2009

74^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***Interviene il ministro per le politiche europee Ronchi.**La seduta inizia alle ore 14,35.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM (2009) 135 def.) (n. 30)

Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM (2009) 136 def.) (n. 31)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la c.d. «doppia deliberazione», secondo quanto disposto dall'articolo 144, comma 5, del Regolamento, e per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, i pareri approvati dalla Commissione: sulla Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI – COM 2009 135 definitivo (Atto comunitario n. 30), il 30 luglio 2009, relatore senatore Mauro Maria Marino e sulla Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI – COM 2009 136 definitivo (Atto comunitario n. 31), il 30 luglio 2009, relatore senatrice Germontani.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che i pareri già precedentemente formulati sugli atti comunitari numeri 30 e 31 siano inviati al Governo, secondo

quanto disposto dal citato articolo 144, comma 5, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicati in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione approva all'unanimità.

Segue un breve intervento del senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) il quale auspica che, con un indirizzo egualmente unanime, si proceda, quanto prima, alla ratifica della Convenzione di Varsavia sulla tratta degli esseri umani, firmata nell'ambito del Consiglio d'Europa, che dispone una disciplina sopranazionale sullo stesso argomento.

IN SEDE REFERENTE

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre 2009.

La PRESIDENTE informa che, allo scadere del previsto termine, fissato per lo scorso venerdì 11 dicembre, alle ore 12, sono arrivati una serie di subemendamenti, che saranno pubblicati nell'odierno resoconto.

La Presidente avverte, poi, che nella comunicazione della declaratoria di inammissibilità, pronunciata nella seduta del 9 dicembre, a causa di un disguido tecnico, non sono stati inseriti i seguenti emendamenti, che, conseguentemente, devono essere considerati inammissibili: 14.0.6, 18.4, 18.5, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.6.

Avverte, successivamente, che il senatore Peterlini ha chiesto di togliere la propria firma dall'emendamento 22.0.12, mentre il senatore Vetrèlla ha chiesto di aggiungere la propria firma agli emendamenti 14.0.2 e 22.0.5 (testo 2).

Inoltre, informa che gli emendamenti 17.3 e 17.4 assumono la nuova numerazione, rispettivamente, di 17.0.2 e 17.0.3.

Comunica, quindi, che, nel frattempo, il relatore ed il Governo hanno presentato ulteriori emendamenti, che saranno anche essi pubblicati in allegato all'odierno resoconto: rispettivamente, 1.13, 10.0.2, 12.0.1, 22.0.19, 22.0.20 e 22.0.21. Sono state presentate, inoltre, le riformulazioni degli emendamenti 5.0.1 e 22.0.5 nonché dell'ordine del giorno G/1781/3/14.

Con esclusivo riferimento a queste ultime proposte modificative, reputa opportuno determinare il termine per l'elaborazione di subemendamenti, al prossimo venerdì 18 dicembre, alle ore 12.

Concorda la Commissione.

La PRESIDENTE, quindi, ritiene opportuno, in attesa della trasmissione della relazione e del parere sugli emendamenti da parte della Commissione Bilancio, di concludere la discussione generale e, successivamente, procedere all'illustrazione delle proposte emendative finora pervenute, riservandosi di passare poi alla loro votazione.

Prende la parola la senatrice GERMONTANI (*PdL*), la quale, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità di due emendamenti da lei presentati, aventi per oggetto il fondamentale problema del furto di identità e miranti ad una attuazione non meramente nominalistica della decisione quadro 2001/413/GAI, pone in evidenza la necessità di rivedere i principi che definiscono il contenuto della legge comunitaria, che è attualmente stabilito dalla cosiddetta «legge Buttiglione».

A suo avviso, infatti, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona dovrebbe imporre un ripensamento degli strumenti procedurali messi a disposizione del Parlamento per implementare sia la «fase ascendente» che la fase di recepimento del diritto comunitario.

A suo modo di vedere, in effetti, dovrebbe essere rivisto l'approccio vigente in tema di ammissibilità delle proposte emendative al disegno di legge comunitaria, dal momento che tale provvedimento non costituisce, come è noto, l'unica modalità con la quale il Parlamento si adegua agli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.

A tale proposito, infatti, occorre prendere atto dell'esistenza di un sistema oggettivamente diversificato di accoglimento degli emendamenti nel caso in cui essi siano presentati al disegno di legge comunitaria o, invece, nel caso in cui si riferiscano a decreti di urgenza – come l'ultimo approvato e denominato «salva infrazioni» – presentati dal Governo, sistema che andrebbe reso omogeneo e coerente.

La PRESIDENTE, nel fare presente che già il relatore aveva richiamato l'attenzione su tale problema nella sua introduzione all'atto Senato n. 1781, condivide l'auspicio della senatrice Germontani a svolgere un'accurata riflessione al riguardo.

La senatrice MARINARO (*PD*) ricorda che lo strumento normativo rappresentato dalla legge comunitaria venne istituito sulla base di motivazioni di natura «emergenziale»: come di solito succede, l'urgenza di provvedere allo «smaltimento» dell'arretrato di direttive comunitarie da recepire nell'ordinamento nazionale ha finito per cristallizzarsi nella previsione di una legge periodica e *ad hoc*, che, però, nel corso degli anni, ha visto diluire completamente la propria originaria *raison d'être*.

Il nuovo e più incisivo ruolo attribuito ai Parlamenti nazionali nella valutazione dei criteri di sussidiarietà dal Trattato di Lisbona, entrato finalmente in vigore il 1° dicembre scorso, impone, inoltre, secondo l'oratrice, un impegno condiviso a rivedere complessivamente il sistema di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Occorrerà mettere mano a dei procedimenti che consentano, essenzialmente, da un lato, di recepire, in maniera tempestiva, il flusso continuo di disposizioni comunitarie proveniente dalle Istituzioni di Bruxelles, dall'altro, di prendere parte in modo attivo alla formazione della legislazione comunitaria.

Circa la questione, di ordine più propriamente procedurale, riguardante i parametri di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria, ritiene personalmente di condividere l'approccio rigoroso, che ha finora caratterizzato la prassi e che consente di mantenere i contorni propri e tipici di tale provvedimento.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la discussione generale congiunta.

Segue un breve intervento del relatore, senatore SANTINI (*PdL*), il quale dà conto sommariamente delle principali proposte emendative presentate.

In sede di replica, il ministro RONCHI manifesta la piena consapevolezza del Governo per il problema, testé evocato dalla senatrice Marinaro, riguardante il riassetto delle procedure di adeguamento del diritto italiano a quello europeo. Assicura, in tal senso, che lo stesso Governo è in procinto di definire una iniziativa complessiva di riforma della cosiddetta «legge Buttiglione», che sarà presentata quanto prima all'attenzione delle Camere, con l'augurio che si arrivi, dopo un accurato dibattito parlamentare, ad un esito rapido e positivo.

Conclude auspicando che possa svolgersi, nelle Aule dei due rami del Parlamento, un'apposita sessione di discussione sulle conseguenze dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La presidente BOLDI rileva, a tale proposito, che esiste una disparità nei Regolamenti del Senato e della Camera nella possibilità di esaminare, in sede referente, le modifiche alla cosiddetta «legge Buttiglione», nel senso che la Commissione Politiche dell'Unione europea non può vedersi assegnato alcun disegno di legge di tale genere, avendo, come è noto, la sede primaria solo per l'esame del disegno di legge comunitaria. In ragione di ciò, si ripromette di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione congiunta con la 1^a Commissione dei provvedimenti che intendono cambiare la legge n. 11 del 2005.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per ribadire l'insussistenza di motivi che giustificano l'operatività del cosiddetto «Comitato Schengen», soprattutto in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed alla prossima realizzazione del «Programma di Stoccolma». Chiede, infine, che venga rafforzata la funzionalità dei CIACE.

La PRESIDENTE informa, quindi, che si passerà all'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti presentati all'atto Senato n. 1781.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 1.1 e 1.13.

Gli emendamenti 1.2 e 1.5 sono dati per illustrati.

La senatrice MARINARO (*PD*) fornisce le motivazioni sottese alle proposte emendative 1.7 e 1.9, precisando che con esse si vuole dare attuazione a due importanti direttive, una relativa al rimpatrio di cittadini irregolari di Paesi terzi e l'altra ai provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini irregolari, partendo dal presupposto che occorre prediligere il profilo della tutela dei diritti fondamentali di tali soggetti, oltre che il profilo meramente repressivo.

Il senatore PEDICA (*IdV*), nell'illustrare l'emendamento 1.8, sottolinea il principio per cui la lotta all'immigrazione clandestina deve essere realizzata avendo a cuore non solo i problemi di sicurezza, ma anche il diritto dei migranti a vedere garantito il loro *status* di rifugiati.

L'emendamento 1.10 è illustrato brevemente dal senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*).

La senatrice MARINARO (*PD*) espone i contenuti delle proposte emendative 1.11/1, 1.11/2, 1.11/3, 1.11/4, 1.11/5 e 1.11/6 chiedendo che su di essi converga un'ampia condivisione.

L'emendamento 1.11 è dato per illustrato.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) illustra l'emendamento 1.12.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.1, rilevando che si tratta di una proposta di natura tecnica.

L'emendamento 3.1 viene dato per illustrato.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) espone le motivazioni principali che sono alla base dell'emendamento 3.2, ricordando che il reato connesso al furto di identità era stato già inserito in una disposizione della legge comunitaria 2008.

Il RELATORE illustra l'emendamento 4.1.

Il senatore PEDICA (*IdV*) illustra congiuntamente gli emendamenti 4.2 e 5.1.

La senatrice MARINARO (*PD*) illustra congiuntamente l'emendamento 5.0.1 (testo 2) – che vuole ottemperare alla duplice necessità di

semplificare, mediante un organismo bicamerale, la trattazione delle tematiche comunitarie da parte del Parlamento italiano, e di rendere più efficace il relativo processo decisionale – e l'emendamento 5.0.2, che risponde all'esigenza di formulare in maniera congrua i pareri sulla sussidiarietà e proporzionalità.

La presidente BOLDI dà conto dell'emendamento 6.1, con il quale si intende concretare la richiesta al Governo, formulata in maniera unanime nell'ambito della Commissione, di trasmettere tempestivamente alle Camere non solo le informazioni, ma anche i pertinenti documenti riguardanti le procedure di infrazione che interessano l'Italia, attribuendo al Governo stesso la facoltà di dichiarare la riservatezza della suddetta documentazione.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 7.1, il senatore PEDICA (*IdV*) illustra l'emendamento 7.2.

La senatrice MARINARO (*PD*), nell'illustrare il subemendamento 7.0.1/1, esprime perplessità sul concetto di «riservatezza» di cui al relativo emendamento 7.0.1.

La PRESIDENTE illustra l'emendamento 7.0.1, osservando che esso si ripromette di ottenere dal Governo, entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di un determinato atto comunitario, un'adeguata informazione dei relativi contenuti, in maniera da permettere alle Camere di espletare nel modo migliore la nuova competenza loro attribuita dal Trattato di Lisbona sulla vigilanza del principio di sussidiarietà.

Il RELATORE illustra l'emendamento 8.1.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) illustra congiuntamente gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3.

Il senatore PEDICA (*IdV*) dà per illustrati gli emendamenti 9.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

L'emendamento 10.1 è dato per illustrato.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) illustra dettagliatamente l'emendamento 10.0.1, affermando che esso si riferisce ad un argomento di grande attualità che investe il problema complessivo della cultura finanziaria dei cittadini.

La senatrice FONTANA (*PD*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 10.0.1.

Il RELATORE fornisce le motivazioni alla base dell'emendamento 10.0.2.

Gli emendamenti 11.1, 11.2 ed il subemendamento 11.0.1/1 sono considerati illustrati.

Il RELATORE illustra l'emendamento 12.1.

Tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 12 sono dati per illustrati.

Tutti gli emendamenti e subemendamenti all'articolo 13 sono considerati illustrati.

Tutti gli emendamenti all'articolo 14 sono dati per illustrati.

Il RELATORE illustra l'emendamento 15.1, mentre l'emendamento 15.2 è considerato illustrato.

Il Relatore illustra poi l'emendamento 16.1.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra congiuntamente gli emendamenti 17.1 e 17.4.

Il RELATORE illustra congiuntamente gli emendamenti 17.2 e 17.3.

L'emendamento 17.0.1 è dato per illustrato.

Tutti gli emendamenti all'articolo 18 sono dati per illustrati.

L'emendamento 19.0.1 è considerato illustrato.

I seguenti emendamenti e subemendamenti all'articolo 22 sono ritenuti illustrati: 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4/1, 22.0.4/2, 22.0.5/1, 22.0.5, 22.0.6/1, 22.0.6, 22.0.7, 22.0.9, 22.0.10.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra l'emendamento 22.0.4, precisando che con l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, riguardante il pieno completamento dei servizi postali comunitari, si arriverà a garantire l'offerta del servizio universale con un contestuale ed auspicabile incremento della competizione tra più operatori del settore.

Sull'emendamento 22.0.11, il RELATORE si riserva di conoscere la posizione ufficiale del Governo.

Gli identici emendamenti 22.0.12 e 22.0.13 sono dati per illustrati.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 22.0.14, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18.

Il RELATORE illustra, quindi, gli emendamenti 22.0.19 e 22.0.21.

L'emendamento 22.0.20 è dato per illustrato.

Il seguito dell'illustrazione delle proposte emendative è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 30 AI SENSI DELL'ARTICOLO 144, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO

La Commissione Politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame dell'atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta risponde all'esigenza di perseguire efficacemente i reati di abuso, sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia attraverso un approccio multidisciplinare che comprende sia la prevenzione e la protezione dei diritti umani delle vittime, sia un'azione giudiziaria mirata a perseguire efficacemente tali reati;

considerato che la causa principale del fenomeno dell'abuso sui minori, esposti soprattutto nell'infanzia al rischio di subire soprusi, si può individuare nella vulnerabilità delle giovani vittime e che queste violenze causano loro danni fisici, psicologici e sociali;

tenuto conto che, secondo l'UNICEF, circa due milioni di minori ogni anno sono utilizzati nell'industria del sesso, che sulla rete Internet sono veicolate più di un milione di immagini di minori abusati e che di questi, che si stimano essere da dieci a ventimila, solo poche centinaia sono identificati mentre gli altri restano anonimi, abbandonati e probabilmente continuano a subire abusi;

considerato che i fenomeni di abuso sono in crescita e si diffondono mediante l'uso di nuove tecnologie, soprattutto Internet, che hanno reso più semplice produrre e divulgare materiale pedopornografico garantendo nel contempo l'anonimato agli autori del reato e creando confusione a livello di giurisdizione;

tenuto conto delle disposizioni contenute nelle recenti decisioni adottate in sede europea, nonché di quanto previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo relativa alla vendita, la prostituzione e la pornografia concernente i bambini, e nella Convenzione del Consiglio d'Europa STCE, n. 201, per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, il cui disegno di legge di ratifica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2009 è attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2326);

visto d'altra parte che l'esame della proposta di decisione-quadro 2009/135/GAI può essere inquadrato anche alla luce dei lavori nell'ambito del G8 Giustizia e Affari Interni e del recente documento della Commissione europea sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prodromico al programma di Stoccolma (COM(2009) 262);

considerato, inoltre, che la legislazione nazionale è per buona parte conformata alle previsioni della decisione-quadro, ponendosi per alcuni aspetti in una posizione più avanzata;

tenuto conto, infine, di quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 luglio 2009,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

1. Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto per molti aspetti i reati di abuso e sfruttamento di minori presentano una forte connotazione transfrontaliera. Infatti, la diversità delle pene previste nei vari ordinamenti europei, la vulnerabilità delle vittime di tali reati, sovente provenienti da paesi extraeuropei, l'utilizzo di massa di Internet, nonché il deprecabile fenomeno del turismo sessuale rendono corretto e preferibile un approccio europeo e pertanto rispettato il principio di sussidiarietà. Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, non ravvisandosi nella proposta interventi eccedenti quelli necessari. Si potrebbe, però, valutare l'opportunità, coerentemente con la presenza nella proposta di alcune norme inerenti il procedimento penale, di integrare la base giuridica dell'atto con un riferimento all'articolo 31, paragrafo 1, lett. c), del Trattato UE.

2. All'interno della definizione di spettacolo pornografico di cui all'art. 1 lett. d), della proposta, da mantenere quale elemento definitorio di portata generale, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire un riferimento al fatto che lo spettacolo può essere configurato anche nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica, quali Internet, *webcam* e telefoni cellulari, analogamente a quanto previsto dall'art. 2, lett. e), per i reati di abuso sessuale, ove è previsto che atteggiamenti sessualmente espliciti del minore o l'esibizione degli organi sessuali possano avvenire anche avvalendosi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3. In riferimento al reato di accesso consapevole, a mezzo di un sistema d'informazione, a materiale pedopornografico, previsto dall'art. 4, lett. e), della proposta, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che la consapevolezza della condotta debba essere dimostrata da elementi sintomatici, quali ad esempio il pagamento dei servizi, la durata del collegamento, il salvataggio su supporto personale delle immagini.

4. In riferimento al reato di adescamento di minori per scopi sessuali, si potrebbe valutare l'opportunità di includere nella condotta punibile quella realizzata, analogamente all'art. 2, lett. e), della proposta, «*anche avvalendosi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione*».

5. In riferimento all'articolo 8 della proposta, ove si prevede un collegamento tra la misura dell'interdizione, temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori e il rischio di reiterazione del reato, nel senso che la prima si applica solo se sussiste il secondo, va evidenziato che tale collegamento rischia di indebolire l'efficacia preventiva delle misure interdittive, limitata del resto

alle sole attività che comportano contatti «regolari» con i minori. Oltretutto, la previsione dell'applicabilità delle misure interdittive anche su base temporanea garantisce la necessaria flessibilità.

6. Si potrebbe valutare l'opportunità di specificare con maggiore precisione la clausola di non applicabilità di sanzioni ai minori vittime dei reati di sfruttamento sessuale, di cui all'art. 11 della proposta, evidenziando la necessità, al fine di escludere la punibilità, che le vittime debbano essere state oggetto di una costrizione.

7. A prescindere da ogni valutazione in merito all'adozione di una misura orizzontale di protezione delle vittime dei reati di abuso, sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia, appare comunque opportuno che siano adottate a livello europeo misure di sostegno a tali vittime. Ciò sia all'interno del procedimento o del processo penale, mediante ad esempio agevolazioni processuali, o misure per garantirne la riservatezza, la protezione dell'identità e dell'immagine, da rendere operanti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi del giusto processo; sia attraverso misure che operino su un piano più generale, come potrebbero essere, ad esempio, azioni specifiche mirate a proteggere e assistere le vittime, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 31 AI SENSI DELL'ARTICOLO 144, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO

La Commissione Politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame dell'atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta risponde all'esigenza di prevenire e combattere, attraverso un approccio globale e integrato da parte di tutti gli Stati membri, i reati di tratta degli esseri umani, in particolare dei minori;

considerato che la causa principale della tratta degli esseri umani è la vulnerabilità sociale, determinata da fattori economici e sociali, come la povertà, la discriminazione fra i sessi, i conflitti armati, la violenza domestica, le situazioni di disagio familiare, e da fattori personali, come l'età, le condizioni di salute o le disabilità;

tenuto conto che la tratta degli esseri umani alimenta, secondo quanto rilevato dal Ministero dell'Interno, un mercato illegale che rende alle organizzazioni criminali diversi miliardi di dollari l'anno, che secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono circa 1 milione gli esseri umani trafficati ogni anno nel mondo, di cui 500.000 solo in Europa, e che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima in 12.300.000 le persone sottoposte a sfruttamento lavorativo e sessuale;

tenuto conto che ogni anno circa 800.000 persone sono trasportate oltre i confini nazionali per essere sfruttate in altri Paesi e che l'80% delle vittime è costituito da donne e ragazze, in più del 50% dei casi minorenni;

considerato che il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di tratta necessitano di un rinnovato impegno degli Stati membri per continuarli e per intensificare il processo di ravvicinamento delle legislazioni, migliorando la definizione delle fattispecie di reato, predisponendo sanzioni effettive e proporzionate alla condotta e garantendo la protezione e l'assistenza delle vittime;

tenuto conto delle disposizioni contenute nelle recenti decisioni adottate in sede europea, nonché di quanto previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel Protocollo addizionale del 2000 che le Nazioni Unite hanno adottato per prevenire, punire e reprimere la tratta di esseri umani e la criminalità transnazionale, ratificato insieme alla Convenzione contro il crimine organizzato internazionale con legge 16 marzo 2006 n. 146, e nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005, che ha costituito un'importante base di riferimento per la redazione della proposta, dovendosi peraltro rilevare che l'Italia non ha proceduto alla ratifica della stessa;

visto d'altra parte che l'esame della proposta di decisione-quadro 2009/136/GAI può essere inquadrato anche alla luce dei lavori nell'ambito del G8 Giustizia e Affari Interni, del recente documento della Commissione europea sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prodromico al programma di Stoccolma (COM(2009) 262), e costituisce una delle priorità della presidenza svedese dell'Unione europea;

considerato, inoltre, che la legislazione nazionale è per larga parte ampiamente conformata alle previsioni della decisione-quadro, ponendosi per alcuni aspetti addirittura in una posizione più avanzata;

tenuto conto, infine, di quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 luglio 2009,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

1. il principio di sussidiarietà appare rispettato. I reati di tratta degli esseri umani possono essere, per loro stessa natura, reati transnazionali, e richiedono pertanto un impegno coordinato e unitario in sede europea, nonché in sede internazionale. Non si ravvisano, inoltre, profili di contrasto con il principio di proporzionalità. Si potrebbe, però, valutare l'opportunità di integrare la base giuridica dell'atto con un riferimento all'articolo 31, paragrafo 1, lett. c), del Trattato UE, in considerazione dell'incidenza della proposta anche su taluni profili di diritto processuale.

2. Il sistema delle pene e delle circostanze aggravanti previste all'interno della decisione-quadro appare in linea con l'impostazione rigorosa del codice penale italiano. In effetti, i reati che sono riconducibili a quelli previsti dalla proposta, e cioè i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), di tratta di persone (art. 601 c.p.) e di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) sono puniti nella loro forma non circostanziata con la reclusione da otto a venti anni. Le pene previste dalla proposta sono costruite lasciando liberi gli Stati membri di fissare autonomamente la soglia minima, mentre l'art. 3 della stessa fissa il principio che la reclusione prevista dagli Stati membri debba essere non inferiore nel massimo a sei anni per la forma base dei reati di tratta e non inferiore a dieci o dodici anni per alcune forme circostanziate. In tutti questi casi, il sistema italiano nel prevedere quale pena base una pena pari nel massimo a venti anni appare già conformato.

Tale impostazione rigorosa, sia a livello nazionale sia a livello europeo, va senz'altro mantenuta, considerata la gravità dei reati di tratta.

3. In riferimento alla inclusione nella nozione di sfruttamento di cui all'art. 1, par. 3, della proposta, anche delle attività associate all'accattonaggio, va rilevato come tale posizione sia da condividere in quanto non può escludersi che l'impiego di persone, soprattutto minori, in tali attività comporti un totale assoggettamento delle stesse ed in una integrale negazione della libertà e dignità. Come rilevato dalla Cassazione penale, sez. V, sent. n. 44516/2008, «una siffatta condizione di integrale negazione della libertà è certamente ravvisabile nella condotta di chi – o molto più spesso di coloro – comperi un bambino o un fanciullo e lo utilizzi

continuativamente nella attività di accattonaggio appropriandosi dei guadagni del fanciullo, senza minimamente preoccuparsi delle necessità e dei desideri del fanciullo e trattandolo sostanzialmente come una res dalla quale si debba trarre il massimo vantaggio economico». Ricorrendo tali condizioni, non può escludersi che anche l'accattonaggio possa comportare forme di sfruttamento.

4. Per quanto concerne la questione della giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell'extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato contenute nella proposta. In tal senso, il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di tratta necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri degli autori dei reati di tratta, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva. Su tale allargamento, previsto dalla proposta della Commissione europea, si esprime consenso.

5. Impregiudicata ogni valutazione in merito all'adozione di una misura orizzontale di protezione delle vittime dei reati di tratta, appare comunque opportuno che siano adottate a livello europeo misure a loro sostegno. Ciò sia all'interno del procedimento o del processo penale, mediante ad esempio agevolazioni processuali, da rendere, tuttavia, operanti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi del giusto processo; sia attraverso misure che operino su un piano più generale, come potrebbe essere, ad esempio, una semplificazione delle condizioni di rilascio dei titoli di soggiorno, per ragioni umanitarie e per la collaborazione con le autorità competenti, o l'assistenza al rientro nel paese di provenienza.

6. Si potrebbe valutare l'opportunità di specificare con maggiore precisione la clausola di non applicabilità di sanzioni alle vittime di cui all'art. 6 della proposta, evidenziando la necessità, al fine di escludere la punibilità, che le vittime debbano essere state oggetto di una costrizione quale causa del loro coinvolgimento nelle attività illecite.

7. In riferimento all'art. 12, par. 3, della proposta, e analogamente a quanto previsto dall'art. 19 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 contro il traffico degli esseri umani, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire una previsione relativa alla punibilità obbligatoria dei soggetti che si avvalgono dei servizi o richiedono prestazioni alle vittime dei reati di tratta, sempreché vi sia la consapevolezza da parte dell'autore del fatto su tale condizioni di vittima dei reati di tratta.

8. Analogamente a quanto previsto dall'art. 20 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 contro il traffico degli esseri umani, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire una o più previsioni relative alla punibilità dei reati relativi alla fabbricazione di documenti di viaggio o d'identità falsi, al procurare o fornire tali documenti, al trattenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere il documento di viaggio o d'identità di altra persona, qualora tali condotte siano finalizzate alla realizzazione o all'agevolazione dei reati di tratta.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1781

Art. 1.

1.13

IL RELATORE

Al comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2009/41/CE, inserire le seguenti:

«2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;»

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2009/48/CE, inserire le seguenti:

«2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;»

1.11/1

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nel settore del gas naturale, concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;».

1.11/2

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;».

1.11/3

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) promuovere, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti *antitrust* stabiliti per il settore del gas naturale senza introdurre di nuovi, la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;».

1.11/4

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che i soggetti titolari della gestione delle reti operino in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi *post* contatore, al fine di garantire un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti;».

1.11/5

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) promuovere un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e individuando forme di separazione proprietaria tra le attività di trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di gas naturale;».

1.11/6

BUBBICO

All'emendamento 1.11, al comma 3, sostituire la lettera j) con la seguente:

«j) promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;».

Art. 5.**5.0.1 (testo 2)**

MARINARO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, al comma 1, dopo le parole: "le linee politiche del Governo", inserire le seguenti: "e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie,".

2. All'articolo 3 della legge 4 febbraio 2004, n. 11, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. È istituita la "Commissione bicamerale per le Politiche dell'Unione europea", di seguito denominata "Commissione", composta da venti deputati e venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei

gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

2-ter. La Commissione:

- a) esamina preventivamente i progetti e gli atti di cui ai comma 1 e 2;
- b) rende tempestivamente le sue osservazioni sugli atti rilevanti;
- c) segnala alle commissioni parlamentari competenti per materia le priorità di esame;
- d) provvede ad una prima verifica circa il rispetto da parte dei medesimi progetti e atti del principio di sussidiarietà ai fini dell'espressione del parere previsto nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
- e) esprime parere sui disegni di legge in esame presso le Camere in ordine al rispetto della normativa comunitaria"».

Art. 7.

7.0.1/1

MARINARO

All'emendamento 7.0.1, al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e";
 - b) sopprimere il comma 3».
-

Art. 10.**10.0.2**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) N. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre, n. 701, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebitato, nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito".»

Art. 11**11.0.1/1**

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 11.0.1, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da adottare affinché sostanze o oggetti specifici vengano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

Art. 12.

12.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi reali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato IV. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;"

2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, è aggiunto, dopo l'allegato III, il seguente allegato IV:

"ALLEGATO IV

(articolo 3, comma 1, lettera c)

CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:

a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1% oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'1% se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla parte quarta, allegato 5, per la relativa destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali dell'area;

e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana.

2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall'autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle fonti d'informazione"».

Art. 13.

13.0.2/1

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 13.0.2, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali;».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti».

Art. 17.

17.0.2 (già 17.3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Delega al Governo per il riassetto della normativa
in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della bio diversità;

f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

17.0.3 (già 17.4)

MONGIELLO, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Delega al Governo per il riassetto della nonnativa
in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multi funzionali e dell'impresa di pesca e acquacoltura anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multi funzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità;

f) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

g) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

h) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi precedenti».

Art. 22.

22.0.4/1

BUBBICO

All'emendamento 22.0.4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «rendendolo fruibile per tutti i cittadini e per tutti i territori.».

22.0.4/2

ZANETTA, GALLO

All'emendamento 22.0.4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Definire le modalità più appropriate ed efficienti per garantire l'offerta del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato».

22.0.5/1

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, MAZZUCONI, RANUCCI, MOLINARI

*All'emendamento 22.0.5, al comma 1, sopprimere la lettera a).***22.0.5 (testo 2)**

FLUTTERO, VETRELLA

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo applica i seguenti principi e criteri direttivi:

a) relativamente alla quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, al fine del raggiungimento della quota minima d'obbligo del 10 per cento per l'anno 2020 stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, deve essere previsto, a partire dal 1° gennaio 2011, l'incremento di tale quota dell'1 per cento;

b) relativamente al piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che l'Italia dovrà presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2010, prevedere un incremento annuo della percentuale della quota di energia del settore dei trasporti, dello 0,5 per cento per i primi tre anni;

c) per gli anni successivi al 2012, gli obblighi effettivi in materia di biocarburanti saranno determinati in base ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi derivanti dall'attuazione della direttiva 2009/28/CE».

22.0.6/1

DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI

All'emendamento 22.0.6, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) la sostanza o l'oggetto deriva da un processo di produzione che non ne ha modificato le caratteristiche chimiche originali».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto i cri-

teri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.».

22.0.19

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 1996, come modificata dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata Decisione, nell'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie, di cui alla Comunicazione della Commissione europea n. 2009/C 16/01 sul quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono accordati in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione n. 1692/96/CE come modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipulino accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata la disponibilità delle Regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma

2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto, come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obbiettivi concordati con le predette amministrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono posti in essere nei limiti dei residui delle disponibilità finanziarie dei fondi di dotazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché messe a disposizione dalle Regioni o dalle amministrazioni locali ovvero Autorità portuali interessate allo sviluppo dei traffici».

22.0.20

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo)

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: "per un periodo di dieci anni", sono sostituite dalle seguenti; "per un periodo di quattordici anni";

2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: "per un periodo di dieci anni", sono sostituite dalle seguenti; "per un periodo di quattordici anni";

b) all'articolo 17, comma 1, le parole: "per un periodo di dieci anni", sono sostituite dalle seguenti; "per un periodo di quattordici anni"».

22.0.21

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di interesse economico generale)

1. Il Ministro per le politiche europee, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all'articolo 8 della decisione della Commissione europea 28 novembre 2005, n. 2005/842/CE.

2. Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

G/1781/3/14 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2009,

premesso che:

l'Italia produce annualmente 120.000 tonnellate di nocciole con il ruolo di primo produttore a livello comunitario e di secondo Paese produttore a livello mondiale dopo la Turchia che è il principale produttore mondiale di nocciole con oltre 900.000 tonnellate prodotte (il 78% del mercato mondiale) e che influenza quindi i prezzi della nocciola comunitaria e di quella nazionale;

il Comitato permanente per la catena alimentare dell'Unione europea ha recentemente approvato l'innalzamento dei limiti massimi consentiti di aflatossine nella frutta a guscio, modificando il regolamento (CE) n. 1881 del 2006, passando dagli attuali 4 ug/kg a 10 ug/kg per la frutta a

guscio destinata all'alimentazione e addirittura a 15 ug/kg per quella soggetta ad ulteriore trasformazione;

come è noto, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimentare) che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), con proprio parere in materia reso nel gennaio 2007 ha concluso che «l'esposizione alle aflatossine dovrebbe essere la più bassa ragionevolmente possibile dato che le aflatossine sono genotossiche e cancerogene»;

in materia è già stata presentata l'interpellanza n. 2-00066 cui non è stata ancora fornita risposta e che pertanto si richiama;

considerato inoltre che:

la situazione fito-sanitaria della nocciola turca che registra un contenuto particolarmente elevato di aflatossine desta forti preoccupazioni, e che in un futuro molto prossimo la qualità europea delle nocciole si abbasserà notevolmente mettendo a rischio la competitività nell'Unione Europea della nocciola italiana «made in Italy» con rilevanti danni a tale sistema produttivo italiano, in assenza di decise e tempestive azioni di europee di contrasto alle misure di sovvenzione ed ai fenomeni di concorrenza sleale in atto nei Paesi terzi che determinano minori costi di produzione e con controlli inadeguati in campo sanitario;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative adeguate in sede europea affinché la Commissione europea accerti l'esistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di salvaguardia ordinarie previste dai regolamenti n. 3285/94 e n. 519/94, anche ipotizzando l'adozione di specifiche misure di salvaguardia temporanee, e ad attivare un osservatorio permanente sulle nocciole anche al fine evitare situazioni di cartello tra operatori commerciali e di rafforzare i controlli qualitativi e sanitari alle frontiere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 15 dicembre 2009

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 15 dicembre 2009

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Gianni LETTA, e del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, i quali rispondono alle domande ed alle osservazioni formulate dal presidente RUTELLI, dai senatori QUAGLIARIELLO e PASSONI e dai deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO, COTA, FIANO e ROSATO.

Esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dello schema di regolamento di modifica degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 1° agosto 2008, n. 1, concernente l’ordinamento del personale addetto al DIS e ai Servizi di informazione per la sicurezza

(Esame e conclusione)

Il Presidente RUTELLI riferisce sullo schema di Regolamento all’ordine del giorno. Intervengono i senatori ESPOSITO e PASSONI e i deputati BRIGUGLIO, FIANO e ROSATO.

Il Comitato, all’unanimità, conferisce al Presidente il mandato a formulare un parere secondo le indicazioni emerse nel dibattito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori in relazione alle quali intervengono il senatore QUAGLIARIELLO e i deputati BRIGUGLIO e FIANO. Svolge, altresì, ulteriori comunicazioni, sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO e PASSONI e il deputato BRIGUGLIO, di cui il Comitato prende atto.

La seduta termina alle ore 10,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 15 dicembre 2009

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione decide di trattare in sede di seduta segreta entrambi i punti all'ordine del giorno.

Comunicazioni del Presidente

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di un medico operante presso la UOC di medicina penitenziaria della Casa circondariale «Regina Coeli» di Roma

La Commissione prosegue i suoi lavori in seduta segreta dalle ore 14,15 alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 15 dicembre 2009

81^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 15.

(1397-B) AZZOLLINI ed altri. – Legge di contabilità e finanza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1908) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino degli enti di ricerca» (n. 156)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni e rilievi)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, segnalando, in primo luogo, all'articolo 3, comma 3, la necessità di inserire un puntuale riferimento all'«alto profilo scientifico» dei cinque esperti da integrare nei consigli d'amministrazione ivi previsti, dal momento che tale requisito è espressamente richiesto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della legge di delega.

Quanto all'articolo 9, comma 4, ritiene opportuno che il Consiglio Direttivo dell'INFN abbia una disciplina conforme a quella prevista per i consigli di amministrazione degli altri enti di ricerca.

Rileva inoltre che l'articolo 17 contiene una disposizione estranea all'oggetto della delega, dal momento che la medesima riguarda esclusivamente il riordino degli enti di ricerca del soppresso Ministero dell'università e della ricerca, fra i quali non è ricompresa l'INVALSI.

Osserva, infine, che le disposizioni di cui agli articoli 13 e 16 dello schema in titolo sembrano non essere pienamente riconducibili all'oggetto della delega.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) propone che i rilievi riferiti agli articoli 3, 9 e 17 dello schema in titolo siano formulati come condizioni.

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) conviene con la proposta della senatrice Incostante e riformula le osservazioni nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 (n. 161)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

(1771) *Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri (Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva che esso ha ad oggetto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti sociali in materia sanitaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostantivo, segnalando l'esigenza di tenere conto della recente istituzione del Ministero della salute che ha sostituito, per le materie di competenza, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,25.

82ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 20.

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo, non ostantivo con osservazioni, in parte favorevole)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 1.35 segnala l'inopportunità di introdurre in una sede non appropriata modifiche a norme, anche di carattere ordinamentale, recentemente approvate dal Parlamento e oggetto di esame parlamentare in sede consultiva su atti del Governo. Ritiene inoltre necessario precisare, in ogni caso, che gli obblighi previsti a carico delle amministrazioni pubbliche, ai commi da *2-quinquies* a *2-undecies* siano da intendersi riferiti esclusivamente alle amministrazioni statali.

Propone quindi un parere favorevole sugli emendamenti che recepiscono, in tutto o in parte, le osservazioni e le condizioni contenute nel parere espresso sul testo del disegno di legge.

Sui restanti emendamenti propone, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 15 dicembre 2009

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(1929) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n.170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 15 dicembre 2009

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(1798) BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(1908) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha previsto una clausola che destina le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie alle associazioni o enti che richiedono l'affidamento di animali oggetto di sequestro o confisca (articolo 4, comma 7). Rileva che occorre specificare con quali risorse si provvede al mantenimento degli stessi animali in tutti gli altri casi ed in particolare

nel caso in cui esso appartenga a persona estranea al reato. Aggiunge, peraltro, che i costi risultano già oggetto di pagamento da parte degli enti locali, per cui il provvedimento introduce un meccanismo virtuoso di destinazione delle sanzioni pecuniarie.

Il presidente AZZOLLINI propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio» (n. 143)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, andrebbe chiarito se il passaggio di competenze si traduca in una corrispondente rimodulazione degli apparati amministrativi. In relazione agli articoli da 3 a 8, segnala che la relazione tecnica rinvia all'articolo 21 per la copertura dei relativi oneri, concludendo comunque nel senso di escludere la sussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Secondo quanto osservato dalla nota del Servizio del bilancio, anche se il comma 7 dell'articolo 21 prevede che lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli in questione (tirocinio e esame di idoneità professionale, obbligo di formazione continua, iscrizione nel registro e suo contenuto informativo nonché sezione dello stesso destinata ai revisori inattivi, individuando nell'Autorità di vigilanza il soggetto preposto alle cura delle attività e dei documenti citati) sia finanziato dai contributi degli iscritti, rileva che sarebbe opportuna una quantificazione degli oneri attesi, posto che sia l'onere che la relativa copertura sono quantificati dalla relazione tecnica soltanto in relazione al controllo della qualità. In relazione all'articolo 21, fa rinvio alla Nota del Servizio del bilancio in ordine ai rilievi circa la metodologia per la quantificazione dell'onere, mentre andrebbero forniti chiarimenti circa l'impatto sui saldi di finanza pubblica di eventuali deleghe da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei propri compiti ad enti pubblici o privati, previa stipula di convenzioni, non essendo forniti dalla relazione tecnica elementi a supporto dell'asserita virtuosità finanziaria delle predette deleghe. Segnala inoltre che, soprattutto in sede di prima applicazione, non sembra potersi escludere la possibilità che il contributo annuo dovuto dai soggetti vigilati venga fissato ad un livello inferiore a quello richiesto per la copertura dei costi correlati ai controlli, con conseguenti presumibili riflessi negativi sul bilancio statale, per cui appare necessario che l'equivalenza sia fissata in norma. In ordine all'articolo 22 in materia di attività poste in essere dalla Consob, secondo quanto segnalato dalla Nota del Servizio del bilancio, con particolare riferimento alla fase di prima applicazione della nuova disci-

plina, rileva che il contributo annuo dovuto dai soggetti vigilati potrebbe risultare fissato ad un livello inferiore a quello richiesto per la copertura dei costi correlati ai controlli, con conseguenti effetti sul finanziamento posto a carico del bilancio statale, occorrendo chiarimenti al riguardo.

Il vice ministro VEGAS dà lettura di una nota rilevando che, in relazione all'articolo 2, non si determinano effetti finanziari negativi risultando invariato il sistema già previsto in relazione agli effetti finanziari; in ordine ai costi del registro rileva che non si determinano aumenti in termini di onerosità, mentre in ordine all'articolo 22, rileva che il sistema di finanziamento della Consob già prevede, per ciascun anno, la determinazione del fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo.

Il PRESIDENTE propone quindi di acquisire i chiarimenti del Governo e di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1828) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 21, comma 2, dell'Accordo, che prevede la convocazione della Commissione quando se ne ravvisi la necessità, a differenza di quanto previsto dalla relazione tecnica che fa riferimento a una cadenza annuale delle convocazioni. Rileva che occorre quindi acquisire un chiarimento al riguardo. Segnala poi la previsione dell'articolo 20, comma 2, che, pur configurando oneri di natura eventuale, rinvia alle determinazioni delle Parti l'individuazione delle relative condizioni e presa in carico di tali spese.

Il vice ministro VEGAS rileva che il riferimento alla cadenza annuale degli incontri della Commissione di cui all'articolo 21, comma 2, risultano una mera ipotesi in base a quanto previsto nella relazione tecnica. In ordine all'articolo 20, comma 2, rileva il carattere del tutto eventuale della spesa, cui si farà fronte con apposito provvedimento normativo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le spese di cui all'articolo 20, comma 2, siano a carattere eventuale e che alle stesse si faccia fronte con apposito provvedimento.».

La Commissione approva.

(1830) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che anche le attività di cui all'articolo 8 dell'Accordo vengano svolte, al pari di quanto indicato espressamente nell'articolo 7, con le risorse disponibili. Per quanto concerne i profili di copertura, rileva ancora una volta il ricorso alla riduzione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997. Anche in questo caso si tratta di somme di minimo importo, tuttavia la riduzione di autorizzazione di spesa non viene effettuata modificando la normativa sostanziale. Quindi occorre verificare se si tratti di una copertura sul bilancio a legislazione vigente, ovvero dell'impiego di risorse giacenti sul capitolo per errori di previsione nella stima degli oneri connessi. In entrambi i casi, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse.

Il vice ministro VEGAS, in relazione all'entità limitata delle risorse connesse al provvedimento, conferma la relativa disponibilità.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede che sia chiarito il definanziamento della legge di spesa n. 170 del 1997, posto che questa costituisce un finanziamento a legislazione vigente che, seppur per risorse di limitata entità, viene ad essere intaccata.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire i necessari chiarimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1829) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che posto che l'onere è stabilito in un tetto di spesa, occorre acquisire conferma che il numero delle persone da trasferire sia modulabile negli anni. Per quanto concerne i profili di copertura, si rileva ancora una volta il ricorso alla riduzione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997. Anche in questo caso si tratta di somme di minimo importo, tuttavia la riduzione di autorizzazione di spesa non viene effettuata modificando la normativa sostanziale. Quindi occorre verificare se si tratti di una copertura sul bilancio a legislazione vigente, ovvero dell'impiego di risorse giacenti sul capitolo per errori di previsione nella

stima degli oneri connessi. In entrambi i casi, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire chiarimenti in ordine al definanziamento della legge n. 170 del 1997.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(14^a - Politiche dell'Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite

(III - Affari esteri e comunitari)

(XIV - Politiche dell'Unione Europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009.

COMMISSIONI CONGIUNTE

(4^a - Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

(IV - Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della difesa sui lavori della Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di difesa e sicurezza nazionale.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, intro-

duzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).

- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanaazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).

- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (n. 142).
 - II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo» (n. 155).
 - Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (n. 158).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 8,30, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).
- e delle petizioni nn. 900 e 918 e ad esso attinenti.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 16

**ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» – (COM (2009) 466 def.) (n. 56).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003 (1881).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto*

proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 (1829).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (1830).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25

settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (1929) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

III. Esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).
- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

IV. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino degli enti di ricerca» (n. 156).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2009 da accantonare ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (n. 153).
- III. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale (n. 160).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, della CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie» (n. 154).

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010 (n. 159).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario» (n. 146).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMONTANI ed altri. – Modifica all’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (1719).
- BONFRISCO. – Modifica all’articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (1819).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D’ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).

- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (1929) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).
- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).
- MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino degli enti di ricerca» (n. 156).
 - Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l'anno 2009 (n. 163).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 (n. 161).
- III. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame del disegno di legge:
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione dell'amministratore delegato di UniCredit, dottor Alessandro Profumo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento ministeriale recante condizioni e modalità per il riconoscimento del diritto ai finanziamenti e agli incentivi pubblici di

competenza statale in attuazione dell'articolo 1, commi 1117 e 1118, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (n. 162).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 9 e 15

ORE 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo» (n. 155).

ORE 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione del professor Tito Michele Boeri e del professor Pietro Garibaldi.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico: audizione di rappresentanti di Federfarma e di Federfarma Servizi.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicem-

bre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).

– BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

– ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

– THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

– MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

– MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).

– BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

– CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

– CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).

– Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).

– PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).
- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2008 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 14

Audizione del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo (CP) Raimondo Pollastrini

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 8,30

Audizioni

– Audizione del giornalista Riccardo Bocca.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 16 dicembre 2009, ore 14

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di alcuni operatori dell'Ares 118 di Roma.
